

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

979^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-91

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 93-205

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*207-239

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

CAMERINI (DS)	2
MINARDO (FI)	3, 16, 18 e <i>passim</i>
SCIVOLETTO (DS)	4, 19, 26
WILDE (LFNP)	4, 46
DE LUCA Athos (Verdi)	4
PIREDDA (CCD)	5, 21, 23 e <i>passim</i>
GIARETTA (PPI), relatore	5, 8, 30 e <i>passim</i>
D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze	6, 7, 8 e <i>passim</i>
ROSSI (LFNP)	7, 8, 14 e <i>passim</i>
RECCIA (AN)	9, 10, 11 e <i>passim</i>
BONATESTA (AN)	12, 33, 34 e <i>passim</i>
CENTARO (FI)	15, 23
* GERMANÀ (FI)	16, 17, 41
MANFREDI (FI)	20
PINGGERA (Misto-SVP)	21
CAPONI (Misto-Com)	22, 89
PERUZZOTTI (LFNP)	22, 30, 31 e <i>passim</i>
PETTINATO (Verdi)	25, 26

MARINO (Misto-Com)	Pag. 26
CUSIMANO (AN)	27, 28, 53 e <i>passim</i>
LAURO (FI)	28, 35, 64 e <i>passim</i>
MORO (LFNP)	30, 32, 33 e <i>passim</i>
DONDEYNAZ (Misto-LVA)	34, 47
DE CAROLIS (DS)	35, 58, 62 e <i>passim</i>
THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP)	35, 76, 77 e <i>passim</i>
D'URSO (Misto-RI)	41
CARPINELLI (DS)	43
BISCARDI (DS)	43
CARPI (DS)	44, 50
BETTAMIO (FI)	44, 62, 71
TAROLLI (CCD)	45, 59
PELLICINI (AN)	46, 54
BONFIETTI (DS)	46
MONTAGNINO (PPI)	47
Cò (Misto-RCP)	47
TURINI (AN)	51
ZANOLETTI (CCD)	53, 54
SENESE (DS)	55
D'ALÌ (FI)	3, 4, 56 e <i>passim</i>
PEDRIZZI (AN)	58, 79, 86
CURTO (AN)	60
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	60, 72, 78
COLLA (LFNP)	61, 71, 72 e <i>passim</i>
FIGURELLI (DS)	62, 63, 79
BRIGNONE (LFNP)	68
VEDOVATO (DS)	70
BEDIN (PPI)	72
DANZI (CCD)	73, 74
TONIOLLI (FI)	74
PASTORE (FI)	79
GRILLO (FI)	78, 81, 82
ALBERTINI (Misto-Com.)	78, 84, 85 e <i>passim</i>
VEGAS (FI)	78, 90

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 12, 14, 15 e *passim*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4885:

Articolo 27, emendamenti e ordine del giorno nn. 8 e 10	Pag. 93
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 27	115
Articolo 28 ed emendamento	115
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 28	117
Articolo 29 ed emendamenti	118
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29	126
Articolo 30, emendamenti e ordini del giorno nn. 5 e 549	127
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30	141
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30 e ordine del giorno n. 550	148
Articolo 31, emendamenti e ordine del giorno n. 11	149
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 31	166
Articolo 32 ed emendamenti	167
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 32	169
Articolo 33 ed emendamenti	172

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33 e ordine del giorno n. 551	Pag. 187
Articolo 2, emendamenti nn. 2.1063, 2.1066, 2.1068, 2.1084 e 2.1124 e ordine del giorno n. 638	193
Articolo 34 ed emendamenti	202
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34	205

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 207**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	228
-------------------------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	229
-------------------------------------	-----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	229
--	-----

INTERROGAZIONI

Annunzio	91
Interrogazioni	230
Ritiro di interrogazioni	239

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,06 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.1063, 2.1066, 2.1068, 2.1084, 2.0.1013, 2.0.1014, 2.0.1015, 2.0.1016, 2.0.4000, 2.0.4001, 2.0.4002, 2.0.4003, 2.0.4004, 6.1016, 6.1025, 6.1055, 6.0.1000, e 24.1006, nonché le votazioni degli articoli 2, 6 e 24 sono stati accantonati. Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno all'articolo 27, nel testo proposto dalla Commissione.

CAMERINI (DS). L'emendamento 27.1015 proroga il regime agevolato relativo al gasolio per la provincia di Trieste e per alcuni comuni della provincia di Udine, da anni autorizzato dall'Unione europea.

MINARDO (FI). Gli emendamenti 27.1022 e 27.1027 propongono l'esenzione dalla accisa sui prodotti petroliferi per i residenti nella provincia di Ragusa e per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche in Sicilia. L'emendamento 27.0.1000 prevede una riduzione delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati nella regione siciliana al 30 per cento di quelle nazionali. (*Applausi dal Gruppo FI*).

SCIVOLETTO (DS). L'emendamento 27.1028/1 corregge una sperequazione reintrodotta nel testo approvato dalla Camera in materia di utilizzo di gasolio nelle coltivazioni in serra.

WILDE (LFNP). L'emendamento 27.1034 propone di estendere la riduzione dell'aliquota per il gasolio di autotrazione anche ai taxi ed ai servizi di noleggio con conducente per via d'acqua.

DE LUCA Athos (*Verdi*). L'emendamento 27.1036 mira a rendere conveniente l'uso del biodiesel a percentuali significative ai fini del conseguimento di risultati dal punto di vista della tutela ambientale.

PIREDDA (CCD). Sottoscrive l'emendamento 27.1036.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 27.1015, che peraltro apprezza nel merito, 27.1028/1 e 27.1044. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Sugli ordini del giorno nn. 8 e 10 (Nuovo testo) si esprime favorevolmente.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 27.1015 e 27.1044. Invita al ritiro dell'emendamento 27.1028/1, altrimenti il parere è contrario. Accoglie l'ordine del giorno n. 8, se riformulato procedendo ad una modifica del dispositivo che ne attenui l'impegno, e l'ordine del giorno n. 10 (Nuovo testo).

GIARETTA, *relatore*. Ritiene significativo l'impegno assunto dal Governo nell'ordine del giorno riformulato.

ROSSI. Poiché il Governo in Commissione si era dichiarato disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, propone un'ulteriore riformulazione che si avvicina maggiormente al testo originario (*v. Allegato A*).

Il Senato respinge l'emendamento 27.1000.

RECCIA (AN). Sottoscrive l'emendamento 27.1001, sottolineando la rilevanza della modifica proposta. Dalla riduzione delle accise gravanti sui prodotti petroliferi potrebbe derivare infatti una ricaduta positiva in termini economici sulle fasce più deboli della popolazione e sulle imprese, ponendole in condizione di affrontare con maggiore forza gli scenari internazionali sempre più complessi. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e LFNP*).

BONATESTA (AN). Sottoscrive l'emendamento 27.1001 e ne chiede la votazione con il sistema elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge la prima parte dell'emendamento 27.1001, fino alle parole «dicembre 2000», con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 27.1002. Vengono quindi respinti gli emendamenti da 27.1003 a 27.1014.

PRESIDENTE. Il 27.1015 viene accantonato.

Il Senato respinge il 27.1016 ed il 27.1017.

ROSSI (LFNP). Il 27.1018 (Nuovo testo), su cui chiede la votazione nominale elettronica, concerne agevolazioni sulle accise per i nuclei familiari meno abbienti.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 27.1018 (Nuovo testo). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO (FI), è quindi respinto il 27.1019. Sono altresì respinti il 27.1020, nonché il 27.1021 e il 27.1040, di contenuto identico. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MINARDO (FI), è respinto il 27.1022.

Presidenza del presidente MANCINO

GERMANÀ (FI). Sottoscrive il 27.1023, rilevando che delle cento idee per il Sud promesse dall'Ulivo ne sono state realizzate molto poche, mentre in alcuni comuni della Sicilia, come Milazzo, mancano infrastrutture fondamentali. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Il Senato respinge la prima parte del 27.1023, fino alle parole: «dell'Isola»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 27.1049. Sono altresì respinti il 27.1024, il 27.1025 e il 27.1026.

MINARDO (FI). Motiva il voto favorevole di Forza Italia al 27.1027 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 27.1027.

SCIVOLETTO (DS). In accordo con il senatore Bonavita, ritira il 27.1028/1 e sottoscrive il 27.1028, proponendone una riformulazione che non comporta oneri finanziari.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Accantona momentaneamente il 27.1028 (Nuovo testo). (v. Allegato A).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANFREDI (FI), respinge il 27.1029. Sono quindi respinti gli emendamenti da 27.1030 a 27.1035.

PIREDDA (CCD). Sottoscrive il 27.1036, che risponde alla logica di una diminuzione del tasso di inquinamento, nonché il 27.1041 e il 27.1042.

PINGGERA (Misto). Anche a nome della senatrice Thaler Ausserhofer, sottoscrive il 27.1036.

CAPONI (Misto-Com). Pur essendo convinto della necessità della lotta all'inquinamento atmosferico, ritiene che l'emendamento sia peggiorativo e per taluni versi in contrasto con la legislazione vigente.

Il Senato respinge il 27.1036 e il 27.1037. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è poi respinto il 27.1038. È altresì respinto il 27.1039.

CENTARO (FI). Il 27.1041, per il quale chiede la votazione nominale elettronica, destina parte delle accise per gli olii minerali ed il GPL alla gestione del territorio dove sono ubicati i relativi impianti di estrazione, lavorazione e stoccaggio.

PIREDDA (CCD). Sottoscrive l'emendamento e dichiara il voto favorevole.

PETTINATO (Verdi). Il suo Gruppo voterà contro il 27.1041, in quanto non ritiene che si debbano scaricare sulla collettività i danni derivanti dall'inquinamento delle industrie, preferendo l'ipotesi della loro de-localizzazione.

Il Senato respinge il 27.1041 e il 27.1043. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO (FI), è respinto il 27.1042.

PRESIDENTE. Il 27.1044 viene accantonato. I senatori Minardo ed Erroi hanno sottoscritto il 27.1028 (Nuovo testo).

MARINO (*Misto-Com*). Aggiunge anche la sua firma.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprime parere favorevole.

CUSIMANO (AN). Il suo Gruppo voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Il Senato, con successive votazioni, approva il 27.1028 (Nuovo testo) e respinge il 27.1045 e il 27.1046.

CUSIMANO (AN). Il suo Gruppo voterà a favore del 27.1047, concernente i lavoratori dell'attività della pesca, e chiede la votazione nominale elettronica.

LAURO (FI). Sottoscrive l'emendamento, a nome del suo Gruppo, e dichiara il voto favorevole.

PIREDDA (CCD). Appone la firma all'emendamento, di cui auspica l'approvazione, ritenendo urgente un intervento a favore della pesca per la concorrenza extraeuropea.

Il Senato respinge la prima parte del 27.1047, fino alle parole «per l'attività della pesca»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 27.1050. È quindi respinto il 27.1048.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 8 (Nuovo testo) e 10 (Nuovo testo) non saranno posti in votazione. Accantona quindi la votazione dell'articolo 27.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MINARDO (FI), respinge il 27.0.1000.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 28.1000 ed approva l'articolo 28. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), sono poi respinti il 28.0.1000 e il 28.0.1001.

MORO (*LFNP*). Il 28.0.1002, di cui chiede la votazione elettronica, si propone di sanare una disparità nelle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano rispetto a zone diverse del territorio nazionale.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge il 28.0.1002.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BONATESTA (*AN*). Il 29.0.1001, di cui segnala un errore formale e per il quale chiede la votazione nominale elettronica, riconosce il diritto dei portatori di *handicap* ad un'agevolazione rispetto al carburante destinato al loro trasporto pubblico.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Sottoscrive, insieme ai senatori del suo Gruppo presenti in Aula, l'emendamento 29.0.1001.

DONDEYNAZ (*Misto-LVA*). Sottolinea l'importanza dell'emendamento 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 2) avente per oggetto le aliquote applicate ai consumi di gas metano per riscaldamento individuale ed altri usi civili nelle zone alpine.

LAURO (*FI*). L'emendamento 29.1018, che corregge una evidente dimenticanza del Governo che non ha inserito le isole minori tra le zone geografiche nelle quali si applicano le agevolazioni per il gasolio ed il gas di petrolio liquefatto, potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

DE CAROLIS (*DS*). Ritira l'emendamento 29.1019.

THALER AUSSERHOFER (*Misto-SVP*). Gli emendamenti 29.1020 e 29.1021 propongono con diverse coperture il prolungamento del credito di imposta per le imprese di teleriscaldamento a biomasse.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Qualora il Governo non fosse in grado di indicare la soluzione ai problemi tecnici posti dagli emendamenti 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 2) e 29.1020, che affrontano questioni di grande rilievo per le zone alpine, ne propone l'accantonamento. Anche l'emendamento 29.1022 andrebbe accantonato perché identico al 27.1015. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento 29.0.1001 in un ordine del giorno in quanto la formulazione adottata pone problemi applicativi insormontabili dal punto di vista tecnico. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si associa alla richiesta di accantonamento degli emendamenti 29.1016 (Ulteriore nuovo

testo 2) e 29.1020, esprimendo per il resto parere conforme a quello del relatore.

BONATESTA (AN). La richiesta di trasformare l'emendamento 29.0.1001 in un inutile ordine del giorno di fine legislatura dimostra la volontà della maggioranza di non affrontare i problemi dei disabili. L'emendamento potrebbe essere accantonato per dare modo al Governo di risolvere i problemi tecnici evidenziati.

GIARETTA, *relatore*. Le considerazioni del senatore Bonatesta sono inaccettabili poiché le finanziarie degli anni precedenti e la recente legge sull'assistenza dimostrano con tutta evidenza l'attenzione della maggioranza ai problemi dei disabili. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

BONATESTA (AN). Mantiene l'emendamento e ne chiede la votazione nominale elettronica. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD*).

Il Senato respinge gli emendamenti dal 29.1000 al 29.1006. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), viene respinta la prima parte dell'emendamento 29.1007, fino alle parole: «50 per litro», con conseguente preclusione della restante parte dell'emendamento e dei successivi fino al 29.1011. Risulta respinto anche l'emendamento 29.1012. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge l'emendamento 29.1013, identico al 29.1014. Viene poi respinto l'emendamento 29.1015.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 2) e 29.1017, nonché i successivi 29.1020, 29.1021 e 29.1022 sono accantonati.

PIREDDA (CCD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 29.1018.

PERUZZOTTI (LFNP). Sottoscrive l'emendamento 29.1018 assieme ai senatori della Lega Nord presenti in Aula, chiedendone la votazione nominale elettronica.

GERMANÀ (FI). Aggiunge anche la sua firma all'emendamento 29.1018.

D'URSO (Misto-RI). Sottoscrive l'emendamento 29.1018. (*Applausi dei senatori Iuliano e Lauro*).

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 29.1018.

CARPINELLI (DS). Sottolinea l'esigenza di una modifica di coordinamento al comma 3 dell'articolo 29.

BISCARDI (DS). Si associa alla richiesta del senatore Carpinelli.

PRESIDENTE. L'articolo 29 è accantonato: la questione posta dai senatori Carpinelli e Biscardi verrà affrontata al momento opportuno.

Il Senato respinge l'emendamento 29.0.1000 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BONATESTA (AN), anche l'emendamento 29.0.1001 (Testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

CARPI (DS). L'emendamento 30.1004 estende le agevolazioni sui consumi di energia elettrica anche ai comparti industriali di medie e piccole dimensioni. Ritira l'emendamento 30.0.1008.

BETTAMIO (FI). Gli emendamenti presentati all'articolo 30 hanno lo scopo di diminuire il carico fiscale sull'agricoltura. Del resto, questi interventi settoriali e costosi si rendono necessari poiché nell'intera legislatura non è stato attuato un intervento organico a favore del settore agricolo.

TAROLLI (CCD). L'emendamento 30.1027 risolve i problemi di interpretazione posti dalla legge n. 136 del 1999 in materia di sovracanonici provenienti dagli impianti elettrici di produzione per pompaggio.

PELLICINI (AN). Appone la firma all'emendamento 30.1027.

BONFIETTI (DS). Sottoscrive l'emendamento 30.1027, identico al 30.0.1004, volto a rendere immediatamente esigibili per i comuni i sovracanonici relativi ai bacini imbriferi montani.

DONDEYNAZ (Misto-LVA). Sottoscrive l'emendamento 30.1027.

STANISCIA (DS). Ritira l'emendamento 30.1028.

LAURIA Baldassare (UDEUR). Ritira l'emendamento 30.1029.

MONTAGNINO (PPI). Ritira l'emendamento 30.0.1005.

CÒ (Misto-RCP). L'emendamento 30.0.1007 prevede l'erogazione a prezzo di costo dei servizi essenziali a favore delle famiglie con reddito complessivo inferiore ai 100 milioni annui, individuando meccanismi per eliminare possibili sprechi.

GIARETTA, *relatore*. La proposta contenuta nell'emendamento 30.1004 è condivisibile ma ha un costo eccessivo e quindi invita i presentatori al ritiro, esprimendo in alternativa parere contrario. Esprime parere

favorevole sugli emendamenti 30.1009 e 30.0.1003 (Nuovo testo), nonché sull'ordine del giorno n. 5. Si rimette al Governo sugli emendamenti 30.1027 e 30.0.1004. Invita i presentatori a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 30.1021, 30.0.1000 (Nuovo testo), 30.0.1001 e 30.0.1002, esprimendo in caso contrario parere sfavorevole. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 5 contiene erroneamente la firma del senatore Bonatesta al posto di quella del senatore Bonavita.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 30.1027 e 30.0.1004. Il parere è conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 5.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 5 non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 30.1000 e 30.1001

MORO (LFNP). Invita ad approvare l'emendamento 30.1002 volto ad esentare dall'imposta erariale i comuni montani con meno di 5.000 abitanti alla luce del mancato rispetto di impegni precedentemente assunti dal Governo e della disapplicazione della normativa sulla montagna. Chiede la votazione con il sistema elettronico. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 30.1002.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 30.1003, identico alla prima parte dell'emendamento 30.1004.

CARPI (DS). Ritira l'emendamento 30.1004.

PERUZZOTTI (LFNP). A nome del Gruppo fa proprio l'emendamento 30.1004 di cui chiede la votazione elettronica.

TURINI (AN). Sottoscrive l'emendamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 30.1003 fino alle parole «superiori a»; conseguentemente risultano preclusi la restante parte e l'emendamento 30.1004. Viene altresì respinto l'emendamento 30.1005 fino alle parole «consumi relativi» con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 30.1006. Il Senato respinge quindi l'emendamento 30.1007, di contenuto identico al 30.1008. Dopo la controprova, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP) il Senato approva il 30.1009. Successivamente respinge gli emen-

damenti 30.1010 e 30.1011 e l'emendamento 30.1012 fino alle parole «per metro cubo», con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 30.1013 e 30.1014. Vengono quindi respinti gli emendamenti da 30.1015 a 30.1020, identico all'emendamento 30.1026, con conseguente preclusione del 30.1025.

CUSIMANO (AN). Trasforma l'emendamento 30.1021 nell'ordine del giorno n. 549 (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Poiché il Governo lo ha accolto, l'ordine del giorno n. 549 non viene posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 30.1022, 30.1023 e 30.1024.

ZANOLETTI (CCD). Invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento 30.1027.

PRESIDENTE. Comunica che i senatori Bonfietti, Andreolli e Turini hanno sottoscritto tale emendamento.

PELLICINI (AN). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 30.1027.

PERUZZOTTI (LFNP). Sottoscrive l'emendamento sul quale dichiara il voto favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 30.1027 e respinge il 30.2000. Viene quindi approvato l'articolo 30 nel testo emendato.

SENESE (DS). Trasforma l'emendamento 30.0.1000 nell'ordine del giorno n. 550 (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno e al nuovo testo del 3.0.1003 (Nuovo testo).

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno ed è favorevole al 3.0.1003 (Nuovo testo).

PERUZZOTTI (LFNP). Ritira l'emendamento 30.0.1001 sottoscrivendo l'ordine del giorno.

CUSIMANO (AN). Ritira l'emendamento 30.0.1002 per sottoscrivere l'ordine del giorno n. 550.

D'ALÌ (FI). Aggiunge la sua firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 550 non verrà pertanto posto ai voti.

Il Senato approva l'emendamento 30.0.1003 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 30.0.1008, 30.0.1004 e 30.0.1005 sono stati ritirati.

BONATESTA (AN). Sottoscrive l'emendamento 30.0.1006.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), respinge l'emendamento 30.0.1006. È successivamente respinto l'emendamento 30.0.1007.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti ed ordini del giorno ad esso riferiti.

ROSSI (LFNP). Illustra l'emendamento 31.1001 volto ad esentare il servizio di scuolabus dall'imposta sul valore aggiunto.

DE CAROLIS (DS). L'emendamento 31.1005 intende dare ulteriore impulso al settore termale frenato da un eccesso di aggravii.

PEDRIZZI (AN). Illustra gli emendamenti 31.1006 e 31.1007 sottolineando l'importanza del 31.1026, che va incontro alla categoria dei grandi invalidi.

BONATESTA (AN). Richiama l'attenzione del Governo e del relatore sull'emendamento 31.1026 volto a fornire un chiarimento in una materia che si è prestata a difformi interpretazioni.

CURTO (AN). L'emendamento 31.1011 segnala la necessità di realizzare interventi che rendano giustizia agli agenti di commercio.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). La diminuzione dell'IVA, prevista dall'emendamento 31.1025, relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo e riutilizzo di rifiuti, si pone nell'ottica di favorire la tutela dell'ambiente e della salute e di sviluppare le attività nel settore.

COLLA (LFNP). Reformula l'emendamento 31.2000 (v. Allegato A) che interviene su un settore di fondamentale importanza quale la ricostruzione dei pneumatici, sottolineando la necessità di intervenire per sviluppare il comparto limitando l'importazione di pneumatici di scarsa qualità.

BETTAMIO (FI). Condivide l'emendamento 31.2000 (Nuovo testo) a fronte degli impegni assunti dall'Unione europea e dal Parlamento per favorire il settore della ricostruzione di pneumatici.

DE CAROLIS (DS). Sottolinea l'importanza dell'emendamento 31.2000 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Il 31.1005 è stato ritirato. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Pur ritenendo superfluo l'emendamento 31.1026, si esprime favorevolmente. Si rimette al Governo sugli emendamenti 31.2000 e 31.0.1000 (Nuovo testo). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si rimette all'Aula sull'emendamento 31.1026. Esprime parere contrario sull'emendamento 31.2000 (Nuovo testo) e favorevole sul 31.0.1000 (Nuovo testo). Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 31.1000 e 31.1001.

LAURO (FI). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 31.1002.

Il Senato respinge l'emendamento 31.1002 fino alle parole «precedente comma 5», con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti da 31.1003 a 31.007.

MORO (LFNP). Chiede al Governo e al relatore di ripensare il parere contrario espresso sull'emendamento 31.1009, sul quale chiede la votazione nominale elettronica.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Conferma il parere contrario al 31.1009.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 31.1009. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è quindi respinto il 31.1010 (Nuovo testo). Sono altresì respinti il 31.1011, il 31.1012 e il 31.1013.

MORO (LFNP). È contrario al 31.1014, ritenendo che i comuni già possano chiedere una modifica della fascia climatica di riferimento.

BRIGNONE (LFNP). In dissenso dal Gruppo, voterà a favore in quanto la norma risponde ad un'esigenza dei comuni dell'area pedemontana.

Il Senato respinge la prima parte del 31.1014, fino alle parole «a 2.900»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 31.1015. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 31.1016 al 31.1025.

PERUZZOTTI (LFNP). Sottoscrive il 31.1026, a nome di tutti i senatori della Lega presenti in Aula, e chiede la votazione nominale elettronica.

VEDOVATO (DS). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva il 31.1026. Sono quindi respinti il 31.1027 e il 31.1028.

BETTAMIO (FI). Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 31.2000 (Nuovo testo), per evitare la sua reiezione, ricordando al Governo di avere accettato alla Camera dei deputati una mozione volta ad incentivare l'utilizzo dei pneumatici ricostruiti.

COLLA (LFNP). Insiste sul 31.2000 (Nuovo testo) e chiede la votazione nominale elettronica.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). L'emendamento è parzialmente uguale al precedente, che è stato respinto e che, nel rispetto delle direttive europee, si proponeva di incentivare il riutilizzo dei rifiuti.

BEDIN (PPI). La formulazione proposta con il 31.2000 (Nuovo testo) contrasta tuttavia con la normativa comunitaria ed aprirebbe un contenzioso nei confronti dell'Italia.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 31.2000 (Nuovo testo).

DANZI (CCD). Sottoscrive il 31.1029, ritenendo eccessivamente onerosa la tassazione per la compravendita delle automobili usate.

MORO (LFNP). Appone la firma, a nome di tutto il Gruppo, al 31.1029, chiedendone la votazione nominale elettronica.

TONIOLLI (FI). Il candidato *leader* del centrosinistra ha annunciato che intende persino abolire la tassa per il passaggio di proprietà. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e LFNP*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 31.1029.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 11 non sarà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 31, nel testo emendato.

PERUZZOTTI (LFNP). Voterà a favore del 31.0.1000 (Nuovo testo), che sottoscrive, tendente a contrastare il riciclaggio internazionale.

Il Senato approva il 31.0.1000 (Nuovo testo) e respinge il 31.0.1001.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Illustra il 32.0.1002, recante modifiche alla normativa vigente in materia di energia idroelettrica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne che al 32.1000, precisando che la copertura fa riferimento all'articolo 65 del testo della Commissione.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato approva il 32.1000 e respinge il 32.1001 e il 32.1002. È quindi approvato l'articolo 32, nel testo emendato. Sono altresì respinti il 32.0.1002 e il 32.0.1006.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Ritira il 33.1006.

ROSSI (*LFNP*). Il 33.1020 propone la stessa aliquota applicata per la ristrutturazione dei beni immobili di valore storico o artistico anche ai lavori di restauro.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Il 33.0.1000, concernente le delegazioni comunali, è una norma di chiarimento in favore dei comuni di piccole dimensioni.

PASTORE (*FI*). Il 33.0.1007, secondo i principi dello statuto del contribuente, esclude sanzioni per le violazioni tributarie che non comportino danno erariale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, rimettendosi al Governo per il 33.0.1010 e per il 33.0.1007; chiede inoltre al Sottosegretario una valutazione degli oneri per il 33.0.1000 e propone di far slittare il contenuto del 33.1015 all'articolo 131.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In attesa di poter fornire il chiarimento, chiede che il 33.0.1000 sia accantonato. È contrario al 33.0.1007 e invita i presentatori a ritirare il 33.1038 e il 33.0.1010, eventualmente trasformandolo in un ordine del giorno, che dichiara di accogliere. Concorda con il relatore per i restanti emendamenti.

FIGURELLI (*DS*). Ritira il 33.0.1010 e annuncia la presentazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Con il consenso dei presentatori, il 33.1015 viene spostato all'articolo 131, senza che ciò comporti conseguenze sulla votazione dell'articolo 33.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 33.1000 a 33.1018.

GRILLO (*FI*). Richiama l'attenzione sul contenuto del 33.1019, analogo al 33.0.1003 del senatore Rognoni.

PRESIDENTE. Avverte che quest'ultimo emendamento è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti da 33.1019 a 33.1037.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Mantiene il 33.1038, poiché tende ad evitare l'impropria estensione dell'esonero dell'IVA alle società di servizio dei gruppi bancari ed assicurativi.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La norma del collegato fiscale cui si riferisce l'emendamento è interpretata restrittivamente.

Il Senato respinge il 33.1038 e il 33.1039 e approva l'articolo 33.

PRESIDENTE. Il 33.0.1000 è momentaneamente accantonato.

Il Senato respinge gli emendamenti 33.0.1001 e 33.0.1002.

PEDRIZZI (*AN*). Auspica l'approvazione del 33.0.1004, tendente ad evitare che il Governo lucri sull'aumento della benzina rispetto al gettito IVA per il trasporto aereo.

PIREDDA (*CCD*). Sottoscrive l'emendamento e motiva il voto favorevole.

GERMANÀ (*FI*). A titolo personale, si asterrà. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato, con distinte votazioni, respinge il 33.0.1004, gli identici 33.0.1005 e 33.0.1006, nonché gli emendamenti da 33.0.1007 a 33.0.1009.

PRESIDENTE. Il 33.0.1010 è stato ritirato ed è stato presentato l'ordine del giorno n. 551 (*v. Allegato A*). Avendo il rappresentante del Governo preannunciato di accoglierlo, non si procederà alla votazione. Riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole al 2.1063 ed al 2.1068. Chiede al senatore Albertini di ritirare il 2.1066 e di sottoscrivere il 2.1063; chiede inoltre al senatore Caponi di considerare il 2.1084 come subemendamento all'emendamento del Governo concernente i lavori socialmente utili ed esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 638 in cui stato trasformato il 2.1124.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Ritira il 2.1066 e sottoscrive il 2.1063.

CAPONI (*Misto-Com*). Accetta la proposta del relatore sul 2.1084.

Il Senato approva gli emendamenti 2.1063 e 2.1068.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1084 va riferito all'emendamento 83.0.3000, mentre l'ordine del giorno n. 638, nel quale era stato trasformato l'emendamento 2.1124, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 2 nel testo emendato.

GIARETTA, *relatore*. Chiede che venga mantenuto l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 34 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROSSI (*LFNP*). In applicazione dei principi del federalismo, gli emendamenti presentati demandano alle regioni il riconoscimento delle società sportive dilettantistiche.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, proponendo che il 34.0.1000 venga esaminato assieme all'emendamento 35.1006, avente contenuto identico.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

VEGAS (*FI*). Accoglie la proposta di rinvio dell'esame dell'emendamento 34.0.1000.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 34.0.1000 viene accantonato per essere esaminato insieme al 35.1006. Gli emendamenti 34.1001 e 34.1002 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 34.1000 e la prima parte dell'emendamento 34.1003, fino alla parola: «Regioni», con conseguente preclusione della parte riferita alla compensazione e del successivo

34.1004. Respinto anche l'emendamento 34.1005, è approvato l'articolo 34.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4885 alla seduta notturna.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,52.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,03*).
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Capaldi, Cioni, De Martino Francesco, Folloni, Fumagalli Carulli, Giovannelli, Lauria Michele, Leone, Manis, Mignone, Occhipinti, Pasquini, Piloni, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigo e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Battaglia, Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli, Follieri, Maritati e Schifani, per partecipare alla Conferenza ONU sul crimine transnazionale; D'Alessandro Prisco e Lauricella, per partecipare ai lavori della Conferenza degli italiani nel mondo presso la FAO; Asciutti, Iuliano, Lo Curzio, Lubrano di Ricco e Specchia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,06*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana è stato votato l'articolo 26, e ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno all'articolo 27.

Ricordo altresì che gli emendamenti 2.1063, 2.1066, 2.1068, 2.1084, 2.0.1013, 2.0.1014, 2.0.1015, 2.0.1016, 2.0.4000, 2.0.4001, 2.0.4002, 2.0.4003, 2.0.4004, 6.1016, 6.1025, 6.1055, 6.0.1000 e 24.1006 sono stati accantonati, così come sono state accantonate le votazioni degli articoli 2, 6 e 24.

Riprendiamo con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 27.

Come comunicato dal presidente Mancino, l'illustrazione degli emendamenti a tale articolo ed eventualmente a quelli successivi proseguirà fino alle ore 16,30. A quell'ora inizieranno le votazioni.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 27.

CAMERINI. Signor Presidente, l'emendamento 27.1015 è volto ad impedire che venga interrotto ai trasportatori che operano nella provincia di Trieste e in alcuni comuni in provincia di Udine il regime agevolato per il gasolio. Questi lavoratori operano in una zona che è praticamente un'*enclave*, stretti fra la provincia di Gorizia, che è una zona franca, e la Slovenia, dove esiste un regime particolare dei prezzi.

Si viene in tal modo ad impedire una grave distorsione della concorrenza e si compie un atto di giustizia nei riguardi di persone che si troverebbero in grave difficoltà e nella pratica impossibilità di lavorare. Vorrei ancora aggiungere che l'Unione europea ha da anni autorizzato questo particolare regime.

Questo, in sintesi, è il significato dell'emendamento. Aggiungo che accetto volentieri la proposta del senatore Camber, che ha espresso il desiderio di sottoscrivere l'emendamento.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 27.1021 si intende illustrato.

MINARDO. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente gli emendamenti 27.1022, 27.1027 e 27.0.1000.

L'emendamento 27.1022 si riferisce principalmente alla provincia di Ragusa. Sappiamo che tale provincia provvede a circa il 15 per cento della produzione nazionale di idrocarburi estratti dal sottosuolo e che da oltre 40 anni ha dato questo contributo al Paese senza ottenere niente, neanche sotto forma di infrastrutture o quant'altro. Quindi, con l'emendamento in esame, signor Presidente, si vuole eliminare l'accisa sui prodotti petroliferi per tutti i residenti dei comuni della provincia di Ragusa.

L'emendamento 27.1027 riguarda l'esenzione totale della accisa per i prodotti petroliferi impiegati per lo svolgimento di attività agricole e zootecniche in Sicilia (benzine, gas GPL e gasolio per autotrazione e riscaldamento). Sappiamo che i costi di produzione delle aziende agricole sono altissimi e, nella competizione con gli agricoltori degli altri Paesi europei, tali costi sono oltre il doppio. Infatti, il gasolio agricolo in Olanda, in Germania e in Francia costa 350 lire al litro, mentre in Italia 1.400 lire al litro. Pertanto, con l'emendamento in esame, si chiede la riduzione delle accise su tutti i prodotti petroliferi.

L'emendamento 27.0.1000 riguarda la riduzione al 30 per cento delle accise gravanti sui prodotti petroliferi nel territorio della regione siciliana.

Si è discusso molto della questione; addirittura in sede di comitato ristretto presso la Camera dei deputati è stato messo in discussione un provvedimento in cui si prevede proprio quello che si prefigge questo emendamento, cioè la riduzione al 30 per cento delle accise gravanti sui prodotti petroliferi impiegati in Sicilia. Inoltre, non bisogna dimenticare l'impegno assunto dai Presidenti delle Commissioni finanze di Camera e Senato e nemmeno la disponibilità registrata da parte di parlamentari di questa maggioranza a ridurre le accise per quanto riguarda i prodotti petroliferi in Sicilia.

Signor Presidente, è inaccettabile che la Sicilia ottenga dall'estrazione e dalle raffinerie solo ed esclusivamente inquinamento, nient'altro; conseguenza che si ripercuote negativamente sia sull'agricoltura che sul turismo, due settori trainanti per il territorio della regione siciliana. È per questo motivo – ripeto – che si chiede la riduzione delle accise.

Non possiamo accettare, signor Presidente, che in quel territorio si pensi soltanto ad estrarre idrocarburi e a raffinarli – a partire da Milazzo, nelle zone di Siracusa, Priolo, Augusta, Gela, e anche a Ragusa – senza intervenire e senza aver alcun tipo di ritorno economico.

Non si può accettare il fatto che gli idrocarburi vengano raffinati nel nostro territorio e poi sdoganati negli impianti di stoccaggio fuori dalla Si-

cia. Allora, chiediamo la riduzione delle accise o quanto meno che venga sdoganato negli impianti di stoccaggio di Milazzo e di Augusta il prodotto consumato in Sicilia. Questo era l'impegno assunto anche da questa maggioranza alcuni mesi fa in un incontro svoltosi ad Enna e questo è quello che chiediamo al Parlamento e al Governo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

SCIVOLETTO. Signor Presidente, la proposta emendativa 27.1028/1 da me presentata è un subemendamento all'emendamento del collega Bonavita; esso si propone un obiettivo semplice sul quale richiamo l'attenzione dei sottosegretari Borroni e D'Amico.

Nel decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito nella legge 23 novembre 2000, n. 354, al comma 5 dell'articolo 5 è stabilito che «per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero». Il testo del disegno di legge finanziaria così come approvato dalla Camera dei deputati e che viene sottoposto al nostro esame introduce nuovamente una distinzione interna che il Parlamento aveva superato per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2001 fino al 30 giugno 2001 con riferimento al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. In altre parole, si introduce nuovamente un fattore limitativo che è solo fonte di sperequazione (non solo temporale, ma anche riferita al merito dell'uso del gasolio) e che certamente non può che arrecare danno. Pertanto, chiedo al Governo che si presti molta attenzione alla questione e che ci si impegni per dare una continuità normativa. Infatti non si può avere per tre mesi una dizione (dal 3 ottobre al 31 dicembre), e poi cambiarla per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2001 fino al 30 giugno 2001 giacché tra i due provvedimenti – come il Governo stesso ha dichiarato – vi è una continuità di intervento per ridurre i costi. Per questo – ripeto – chiedo al Governo di porre la massima attenzione affinché non si compia questo errore che porterebbe dal 1 gennaio nuovamente i produttori a cambiare gestione per quanto concerne il gasolio utilizzato sotto le serre.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 27.1028, 27.1029, 27.1030 e 27.1031, nonché gli ordini del giorno 8 e 10 (Nuovo testo).

WILDE. Con l'emendamento 27.1034 si vuole ridurre l'aliquota per il gasolio di autotrazione, come previsto nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Questa agevolazione deve essere estesa ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente per vie d'acqua.

D'ALÌ. Do per illustrato l'emendamento 27.1035.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, l'emendamento 27.1036 è volto a far sì che l'aumento degli *stock* di biodiesel, ottenuto grazie allo sforzo compiuto dal Parlamento, non rischi di rimanere inutilizzato. In prece-

denza il presidente Caponi ha ricordato che lo scorso anno non sono state utilizzate soltanto 90.000 tonnellate di biodiesel.

Da un'indagine effettuata, abbiamo ragione di ritenere che le grandi città, le municipalizzate, le compagnie di trasporto non sono incentivate ad utilizzare il biodiesel al di sopra di piccole percentuali, attualmente in vendita già miscelate; le percentuali significative sono quelle in cui la miscela comprende una percentuale di biodiesel che oscilla tra il 35 e il 40 per cento.

Con questa miscelazione otteniamo un significativo abbattimento dell'inquinamento per migliorare la qualità dell'aria in tutte le città, dove è possibile usare questi combustibili. Per usare percentuali così elevate è necessaria una particolare manutenzione, una organizzazione del lavoro all'interno di queste aziende che ha costi che non rendono conveniente l'uso di questo combustibile.

Il collega Larizza ed io, entrambi membri della Commissione industria, ci siamo fatti carico di questo emendamento che prevede, per incoraggiare l'uso del biodiesel a queste percentuali significative per la tutela della salute, un incentivo: una riduzione della accisa per le quantità; l'altra percentuale della miscela è pari al 70 per cento di gasolio per ottenere una miscela ecologica di questo tipo.

Questo risulta dall'esperienza dell'uso del biodiesel di questi anni: accettando questo emendamento daremmo effettivamente un contributo sensibile al miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città ed alla nostra salute.

Per questa ragione, il collega Larizza ed io raccomandiamo al Governo di approvarlo.

PIREDDA. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 27.1036.

PRESIDENTE. Si dà per illustrato l'emendamento 27.1037.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 27.1038.

PRESIDENTE. L'emendamento 27.1044 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.1000, 27.1001, 27.1002, 27.1003, 27.1004, 27.1005, 27.1006, 27.1007, 27.1008, 27.1009, 27.1010, 27.1011, 27.1012, 27.1013 e 27.1014.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.1015, volto a prorogare un regime agevolato, la cui mancanza creerebbe grosse difficoltà a settori economici di quella parte del nostro Paese e potrebbe portare danni sotto il profilo del gettito con la sottrazione di consumi.

Il problema è il seguente. Il Governo dovrebbe dirci se è sufficiente la copertura e se sono accettabili le modalità della copertura medesima. Quindi, il parere è favorevole nel merito, ma mi rimetto al Governo per quanto riguarda la copertura. Nel caso in cui il Governo non fosse ancora in grado di dare una indicazione, pregherei di accantonare tale emendamento, assieme a quello del senatore Camber che tratta lo stesso argomento, al fine di consentire al Governo di formulare una idonea valutazione dell'onere ed una idonea copertura.

Il parere è contrario sugli emendamenti 27.1016, 27.1017, 27.1018, 27.1019, 27.1020, 27.1021, 27.1022, 27.1023, 27.1024, 27.1025, 27.1026 e 27.1027. Sull'emendamento 27.1028/1 mi rimetto al Governo. Il testo presentato in questa sede e contenuto nel fascicolo degli emendamenti è quello originario che è stato poi modificato dalla Camera dei deputati. Si tratta di capire se c'è bisogno di una ulteriore copertura e di quanto debba essere, che andrebbe in tale caso valutata e quantificata. Quindi, mi rimetto al Governo.

Il parere è altresì contrario anche sugli emendamenti 27.1028, 27.1029 e 27.1030; per quest'ultimo emendamento esistono problemi di copertura e naturalmente è proprio questo il motivo della contrarietà.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 27.1031, 27.1032, 27.1033, 27.1034, 27.1035, 27.1036, 27.1037, 27.1038, 27.1039, 27.1040, 27.1041, 27.1042 e 27.1043. Sull'emendamento 27.1044 mi rimetto al Governo. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 27.1045, 27.1046, 27.1047, 27.1048, 27.1049, 27.1050 e 27.0.1000.

Sugli ordini del giorno, invece, il parere è favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Ci sono, però, alcune questioni sulle quali il relatore si è rimesso al Governo. La prima questione attiene all'emendamento 27.1015, che riguarda il regime agevolato concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine. Il Governo, nel merito, ritiene auspicabile giungere alla soluzione prospettata, ma in questo momento non è in grado di formulare una copertura. Pertanto, chiedo al relatore e ai proponenti se sono disponibili ad accantonare tale emendamento per formulare una idonea copertura.

La seconda questione riguarda l'emendamento 27.1028/1. Si tratta di un subemendamento all'emendamento 27.1028, sul quale il parere è contrario.

PRESIDENTE. Questa è la valutazione che ha dato il relatore.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In ogni caso, il subemendamento non ha contenuto normativo innovativo, perché la formulazione è quella già ricompresa nell'attuale formulazione del testo e sull'emendamento 27.1028 è stato espresso parere contrario. Invito il proponente al ritiro, altrimenti il parere – ripeto – è contrario.

Un'ultima questione sollevata concerne l'emendamento 27.1044, sul quale il relatore si è rimesso al Governo. Non vorrei accrescere la quantità di emendamenti accantonati ma, dal momento che non potremo procedere alla votazione dell'articolo 27 essendo stato accantonato l'emendamento 27.1015, chiedo di accantonare anche l'emendamento 27.1044 per effettuare una valutazione quantitativa degli oneri.

In merito agli ordini del giorno, il Governo accoglierebbe come raccomandazione l'ordine del giorno n. 8, mentre accoglie l'ordine del giorno n. 10.

Il Governo, inoltre, esprime parere contrario sull'emendamento 27.0.1000.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 8?

ROSSI. Signor Presidente, la raccomandazione non vuol dire niente. Preferiremmo che venisse accolto come ordine del giorno, perché è importante che vi sia una distinzione dei consumi per l'applicazione dell'IVA agevolata. Ricordo che il relatore ha espresso parere favorevole nel merito.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario D'Amico, il senatore Rossi insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 8, salvo che lei non receda dall'intendimento di accoglierlo come raccomandazione, adeguandosi al parere favorevole espresso dal relatore.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, propongo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 8, affinché sia possibile l'accoglimento, la seguente nuova formulazione del dispositivo: «impegna il Governo, nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per le utenze ad uso promiscuo, a valutare la possibilità di procedere ad un'imposizione su base induttiva...».

PRESIDENTE. Senatore Rossi, accetta la nuova formulazione dell'ordine del giorno n. 8?

ROSSI. No, perché non vuol dire assolutamente niente «impegna il Governo a valutare»!

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora confermo il parere contrario.

ROSSI. Faccio presente, però, che in Commissione era stato presentato un emendamento su questo problema ed il Governo si era dichiarato disposto ad accoglierlo in Aula come ordine del giorno; qui, dunque, è stato presentato come ordine del giorno, ma noto che comunque il Governo è rimasto contrario.

È manifesta, quindi, la volontà dell'Esecutivo di non voler risolvere il problema connesso all'applicazione dell'IVA al 10 per cento sui consumi di gas metano non per riscaldamento.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, se il Governo avesse rifiutato di accettare l'ordine del giorno n. 8 avrebbe ragione il senatore Rossi, ma il Governo si è impegnato a fare una determinata valutazione. Questo è secondo me un impegno significativo, perché si riconosce che il problema esiste. Poiché quindi il problema esiste, credo sia interessante per il Parlamento constatarlo, registrando anche un impegno del Governo a valutare le forme più opportune per una soluzione, che potrebbe essere quella del procedimento induttivo, ma anche eventualmente un'altra.

Pertanto invito i presentatori a non chiedere la votazione di tale ordine del giorno nel testo originario, perché ciò significherebbe una bocciatura che non servirebbe a nessuno, ma di accettare un testo che comunque fa fare un passo in avanti sulla questione.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei far presente che dire «valutare» equivarrebbe pressappoco ad una raccomandazione, cioè praticamente al nulla, perché comunque il Governo potrebbe procedere a valutare anche senza che sia approvato un ordine del giorno.

A questo punto, propongo che nel dispositivo dell'ordine del giorno si impegni il Governo a «valutare ed adottare».

PRESIDENTE. Si potrebbe meglio dire «a valutare ed eventualmente adottare».

ROSSI. D'accordo.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In tal caso, il Governo è d'accordo ed accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il testo del dispositivo dell'ordine del giorno n. 8 viene così modificato: le parole «ad adottare» vengono sostituite dalle seguenti: «a valutare ed eventualmente adottare».

Metto ai voti l'emendamento 27.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1001.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, aggiungendo la mia firma a tale emendamento, vorrei sottolineare che sullo stesso, che apparentemente non sembra di primaria importanza, nonché su un altro emendamento in modo particolare, Alleanza Nazionale ed il Polo delle libertà hanno fondato tutta la loro visione strategica relativamente a questa finanziaria. In pratica riteniamo che i 5.000 e passa emendamenti presentati potrebbero avere un ruolo marginale e secondario nei confronti dell'emendamento in questione, che ha una valenza prettamente strutturale. Partendo dall'ipotesi della sinistra e degli studiosi della cultura socio-economica e giuridica di tale area politica, ed accettandola per buona, dovremmo convenire ed affermare che ci siamo avviati al risanamento della finanza pubblica, che le strutture della macchina dello Stato sono efficientissime e che gli avanzi che si registrano in materia di finanza pubblica, e quindi di bilancio dello Stato, sono reali e non figurativi. A dirla in breve, quella svariata massa di migliaia di miliardi cui il Governo e il centro-sinistra hanno attinto per mettere su questa finanziaria non avrebbe un valore figurativo, ma un valore prettamente sostanziale. Nel momento in cui si va a registrare un elemento di novità e di crescita di ricchezza, quest'ultima verrebbe ad essere in un certo qual modo opportunamente – non dico intelligentemente – distribuita, secondo la visione della sinistra e del centro-sinistra, cercando in pratica di dare a tutti, anche se poco e in modo limitato nel tempo.

Se questo è il principio di partenza, poi in concreto ci accorgiamo che viene concesso poco, ma a pochi e in poco tempo. Cioè, tutte le azioni poste in essere dal centro-sinistra non hanno un valore strutturale che consenta al Paese di recuperare, non solo credibilità, ma soprattutto forza ed efficienza ed avere quello slancio necessario da parte di quelli che vengono definiti i soggetti competitori di un'economia globale.

I pochi emendamenti del Polo delle libertà, e di Alleanza nazionale in modo particolare, stanno a significare che se vi fosse stata una volontà autentica di procedere nell'interesse della totalità dei cittadini, partendo dalle Alpi fino alla punta più estrema della Sicilia, si poteva operare nell'ambito di una distribuzione equa per tutti e duratura di quella che viene considerata la parte di eccedenza del bilancio dello Stato. Infatti, a che servono provvedimenti che sono limitati? A che serve giustificare solamente le aziende, e aziende particolari? A che serve accontentare i patronati, e patronati particolari? A che serve dare risposte, nel momento in cui le stesse vengono rimangiate? La riprova è data da un emendamento del senatore Scivoletto: da una parte si dà e dall'altra immediatamente si toglie, in un comportamento frenetico che difficilmente permetterà ai cittadini italiani di conoscere la reale portata di questa finanziaria, i benefici ottenuti

con mesi e mesi di lavoro e di impegno da parte di tutto il Parlamento e del Governo.

Perché mi sto dilungando? Perché avevo anticipato poche e semplici argomentazioni. In primo luogo relativamente al momento di forte crisi in cui ci troviamo per il rincaro del petrolio, in conseguenza del quale i carburanti hanno raggiunto un prezzo insopportabile per chi sta economicamente bene, ma certamente di impedimento per chi ha stipendi e salari bassi, per chi vive in una precarietà che non è stata mai modificata, così come certi stipendi e certi salari che ormai da molti anni continuano ad essere in una situazione di stagnazione permanente, senza vedere alcun beneficio concreto sorgere all'alba. Ecco perché con questo emendamento, di portata minima, che si collega ad altre norme di cui parleremo più avanti con le quali proponiamo di distribuire in modo più equo la famosa ricchezza, non serviva appesantire ulteriormente il bilancio dello Stato, bastava ridurre il prezzo del gasolio di 800 lire al litro, perché gli italiani sanno – non c'è neppure bisogno di ripeterlo, è una riflessione che faccio a me stesso – che le 1.200 lire del prezzo della benzina sono rappresentate da tasse, corrispondono alla accisa imposta come tassa sul carburante, non solo per gli agricoltori, non solo per i pescatori, ma per i cittadini comuni, per i disoccupati, per gli anziani, per chi non trova... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppo brusìo. State sottoponendo il senatore Reccia ad una prova di forza.

RECCIA. Presidente, è sempre bello vedere la partecipazione dei colleghi. Hanno ragione, non è una mancanza di rispetto nei confronti del collega che parla, ma si stanno preoccupando e organizzando per quanto riguarda l'immediato lavoro.

Quindi, sono ampiamente scusati da questo punto di vista. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Riprendendo il discorso, ricordo a me stesso che le 1.200 lire di tasse sulla benzina potrebbero essere notevolmente ridotte con un taglio di oltre 800 lire a litro; in questo modo si permetterebbe ai saltuari, ai precari, ai disoccupati e agli anziani, a partire dalla Sicilia per giungere al Nord d'Italia e alle Alpi, di trarne dei benefici.

Figuriamoci poi per le nostre aziende! Altro che impedimento di natura europea! Quante volte in quest'Aula il Governo si è trincerato dietro il non accoglimento di emendamenti presentati dall'opposizione appellandosi agli impedimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In questo settore l'Unione europea non ha certamente il potere di stabilire a quanto devono ammontare le accise in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Spagna e in Italia.

Questa poteva essere l'occasione per far sì che le nostre aziende – sulle quali ritorno – potessero godere, in termini strutturali e immediati, di benefici atti a consentire al nostro Paese di collocarsi in termini più competitivi sugli scenari più complessi e difficili presenti attualmente a livello planetario e internazionale.

L'emendamento in esame, se non sbaglio, è stato accomunato dal relatore e dal rappresentante del Governo agli emendamenti che sia in Commissione sia in Aula si vogliono soltanto menzionare ai fini stenografici e certamente non allo scopo di approfondire la materia.

Come uomo di destra, ma soprattutto come parlamentare, non accetto questa logica perché la nostra finalità deve essere quella di valutare tutte le proposte presentate, sia pure in uno scontro che può essere anche difficile e duro, ma che comunque deve portare quest'Assemblea a conseguire il miglior risultato possibile.

Presidente, un ultimo passaggio.

PRESIDENTE. Uno solo però, perché il tempo a sua disposizione è trascorso.

RECCIA. Colgo l'occasione della presenza del Ministro del lavoro, per far presente che questo provvedimento unitamente al disegno di legge concernente il salario sociale, che si vuole concedere... (*Richiami del Presidente*). Stringo, signor Presidente, ma si tratta di un problema particolare.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, ho capito, ma le ribadisco che il tempo a sua disposizione è scaduto e che deve concludere il suo intervento.

RECCIA. Nel momento in cui si vuole allargare o restringere perché si passa da una fase sperimentale ...

PRESIDENTE. Senatore Reccia, è andato fuori tempo, concluda!

RECCIA. Presidente, la prego, ma si tratta di un argomento molto importante ai fini di una visione globale della problematica che sto affrontando.

PRESIDENTE. Ho capito!

RECCIA. Come dicevo, si vuole estendere questo provvedimento solamente a qualche comune facente parte dei patti territoriali e non a quelli che sono oggetto dell'intera programmazione negoziata. Ma ancor di più, noi, come Alleanza Nazionale, abbiamo chiesto...

PRESIDENTE. Basta, senatore Reccia, altrimenti mi costringe a toglierle la parola.

RECCIA. ...a tutte le aree dell'Obiettivo 1, ecco perché...

PRESIDENTE. Basta, senatore Reccia, altrimenti le faccio chiudere il microfono! (*Proteste del senatore Reccia*). Allora, chiudiamo il microfono.

RECCIA. ...ecco perché dico che con questo provvedimento avremmo potuto cogliere l'occasione... (*Applausi dai Gruppi AN, FI e LFNP*).

PRESIDENTE. Basta, senatore Reccia.

BONATESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È già intervenuto il senatore Reccia, perché vuole intervenire, senatore Bonatesta?

BONATESTA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento in esame e chiedo la votazione nominale mediante il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 27.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alla parola: «2000».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, restano preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 27.1002.

Metto ai voti l'emendamento 27.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1004, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1005, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1006, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1007, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1008, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1009, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1010, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1011, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1013, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1014, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 27.1015 viene accantonato su richiesta del rappresentante del Governo per valutare se copertura e modalità siano pertinenti.

Metto ai voti l'emendamento 27.1016, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1017, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1018 (Nuovo testo).

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, sull'emendamento in esame, con il quale si richiede un'agevolazione sull'accisa per i nuclei familiari con reddito imponibile complessivo inferiore ai dodici milioni di lire, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rossi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1018 (Nuovo testo), presentato dal senatore Rossi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1019. Era stata preannunciata una richiesta di votazione con procedimento elettronico. Viene confermata?

CENTARO. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1019, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1020, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1021, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 27.1040, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1022.

MINARDO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Minardo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Presidenza del presidente MANCINO

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1022, presentato da Minardo e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 27.1023.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GERMANÀ. Signor Presidente, desidererei aggiungere la mia firma a questo emendamento, per tanti motivi. Intanto perché ci troviamo di fronte al Governo degli annunci e dei proclami, delle famose cento idee per il Sud, ma delle cento idee non abbiamo visto niente, se non qualcosa sui giornali e sulla televisione di Stato.

Sono felice che sia presente in Aula il sottosegretario Angelini, che è un esperto. Le famose 100 lire per l'autotrazione nel nostro Paese sono un *bluff*; intanto perché si riferiscono ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, il che in pratica significa scontare agli autotrasportatori 25 lire al litro nell'anno 2000. Ma la cosa ancor più grave è che da quando è aumentato il costo del prodotto petrolifero lo Stato ha incassato ogni anno 8.000 miliardi in più. Quindi, da un lato concediamo 100 miliardi e dall'altro ne incassiamo 8.000, o per lo meno incassate 8.000 miliardi: questa è la realtà della nostra nazione!

Non ho voluto presentare nessuna proposta per la città di Milazzo, dove c'è una centrale dell'ENEL, dove c'è una raffineria e che teoricamente dovrebbe essere una città turistica, in una regione dove teoricamente dovremmo fare turismo, laddove non abbiamo i depuratori, non abbiamo le autostrade dopo trent'anni, non abbiamo il raddoppio della linea ferrata e abbiamo aeroporti fatiscenti. Questa è la realtà del Sud alla quale spesso la maggioranza cerca di rivolgere la propria attenzione.

Ma vi è di più: viviamo in una nazione dove l'energia costa molto di più rispetto alle altre nazioni. È una cosa inspiegabile: dovremmo capire perché non possiamo avere le centrali nucleari, mentre l'ENEL deve comprare il nucleare dalla Francia, dove è socia per un terzo, e rivendere l'energia elettrica a un prezzo più caro ai commercianti, agli artigiani, a tutti gli italiani, comprese le casalinghe.

Nel Sud – l'ultima notazione e poi concludo, Presidente – non solo mancano tutte queste infrastrutture; ciò che è più grave è che ogni volta che si parla del Sud, della Calabria, della Sicilia e della Puglia, qualcosa non va: i casinò sono ammessi in tutto il resto d'Italia, ma nel Meridione c'è il pericolo del riciclaggio!

Ora, Presidente, credo che un Governo che voglia prestar attenzione al Sud, dovrebbe sottrarre, alla criminalità la manodopera, la quale, se non trova collocazione presso lo Stato o l'impresa, è costretta a rivolgersi alla criminalità.

Io credo che in questo momento dovremmo prestare attenzione al Sud. Mi auguro che i colleghi, soprattutto quelli meridionali, possano apprezzare l'emendamento presentato dal senatore Centaro e votare a favore.

Signor Presidente, all'aeroporto di Catania c'era un cartello bellissimo rivolto ai parlamentari: «Se siete stati a Roma inutilmente, anche il vostro ritorno sarà inutile». Io ritengo che parecchi colleghi della maggioranza dovrebbero abbassare gli occhi davanti a quel cartello. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 27.1023, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, fino alle parole: «dell'Isola».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 27.1049.

Metto ai voti l'emendamento 27.1024, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1025, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1026, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1027.

MINARDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e per sottolineare che prendiamo atto che sia il Governo che il relatore non tengono in considerazione l'agricoltura nel nostro Paese, non vogliono dare nemmeno cittadinanza onoraria. Diciamo questo ai cittadini che lavorano nelle campagne, perché l'agricoltura ormai è finita e voi non la prendete in considerazione.

Per questo motivo, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Minardo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1027, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Senatore Scivoletto, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 27.1028/1?

SCIVOLETTO. Signor Presidente, abbiamo risolto il problema. Ritiro l'emendamento 27.1028/1, così come proposto dal rappresentante del Governo e, d'intesa con il senatore Bonavita, propongo la presente riformulazione dell'emendamento 27.1028 che sottoscrivo.

Poiché si tratta – come evidenziato dal sottosegretario D'Amico – di una riformulazione normativa in coerenza con il recente decreto-legge fiscale, praticamente si deve riformulare il primo periodo nel seguente modo: «Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale riformulazione.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, la formulazione proposta dal senatore Scivoletto è quella già adottata nel decreto-legge. Ciò non comporta alcun onere, essendo stimati gli oneri sulla base dello stesso calcolo. Così come riformulato è senza alcuna copertura in quanto non necessaria ed il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Accantoniamo momentaneamente la votazione dell'emendamento 27.1028/1 in attesa che il senatore Scivoletto faccia pervenire agli uffici il testo riformulato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1029.

MANFREDI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manfredi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1029, presentato dal senatore Manfredi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1030, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1031, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1032, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1033, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1034, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1035, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1036.

PIREDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento poiché si muove nella logica di diminuire il tasso di inquinamento, anche se, perseguendo l'obiettivo del disinquinamento, avremmo dovuto vietare l'uso dell'olio combustibile denso o cosiddetto pesante. Tuttavia, dal momento che esso è normalmente usato, la correzione con biodiesel dal 25 al 30 per cento diminuisce comunque l'inquinamento causato dall'utilizzo di questo prodotto.

Nell'emendamento 27.1036 è altresì specificato: «Conseguentemente all'articolo 60, sopprimere il comma 14.», il che può essere anche una cosa utile, ma sulla quale credo ci sia tempo per riflettere visto che si riferisce agli anni futuri.

Chiedo, inoltre, di aggiungere la mia firma anche agli emendamenti 27.1041 e 27.1042. In merito a quest'ultima proposta emendativa intendo rilevare un fatto che continua a ripetersi nonostante l'attuazione dei trattati. L'emendamento 27.1041 si riferisce in maniera specifica al trattato di Amsterdam che riguarda però tutte le isole dell'Unione europea, non soltanto la Sicilia. Per questo motivo mi auguro che qualora il Senato approvasse tale proposta emendativa alla Sicilia vengano aggiunte anche le altre isole italiane. Preannuncio, dunque, che voterò a favore di questo emendamento.

Chiederò successivamente la parola quando si passerà ad esaminare l'emendamento 27.1047 riguardante l'argomento della pesca.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, chiedo ai presentatori dell'emendamento di poter aggiungere la mia firma e quella della senatrice Thaler Ausserhofer.

Inoltre, intendo precisare che la esterificazione prevista è solo uno dei sistemi e che il biodiesel potrebbe funzionare anche senza esterificazione. In un secondo momento, dunque, dovremo valutare anche il procedimento senza esterificazione.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, sono tra i più convinti assertori della lotta all'inquinamento atmosferico tant'è che sono stato presentatore e sostenitore dell'emendamento sul biodiesel. Ma qualora approvassimo l'emendamento ora in discussione provocheremmo soltanto un guazzabuglio legislativo perché esso è in evidente contrasto con quello precedentemente approvato, nonché peggiorativo.

Per questo motivo invito i presentatori dell'emendamento 27.1036, che sulla lotta all'inquinamento la pensano come il sottoscritto, a ritirarlo o comunque a fare in modo che esso non venga approvato perché costituirebbe una norma in contrasto con un'altra più avanzata, precedentemente approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1036, presentato dal senatore De Luca Athos e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1037, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1038.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1038, presentato dai senatori Stiffoni e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1039, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1041.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, intendo svolgere una dichiarazione di voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 27.1041, meravigliandomi di come coloro che difendono l'ambiente e che intitolano il proprio partito alla difesa dell'ambiente non abbiano speso una parola in favore di questo emendamento che destina una minima parte delle accise ai comuni per piani di disinquinamento e risanamento ambientale, in relazione alla presenza di impianti di estrazione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali. Non si tratta di un minor introito ma della destinazione agli enti locali per questo tipo di piani di una certa percentuale dell'accisa.

Chiedo inoltre che la votazione di questo emendamento sia effettuata mediante procedimento elettronico.

BUCCIERO. Bravo!

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, anche noi in Sardegna abbiamo un caso di ambiente fortemente compromesso dalla presenza di una raffineria. Abbiamo quindi interesse rilevante all'approvazione dell'emendamento in

esame per cui chiedo di aggiungere la mia firma, oltre a ribadire il mio voto favorevole.

MINARDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Minardo, non posso concederle la parola avendo già parlato il senatore Centaro per il suo Gruppo.

MINARDO. Intendo aggiungere solo la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Bisogna essere tempestivi. Durante gli intervalli si può tranquillamente controllare quanti sono gli emendamenti non sottoscritti dal singolo senatore e comunicare agli Uffici di aggiungere la firma. Chiederò poi al primo firmatario se è d'accordo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1041, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1042, sul quale era stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1042, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1043, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 27.1044, presentato dal senatore Castellani, è stato accantonato.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, intende fare una dichiarazione di voto su cosa?

PETTINATO. Signor Presidente, era mia intenzione svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento 27.1041.

PRESIDENTE. Oramai, senatore Pettinato, l'emendamento 27.1041 è stato esaminato.

PETTINATO. Lo so, signor Presidente, ma abbiamo tentato inutilmente di attirare la sua attenzione senza riuscirci.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio di Segreteria di collaborare con me per vedere meglio.

PETTINATO. Perfetto, signor Presidente, ma alla prima occasione vorrei precisare le ragioni per cui non abbiamo votato quell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, avrà occasione di intervenire.

PETTINATO. Signor Presidente, le sto chiedendo di avere ora l'occasione.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, ha facoltà di intervenire.

PETTINATO. Signor Presidente, vorrei dare conto, anche rispondendo al senatore Centaro che ha rivolto in questo senso un invito specifico, della ragione per cui non abbiamo votato quell'emendamento.

Innanzitutto non lo abbiamo votato perché devono essere le aziende a pagare i danni che apportano al territorio con l'inquinamento, non li possiamo scaricare sulla collettività; in secondo luogo, perché proporre soluzioni di questo genere, senza porsi seriamente il problema della permanenza sul territorio di tali industrie, significa semplicemente chiedere le tangenti sulla gente che muore.

Questo è il significato che assume ed è questa la ragione per la quale non abbiamo votato l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Il senatore Minardo ha chiesto di poter apporre la firma sull'emendamento 27.1028 nel nuovo testo proposto dal senatore Scivoletto, che prevede che: «il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa», che è stato già oggetto di approvazione da parte di quest'Aula, senatore Scivoletto, in occasione del decreto-legge in materia.

SCIVOLETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su tale emendamento è stata aggiunta la firma dei senatori Minardo ed Erroi.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, noi vogliamo firmare questo emendamento – il senatore Scivoletto ha dato già il suo consenso – perché la sua approvazione restituirà competitività alle aziende e salvaguarderà produzione ed occupazione in un settore agricolo che è fonte trainante dell'economia meridionale.

PRESIDENTE. Su questo emendamento – chiedo l'ausilio sia del relatore che del Governo – non ci dovrebbero essere problemi di copertura perché, in occasione della conversione in legge del decreto-legge, c'è stata l'approvazione sia del relatore che del Governo.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente, perché la quantificazione era fatta con riferimento al gasolio utilizzato nella coltivazione sotto serra.

PRESIDENTE. Metto ai voti... (*Il senatore Cusimano richiama insistentemente l'attenzione del Presidente*).

CUSIMANO. Presidente, Presidente...

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, siamo in fase di votazione.

CUSIMANO. Presidente, ho alzato la mano più di una volta per chiedere di poter intervenire. Ho cercato ripetutamente di richiamare la sua attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, vuole aggiungere la sua firma a questo emendamento?

CUSIMANO. No, volevo intervenire.

PRESIDENTE. Dovete darmi un aiuto (*Il Presidente si rivolge al banco della Presidenza*) e collaborare con me. Dovete stare attenti e vedere i senatori che chiedono la parola.

Voglio essere severo, ma non posso esserlo se un senatore dice di aver alzato più volte la mano per poter intervenire ed io non l'ho visto.

CUSIMANO. Presidente, l'ho chiamata più di una volta.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, non l'ho sentita.
Ha facoltà ora di intervenire.

CUSIMANO. Signor Presidente, poiché questa norma è stata già votata da Alleanza Nazionale durante il dibattito sul decreto-legge e quindi abbiamo dato la nostra adesione sia in Commissione agricoltura che in Aula, annuncio che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore.

Firmare o non firmare un emendamento non ha senso. Si tratta dell'espressione del voto, perché votiamo una norma che è stata già votata. Il Governo doveva prevedere nella finanziaria la norma inserendo il concetto «sotto serra», cosa che non a fatto. (*Applausi del senatore Reccia*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1028 (Nuovo testo), presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1045, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.1046, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1047.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, ho già illustrato questo emendamento. Si tratta di un intervento a favore dei lavoratori e delle attività della pesca; chiediamo l'emanazione di un decreto da parte del Governo finalizzato a consentire che per le quote di aumento del gasolio eccedenti il valore di 400 lire al litro intervenga il Governo, per favorire la pesca.

Dichiaro che il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore di tale emendamento e chiedo che tale votazione venga effettuata mediante il procedimento elettronico.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, chiedo che venga aggiunta la firma dei componenti del Gruppo Forza Italia all'emendamento 27.1047, sul quale dichiaro il voto favorevole.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, anch'io voglio aggiungere la mia firma a tale emendamento e sottolineare l'assoluta urgenza di venire incontro alle esigenze dei lavoratori della pesca, che sono vittime di una concorrenza senza termine da parte delle marinerie extraeuropee. Questi lavoratori, pertanto, vanno sostenuti in modo assoluto e rilevante, altrimenti resteranno in grave crisi e noi continueremo ad essere vittime di importazioni a bassi costi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento

27.1047, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «per l'attività della pesca».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 27.1047 e l'emendamento 27.1050.

Metto ai voti l'emendamento 27.1048, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'accoglimento da parte del Governo, gli ordini del giorno nn. 8 (Nuovo testo) e 10 (Nuovo testo) non saranno posti in votazione.

Poiché sono stati accantonati alcuni emendamenti, per ora non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 27.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.0.1000.

MINARDO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Minardo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.0.1000, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 28.1000.

PERUZZOTTI. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

MORO. Do per illustrati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 28.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.0.1000.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.0.1000, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.0.1001.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.0.1001, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.0.1002.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, questo è un emendamento che non comporta dei costi perché, a parità di gettito, intende far sì che le imposte relative al gas metano siano equiparate su tutto il territorio nazionale. Oggi c'è chi paga di più e chi paga di meno; il risultato finale comporta un certo ammontare di tale imposta, che noi vogliamo sia equamente distribuita su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, preannunciando il voto favorevole della Lega a tale emendamento, chiedo anche la votazione nominale a scrutinio simultaneo dello stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.0.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti a mia firma.

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 29.0.1001, facendo innanzi tutto presente che esso contiene un errore di stampa: dopo la parola «trasporto» va aggiunta infatti la parola «pubblico».

Questo emendamento trova la sua giustificazione in quanto da sempre andiamo sostenendo in quest'Aula, e cioè il problema dei disabili dovrebbe innanzi tutto diventare un problema di cultura. A me sembra che, al di là della cultura, il problema sia invece sempre e comunque di propaganda elettorale. Credo non vi sia nessuno tra i presenti in quest'Aula che almeno una volta in passato – e sicuramente ciò avverrà numerose volte in occasione della prossima campagna elettorale – recandosi ai dibattiti ed ai convegni organizzati dalle associazioni per i disabili, non si sia «strappato i capelli» – chi li ha – o le vesti – che abbiamo tutti – giurando e spergiurando sul proprio interesse per il problema dei disabili. La verità è che, al di là delle buone intenzioni e promesse (la prima Conferenza nazionale sui problemi dell'*handicap* svoltasi un anno fa a Roma, ne è la dimostrazione: è stato fatto anche un bel volume di circa 100 pagine, pieno di promesse che però non sono mai state realizzate), questo problema non risulta mai veramente preso in considerazione nelle sedi istituzionali.

In quest'Aula in questi giorni, anche pochi minuti fa, si è sottolineato il giusto diritto degli agricoltori ad avere il carburante agricolo ad un prezzo ridotto in quanto esso serve a chi coltiva la terra. È stato altresì sostenuto, giustamente, il diritto dei pescatori ad avere il carburante per i loro natanti ad un prezzo ridotto perché esso serve allo svolgimento della loro attività. Ma poi tutti dimentichiamo che per i disabili l'autovettura è stata riconosciuta come un ausilio indispensabile per potersi muovere sul territorio, e quello della mobilità sul territorio è un diritto riconosciuto dalla Costituzione a tutti i cittadini. Però, il fatto che sia scritto nella Carta fondamentale non significa che sia effettivamente possibile per tutti, per-

ché i mezzi pubblici non permettono ai disabili di muoversi, e allora questi cittadini ancora una volta si trovano di fronte alla contraddizione rappresentata da chi dice di volersi occupare dei loro problemi e poi di fatto non fa nulla per agevolarli, secondo le pari opportunità che gli stessi chiedono.

Il problema infatti è proprio quello delle pari opportunità, non di privilegi o di Stato assistenziale. Nel momento in cui si chiede la riduzione del prezzo della benzina di 500 lire al litro per gli autoveicoli destinati al trasporto dei disabili, penso si chieda il riconoscimento di un diritto e non di un privilegio. Dire di no a questo emendamento, significa rinnegare tutto quello che si afferma qui dentro quando si affronta a parole questo problema e tutto quello che si dice quando si va a parlare con loro.

Richiamo dunque l'attenzione del relatore e del Governo su questo problema che penso vada affrontato e risolto. Ridurre di 500 lire al litro il costo del carburante per gli autoveicoli sia privati che pubblici destinati al trasporto di disabili, significa semplicemente riconoscere un diritto di questi ultimi, non fare un'operazione di beneficenza o stabilire un nuovo privilegio per una categoria che – lo ripeto per l'ennesima volta – non chiede privilegi ma semplicemente il rispetto della sua condizione e di essere messa in una situazione di pari opportunità con tutti gli altri.

Avviso fin d'ora che al momento del voto su questo emendamento chiederò la votazione con il sistema elettronico anche perché, così come è stato detto per altri emendamenti e per altri argomenti, sarà cura di Alleanza Nazionale, nel caso in cui, dando ancora una volta dimostrazione di ottusità nei confronti di questa categoria, l'Aula dovesse decidere di respingere l'emendamento, far pervenire a tutte le associazioni di disabili questo risultato perché sappiano, quando tutti andremo a chiedere tra pochi mesi il voto, chi è che li prende in giro e chi invece ritiene che i loro problemi siano anche un problema del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, vorrei comprendere l'esatta dizione del suo emendamento. Si deve intendere: «autoveicoli destinati esclusivamente al trasporto»?

BONATESTA. Esatto.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, vorrei chiedere ai colleghi di Alleanza Nazionale di apporre la mia firma e quella dei senatori Leoni, Wilde, Stiffoni, Manara, Moro e Rossi al loro emendamento.

DONDEYNAZ. Gli emendamenti 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 2) e 29.1017 si prefiggono di realizzare un equilibrio tra gli interventi fiscali già disposti per il gasolio e per il GPL e quelli relativi al gas metano, nelle aree già individuate da precedenti leggi che riguardano le zone montane previste nelle tabelle E ed F indicanti il rapporto gradi-giorno e dove questi prodotti coesistono e possono essere entrambi utilizzati.

L'accoglimento di tali emendamenti, inoltre, eviterebbe una possibile distorsione del mercato e un incentivo a sostegno di una linea perseguita anche dal Governo regionale.

LAURO. Signor Presidente, è bastata una breve interruzione di attenzione a far cancellare le isole minori, facendo rimanere soltanto le comunità montane. Poiché il Governo ha dichiarato l'intenzione di voler inserire nel provvedimento le isole minori, potrei eventualmente trasformare l'emendamento 29.1018 in un ordine del giorno. In caso di parere contrario, insisto, ovviamente, per la votazione dell'emendamento 29.1018.

DE CAROLIS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 29.1019.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, voglio specificare e ricordare che nella legge finanziaria relativa al 1998 è stato inserito un credito d'imposta per il gasolio nelle zone montane onde alleggerire il costo del riscaldamento in aree molto svantaggiate e fredde.

Di pari passo, si è reintrodotta il credito d'imposta per il periodo ottobre-dicembre, anche nel decreto approvato in materia nello scorso mese di novembre.

Con la finanziaria al nostro esame si prolunga il periodo in questione dal 1° gennaio al giugno 2001.

Nella finanziaria del 1998 e nel decreto approvato in novembre si è contemporaneamente previsto il credito d'imposta per le imprese di teleriscaldamento alimentate con biomassa onde renderle concorrenziali proprio in queste zone molto svantaggiate.

Gli emendamenti 29.1020 e 29.1021 tendono ad introdurre in finanziaria il prolungamento del credito d'imposta per rendere concorrenziale l'utilizzo della biomassa per il riscaldamento, dal momento che vi sono famiglie che cercano risorse alternative al gasolio da riscaldamento, dando così un forte contributo alla tutela dell'ambiente.

Noi riteniamo che la politica ambientale debba essere incentivata e portata avanti, e gli interventi proposti sono concreti e si muovono proprio in tale direzione. A mio giudizio, dobbiamo offrire la possibilità a queste famiglie che cercano di trovare delle alternative al gasolio di muoversi in una realtà concorrenziale.

Per questo motivo, chiedo che anche nella finanziaria in discussione sia reintrodotta la possibilità del credito d'imposta per le imprese di teleriscaldamento alimentate con biomassa.

CAMBER. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 29.1022.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 29.1000 al 29.1015.

Per quanto riguarda l'emendamento 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 2), il problema sollevato dal senatore Dondeynaz ha un fondamento, che mi è stato illustrato. Devo osservare che il testo, così com'è formulato, pone problemi di carattere tecnico e andrebbe valutata in modo migliore l'esigenza di copertura. Se il Governo non fosse in grado di proporre una riformulazione del testo, dovrei chiedere di accantonarlo, trattandosi di un problema molto importante per la Valle d'Aosta che deve assolutamente trovare una soluzione.

Signor Presidente, approfitto di questa occasione per segnalarle la possibilità, quando lo riterrà opportuno, di procedere alla votazione degli emendamenti accantonati sull'articolo 2, in modo da poter poi votare l'articolo.

In merito agli emendamenti 29.1017 e 29.1018 esprimo le stesse considerazioni già evidenziate per l'emendamento 29.1016, mentre per quanto riguarda l'emendamento 20.1019 mi rimetto al Governo.

Anche nel caso dell'emendamento 29.1020 si propone la proroga di una disposizione che, su proposta della senatrice Thaler Ausserhofer, era stata introdotta nella legge finanziaria di due anni fa. In merito a questo emendamento mi rimetto al parere del Governo; se non fosse possibile accoglierlo con questa formulazione e con la proposta di copertura prevista, questo emendamento andrebbe esaminato insieme all'emendamento 29.1016 presentato dal senatore Dondeynaz.

Per l'emendamento 29.1021 valgono le stesse osservazioni espresse per il precedente.

L'emendamento 29.1022 è uguale a quello presentato dal senatore Camerini già accantonato. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 29.0.1000 e 29.0.1001.

In merito a quest'ultimo emendamento, il problema sollevato dal senatore Bonatesta ha un suo rilievo sociale. Osservo però che, così come formulato, l'emendamento pone una serie di problemi applicativi, anche in riferimento alla opportuna proposta di contemplare gli autoveicoli «esclusivamente» adibiti al trasporto dei disabili. In questo caso si interviene sostanzialmente su un articolo relativo alle accise, ma non sarebbe possibile intervenire tramite le accise sui singoli consumatori.

Propongo, quindi, al senatore Bonatesta di ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno che ponga in rilievo la possibilità di individuare, in relazione all'aumento del prezzo della benzina, una modalità di intervento – contributi o altro – in questo settore. Infatti, così come formulato, l'emendamento rischia di essere tecnicamente inapplicabile.

Nel caso in cui il senatore Bonatesta non intenda ritirare l'emendamento il mio parere – ripeto – è contrario, pur condividendone lo spirito.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, il relatore si è rimesso alle valutazioni del Governo in merito ad alcuni importanti emendamenti presentati dai senatori Dondeynaz, Thaler Ausserhofer e Camber.

Se non viene espressa un'assicurazione da parte del Governo, questi emendamenti verrebbero accantonati e l'articolo 29 sarebbe l'ennesimo non posto in votazione.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Purtroppo, signor Presidente, devo addivenire alla proposta di accantonamento degli emendamenti 29.1016, 29.1017 e 29.1020.

Per quanto riguarda l'emendamento 29.1019, sul quale il relatore si era rimesso al parere del Governo, invito i proponenti al ritiro.

In merito ai restanti emendamenti, il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 29.1019 è già stato ritirato.

Senatore Bonatesta, il relatore le ha rivolto un invito a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 29.0.1001. Accoglie questo invito?

BONATESTA. Signor Presidente, ritengo che la proposta del relatore sia l'ulteriore ed evidente dimostrazione della volontà del Governo e della maggioranza – di cui il relatore è il rappresentante – di non affrontare, come sarebbe doveroso, il problema.

È già stato rilevato in altre occasioni, esaminando emendamenti precedenti, che presentare un ordine del giorno in prossimità della scadenza della legislatura non ha alcun significato. Infatti, se è vero, com'è vero, che alcuni ordini del giorno accolti nel corso dell'esame delle leggi finanziarie dell'anno scorso e di due anni fa sono rimasti a tutt'oggi sulla carta, un ordine del giorno accolto a pochi mesi dalla fine della legislatura significherebbe una presa in giro per tutti i disabili, essendo evidente che non potrebbe essere adottato alcun provvedimento, come si richiede. Inoltre, l'accoglimento da parte di Alleanza Nazionale di un invito del genere dimostrerebbe una complicità nel prendere in giro qualcuno.

Noi consideriamo in maniera molto seria questo problema. Pertanto, la proposta che avanziamo è un'altra.

Visto e considerato che finora sono stati accantonati tanti emendamenti, se è vero che il problema è solamente quello di una riformulazione e della copertura finanziaria, chiediamo che anche questo emendamento sia accantonato, che ci sia proposta una riformulazione, però fedele ai contenuti dell'emendamento stesso, e che si proceda poi alla votazione. Se questa nostra proposta non verrà accolta, chiediamo che si voti l'emendamento: ciascuno si assumerà le proprie responsabilità, e proprio per fare in modo che si possano individuare tali responsabilità, chiediamo che la votazione si effettui con il sistema elettronico.

Prima di insistere sul voto dell'emendamento nella formulazione attuale, vorrei però sentire dal Governo se è disponibile all'accantonamento

per dimostrare che vuole effettivamente risolvere il problema. Vedo però che il relatore già fa cenno di no con la testa: si proceda allora direttamente al voto con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Però il relatore un'apertura l'aveva dimostrata.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, non posso accettare le motivazioni con cui il senatore Bonatesta rifiuta la trasformazione in ordine del giorno di questo emendamento. Ricordo che sia in questa legge finanziaria, sia nel collegato fiscale, sia nelle precedenti leggi finanziarie, sia nella legge sull'assistenza, sono state affrontate le problematiche sollevate con questo emendamento, in una dimensione maggiore che negli ultimi dieci anni.

Contesto che si possa intervenire con un contributo di 500 lire a litro in modo differenziato per il trasporto delle persone disabili: con questa impostazione ricondurremmo le persone disabili in un ghetto, come se tutte fossero bisognose di un intervento aggiuntivo da parte dello Stato. Con le leggi che abbiamo approvato le abbiamo rese protagoniste, soggetti attivi. In alcuni casi potrà anche prevedersi un intervento di questo tipo, ma non con la forma qui proposta.

Quindi confermo la mia contrarietà, se non verrà accolto l'invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sì, però non facciamo uno scambio di dichiarazioni. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Prendo atto di quanto ha detto il relatore. A nome di Alleanza Nazionale e in modo ufficiale assumo l'impegno che il prossimo Governo della Casa delle libertà risolverà, come chiediamo noi, il problema dei disabili. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD*).

PRESIDENTE. Quindi rinviemo alla prossima legislatura? Auguriamoci di essere presenti tutti nella prossima legislatura! (*Generali applausi*).

Metto ai voti l'emendamento 29.1000, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.1003, presentato dai senatori Moro e Rossi, identico agli emendamenti 29.1004 e 29.1005, presentati dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.1006, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 29.1007.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 29.1007, presentato dai senatori Rossi e Moro, fino alle parole: «50 per litro».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano conclusi la restante parte dell'emendamento 29.1007 e gli emendamenti 29.1008 e 29.1009, presentati dal senatore Maceratini e altri senatori, 29.1010 e 29.1011, presentati dal senatore Moro e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 29.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1013, identico all'emendamento 29.1014.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, vuole raggiungere i 200 presenti? Prima eravamo 199!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.1013, presentato dai senatori Moro e Rossi, identico all'emendamento 29.1014, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1015, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 29.1016 e 29.1017 sono stati accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1018.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare – ma l'ho già fatto – la richiesta di aggiungere la mia firma all'emendamento in esame e anche per fare una considerazione che vale in quasi tutte le circostanze.

Nel Trattato di Amsterdam è stato sottolineato, da parte dei quindici dell'Unione europea, l'esigenza che i Governi dei vari Stati adottino provvedimenti per i territori ultraperiferici e soprattutto per le isole. Risulta che anche al vertice di Nizza di alcuni giorni fa sia stata ribadita l'esigenza di prestare particolare attenzione ai problemi delle isole, specialmente quelle minori.

Per questo motivo, ho chiesto di sottoscrivere l'emendamento 29.1018 ed annunzio il mio voto favorevole.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 29.1018 ci trova d'accordo e chiedo che venga apposta la firma dei senatori della Lega presenti in Aula, quindi del sottoscritto, nonché dei colleghi Stiffoni, Wilde, Leoni, Moro, Rossi, Antolini e Dolazza. (*Applausi del senatore Lauro*).

GERMANÀ. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento.

D'URSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, volevo anch'io apporre la firma all'emendamento 29.1018, anche in linea con quanto avvenuto l'anno scorso, quando si prevedevano 100 lire di detrazione ed erano incluse anche le

isole minori. Vi è stata forse una svista in questa finanziaria. (*Applausi dei senatori Iuliano e Lauro*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.1018, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 29.1019 è stato ritirato e che gli emendamenti 29.1020, 29.1021 e 29.1022 sono stati accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 29.0.1000, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.1001.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bonatesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.0.1001 (Testo corretto), presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

CARPINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole sull'articolo 29 ma, soprattutto, per avanzare una proposta che rappresenterebbe una sorta di coordinamento.

PRESIDENTE. Non metteremo in votazione l'articolo 29 perché vi sono molti emendamenti accantonati. Mi auguro che nella mattinata di domani le riserve siano sciolte.

CARPINELLI. Considerato il fatto che si tratta di una sorta di coordinamento, vorrei sottoporre la mia proposta all'attenzione dell'Aula. Propongo di aggiungere al comma 3 dell'articolo 29 che recita «...ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale», le parole: «anche se essa non ricade nella zona climatica E» per evitare che possano godere dei benefici soltanto quelle frazioni laddove è ubicata la casa comunale. Potrebbe verificarsi, infatti, il caso che la casa comunale sia in pianura, mentre le frazioni si trovano in montagna.

Si tratta, quindi, di un chiarimento che servirebbe a dare maggiore certezza al testo legislativo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

BISCARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI. Signor Presidente, mi associo alla proposta del senatore Carpinelli.

PRESIDENTE. Quando ci arriveremo lei si assocerà e noi terremo conto della sua segnalazione. Oggi, però, non sono in grado di mettere in votazione questo articolo. Lo dico senza entusiasmo.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, su cui sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti presentati dai senatori Maceratini e Vegas si danno per illustrati.

CARPI. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 30.1004, che del resto è l'unico che ho presentato in Aula, perché mi sembra di rilevante importanza dal punto di vista delle politiche industriali.

Già la Camera dei deputati ha introdotto un provvedimento positivo di agevolazione fiscale, venendo incontro alle esigenze delle aziende energivore. La Camera però ha introdotto una norma che limita l'intervento soltanto ad alcune grandi aziende. Ora, sappiamo che nel nostro Paese esistono importanti comparti industriali – penso, ad esempio, a tutto il settore dei laterizi e a quello delle cartiere – di medie e piccole dimensioni che sono a loro volta energivore, ripeto, anche se non di grandi dimensioni. Sappiamo che nel nostro Paese l'energia purtroppo costa cara per scelte che abbiamo compiuto: ad esempio, quella relativa al nucleare per cui in Italia non è possibile praticare i prezzi e le tariffe che vengono praticate in Francia. Abbiamo fatto scelte di tipo ambientale rispetto ai combustibili che rendono l'energia più cara, rischiando di mettere fuori mercato settori importanti del nostro sistema industriale. Esiste un altro emendamento presentato dal Gruppo Forza Italia che proporrebbe addirittura di moltiplicare per dodici l'intervento, con una spesa sostanzialmente insostenibile anche se la proposta sarebbe tutt'altro che priva di senso.

Con l'emendamento propongo di passare da 1.200.000 Kw/h mensili a 200.000 Kw/h mensili. Questo andrebbe incontro – ripeto – alle richieste, soprattutto nel settentrione, di compartimenti industriali di grande rilievo.

Mi permetta di concludere, mentre richiamo fortemente l'attenzione del Governo, dicendo che questo emendamento, come ognuno comprende, ha un forte impatto dal punto di vista dell'incentivazione a comparti industriali importanti. Da ultimo una battuta non polemica: interventi di questo tipo, in cui lo Stato sia in grado di mostrare efficacia, incisività nell'intervento anche in zone specifiche del Paese, possono talvolta avere risultati di gran lunga superiori ad astratti dibattiti ideologici sul federalismo o meno. Questo sarebbe certamente un intervento statalista ma io credo graditissimo ai comparti industriali di quelle regioni.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Bonavita e Tirelli.

BETTAMIO. Signor Presidente, colgo l'occasione per illustrare i tre emendamenti da me presentati, due dei quali (il 30.1022 ed il 30.1023) molti semplici. Come lei sa, abbiamo abolito il nuovo sistema tariffario per le tariffe speciali agricole. Con questi due emendamenti intendiamo

quindi diminuire il carico d'imposta per il settore agricolo al fine di compensare l'introduzione del nuovo sistema tariffario.

Intendo portare una motivazione tecnica ed una non tecnica per quanto concerne l'emendamento 30.1024. Quanto alla prima, le nuove modalità di gestione dell'agevolazione per i carburanti agricoli – che avrebbero dovuto essere emanati entro il 29 febbraio 2000 – rischiano di essere emanati a ridosso del nuovo anno con problemi evidenti per le aziende agricole.

Nell'emendamento quindi, oltre a stabilire l'entrata in vigore del nuovo sistema al 1° gennaio 2002 appunto per allentare un po' la morsa, vengono confermate fino al 30 giugno 2001 le aliquote delle accise del 22 per cento per il gasolio agricolo e del 49 per cento per la benzina. Se non facciamo questo, signor Presidente, vi è il rischio che dal 1° gennaio 2001 vengano ripristinate le precedenti accise, del 30 e del 55 per cento.

Un'ulteriore considerazione non di carattere tecnico: in cinque anni di legislatura, nonostante le raccomandazioni della Commissione europea, nonostante quanto scritto nell'Agenda 2000 e quanto raccomandato da tutte le istituzioni internazionali, non abbiamo predisposto neanche un progetto organico per sollevare l'agricoltura italiana.

Siamo intervenuti con provvedimenti a pioggia normalmente *ex post*, per rattoppare cioè guai già provocati, per sanare danni derivanti da varie malattie e calamità di tipo patologico; non abbiamo mai proposto, però, ai nostri agricoltori un progetto nel quale essi si sentissero guidati. Se continuiamo su questa strada saremo, per forza di cose, costretti ad intervenire con piccoli provvedimenti che costano molto senza risolvere niente.

Ho la certezza che l'emendamento in questione non sarà approvato ma ho anche la certezza che in questo modo renderemo un pessimo servizio all'agricoltura.

TAROLLI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo – ai quali chiedo un minimo di attenzione – l'emendamento 30.1027 è interpretativo o di chiarificazione e non comporta, peraltro, oneri.

È teso a chiarire quell'aspetto della legge n. 136 del 1999 che non specifica qual è il criterio sul quale debba essere costruito il sovracanone proveniente dagli impianti di produzione per pompaggio.

In sostanza, la legge n. 136 ha determinato i criteri con cui si stabiliscono i sovracanoni degli impianti elettrici a caduta, ma così come è formulata non ha consentito all'ENEL e alla Federbim, che è l'ente che rappresenta i bacini imbriferi montani, di determinare il coefficiente che provoca poi il sovracanone.

Pertanto, l'emendamento 30.1027 cerca di chiarire nel modo seguente come debba essere indicato tale criterio: mentre per l'acqua in caduta il criterio è determinato dalla potenza nominale media, per l'impianto in pompaggio il criterio viene determinato sulla produzione media risultante dall'effettiva produzione in pompaggio dell'impianto stesso.

Per facilitare l'interpretazione – mi rivolgo sia al Governo che al relatore – ho pronta, se sono d'accordo, una riformulazione dell'emenda-

mento più chiara e più semplice, che porta finalmente a dirimere una questione che già il ministro Nesi ha demandato al consenso tra le due parti, ossia tra la Federbim e la società ENEL, che su di essa hanno convenuto.

Quindi, si tratta di accogliere una proposta che gode del consenso e della fiducia di entrambi i contraenti, che non comporta oneri e che risolve una carenza interpretativa della legge n. 136.

STANISCIA. Do per illustrato l'emendamento 30.1028.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 30.1029.

ROSSI. Anch'io do per illustrato l'emendamento 30.2000.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, intervengo solo per un chiarimento.

L'emendamento del senatore Tarolli è identico ad un emendamento della senatrice Bonfietti e ad uno che io stesso ho presentato. Quindi, in pratica si tratta di tre emendamenti identici nel contenuto e quasi identici nella forma.

Il mio emendamento è l'ultimo e quindi, a questo punto, poiché quello del senatore Tarolli è il primo presentato, se mi è consentito, vorrei ad esso apporre la mia firma, e al momento opportuno ritirare il mio emendamento ed intervenire poi in sede di dichiarazione di voto.

PASQUINI. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 5.

SENESE. Do per illustrato l'emendamento 30.0.1000.

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 30.0.1001.

CABRAS. Anch'io do per illustrato l'emendamento 30.0.1003.

BONFIETTI. Signor Presidente, a questo punto anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento del senatore Zanoletti, perché il suo testo è esattamente uguale a quello che ho presentato.

In sostanza, si vuole che tutti i sovracani provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio siano immediatamente esigibili dagli aventi diritto, che sono i comuni. Si tratta dei sovracani relativi al Bacino imbrifero montano, i cosiddetti canoni BIM. Il debitore è l'ENEL e credo che tale società, con evidente strumentalizzazione, per tutto questo tempo abbia evitato di applicare una norma già esistente, la quale prevedeva il versamento di tali canoni ai comuni dal 1° gennaio 1999.

Voglio concludere il mio intervento affermando che i canoni riguardanti i BIM e quelli riguardanti i rivieraschi impegnano ed interessano ben

14 province e qualche centinaio di comuni. Per questo motivo chiedo che venga approvato questo emendamento.

MONTAGNINO. Signor Presidente, non intervengo per illustrare l'emendamento 30.0.1005, ma per ritirarlo, in quanto esso è già contenuto nel testo approvato in Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.0.1006 si intende illustrato.

CÒ. Signor Presidente, l'emendamento 30.0.1007, che è abbastanza complesso, tende a definire in maniera concreta quali sono i servizi essenziali per i nuclei familiari. In sostanza, proponiamo che i nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore ai 100 milioni annui usufruiscano a prezzo di costo dei beni e dei servizi indispensabili che elenchiamo (a titolo esemplificativo, dirò che si parla di energia elettrica, di gas metano, di distribuzione dell'acqua e di quant'altro). Definiamo il prezzo di costo di tali beni e prevediamo che esso si determina sottraendo dal prezzo comunemente definito di mercato dall'Autorità indipendente la quota finanziaria relativa all'investimento iniziale, gli investimenti successivi e i relativi ammortamenti.

Naturalmente, tale proposta necessita di adeguata copertura finanziaria, che noi abbiamo indicato, e mira ovviamente ad andare incontro alle esigenze delle famiglie meno abbienti.

È possibile, quindi, secondo il nostro punto di vista, determinare un'erogazione di questi servizi cosiddetti indispensabili a prezzi di costo.

Prevediamo poi – e concludo il mio intervento, signor Presidente – che al fine di penalizzare gli sprechi che questa proposta potrebbe determinare è compito dell'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza del CIPE operare una maggiorazione della tariffa da applicarsi sul prezzo di mercato relativamente ai consumi riguardanti questi servizi essenziali.

DONDEYNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, poiché le argomentazioni mi hanno convinto, chiedo che venga aggiunta la mia firma all'emendamento 30.1027, presentato dai senatori Zanoletti e Tarolli, e di conseguenza a tutti gli altri. Faccio mie, pertanto, le argomentazioni di coloro che hanno sostenuto tale emendamento.

PRESIDENTE. Bene, così sarà fatto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 30.1000, 30.1001, 30.1002 e 30.1003. Per quanto riguarda l'emendamento 30.1004, condivido la linea di intervento proposta dal senatore Carpi che amplierebbe il già significativo intervento attuato dal disegno di legge finanziaria e consentirebbe di coinvolgere una platea molto più ampia di impresa; purtroppo, da una verifica svolta in sede tecnica, è risultato che un intervento di questa dimensione costerebbe circa 120 miliardi di lire e, quindi, non ci troviamo nelle condizioni di poterlo accogliere.

Devo chiedere, pertanto, ai presentatori di ritirare tale emendamento o, comunque, devo esprimere un parere contrario in relazione all'impossibilità di trovare una copertura.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 30.1005, 30.1006, 30.1007 e 30.1008 e parere favorevole sull'emendamento 30.1009.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 30.1010, 30.1011, 30.1012, 30.1013, 30.1014, 30.1015, 30.1016, 30.1017, 30.1018, 30.1019 e 30.1020. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 30.1021, salva la possibilità di presentare un ordine del giorno per affrontare la questione. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 30.1022, 30.1023, 30.1024, 30.1025 e 30.1026.

Sull'emendamento 30.1027, mi pare di aver capito dalle argomentazioni del senatore Tarolli che si tratta di una questione accettabile. Tuttavia, mi rimetto al Governo per una valutazione sugli aspetti che non sono in grado di comprendere fino in fondo nella sua componente tecnica. Sottolineo che vi sono anche altri emendamenti, come quelli ad esempio, della senatrice Bonfietti, dello stesso tenore.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 5. Esprimo parere contrario sull'emendamento 30.2000. Sugli emendamenti 30.0.1000 e 30.0.1001, che insistono sullo stesso tema di altri emendamenti, invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno. Diversamente, il parere sarà contrario. Lo stesso vale per l'emendamento 30.0.1002.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.0.1003, proporrei al senatore Cabras di aggiungere, dopo le parole: «di origine nazionale», le altre: «l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente ridurre la previsione di cui all'articolo 32 di 1,5 miliardi». Noto peraltro che l'Annesso IV già riporta questa formulazione.

Anche per l'emendamento 30.0.1004, identico al 30.1027, mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 30.0.1006 e 30.0.1007.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 5 porta anche la mia firma, ma per correttezza devo far presente che non può che trattarsi di un errore di stampa, perché io non l'ho mai firmato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore, il quale si era poi rimesso al Governo per gli emendamenti 30.1027 e 30.0.1004. Ebbene, il parere su questi due emendamenti, tra loro identici, è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1002.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, è inutile che questo Parlamento vari delle leggi se poi queste puntualmente vengono disattese. La legge n. 97 del 1994 sulla montagna, non solo tracciava delle linee guida, ma intendeva anche dare dei segnali precisi alla popolazione che la abita. Il CIPE avrebbe dovuto emanare dei regolamenti, ma ciò non è avvenuto, e questo a distanza di quasi dieci anni.

Ricordo che nel 1996 venne approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adottare misure per queste aree. Quelle misure, tuttavia, non sono ancora state adottate. Questo la dice lunga sulla fine che fanno gli ordini del giorno – sui quali talvolta si accendono anche dei dibattiti – che sono destinati, perlopiù, a rimanere lettera morta.

Questo nostro emendamento tende a far sì che ci sia l'esenzione di imposta erariale sul consumo di energia elettrica per i comuni inferiori a 5.000 abitanti. Non è una norma che stravolge il bilancio dello Stato. Faccio appello al relatore e al Governo affinché rivedano la loro posizione per far sì che questa norma e soprattutto gli intendimenti che erano sottesi all'approvazione della legge sulla montagna siano finalmente attuati e che quella legge trovi applicazione almeno in questa parte, visto che per tutto il resto è rimasta lettera morta ed è utilizzata soltanto per lo stanziamento

di un fondo che serve a mantenere qualche burocrate in qualche ufficio all'interno delle comunità montane. (*Applausi dal Gruppo LFP*).

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 30.1002 è stata richiesta la votazione elettronica.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.1003 fino alle parole: «superiori a», identica alla prima parte dell'emendamento 30.1004.

C'è un invito del relatore a ritirare l'emendamento 30.1004. Senatore Carpi, cosa intende fare?

CARPI. Signor Presidente, con molto rammarico preferisco ritirare l'emendamento per evitare di costringere la maggioranza, visti i pareri del Governo e del relatore, ad un voto negativo su una proposta di politica industriale che avrebbe credo qualificato la finanziaria.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento a nome del Gruppo che rappresento e su di esso chiedo la votazione con procedimento elettronico e nel contempo chiedo scusa al collega Carpi, perché non è nostra intenzione metterlo in difficoltà, ma questo emendamento va nell'interesse delle medie imprese e quindi ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Vediamo che l'imprescindibile è una filosofia.

TURINI. Aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.1003 fino alle parole: «superiori a», presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n.4885

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento nonché l'emendamento 30.1004, presentato dal senatore Carpi e da altri senatori, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 30.1005, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole «consumi relativi».

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento nonché gli emendamenti 30.1006 e 30.1008.

Metto ai voti l'emendamento 30.1007, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1009, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

È approvato.

PERUZZOTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Comunque, senatore Peruzzotti, la differenza di voti è tra 149 e 27!

Metto ai voti l'emendamento 30.1010, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1011, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 30.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole:«per metro cubo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.1012 e gli emendamenti 30.1013 e 30.1014.

Metto ai voti l'emendamento 30.1015, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1016, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1017, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1018, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1019, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1020, presentato dal senatore Mace-ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Cusimano, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 30.1021 in un ordine del giorno?

CUSIMANO. Signor Presidente, accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n.549 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 30.1022, presentato dal senatore Betta-mio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1023, presentato dal senatore Betta-mio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1024, presentato dal senatore Betta-mio e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 30.1025 è precluso a seguito della reiezione dell'e-mendamento 30.1020.

L'emendamento 30.1026 è identico all'emendamento 30.1020, che è stato respinto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1027.

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, ricordo che l'emendamento 30.1027 è stato presentato per fare chiarezza interpretativa su una norma, ponendo così fine a una contesa che dura da troppo tempo e rendendo finalmente giustizia a una serie di comuni e di territori, indubbiamente collocati in zone deboli e svantaggiate.

Ribadisco che si tratta di una norma interpretativa che non prevede oneri aggiuntivi sulla quale il relatore si è rimesso al Governo, che ha espresso parere favorevole e spero vivamente che l'Assemblea la approvi.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bonfietti, Andreolli e Turini hanno sottoscritto l'emendamento 30.1027.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, vorrei che l'Assemblea prestasse attenzione all'emendamento 30.1027, sottoscritto da più senatori, che nasce dal grido di dolore di tutti i comuni italiani.

Tale emendamento riguarda tutte le zone d'Italia, non è logistico ma concerne tutti i comuni d'Italia che producono energia elettrica e che quindi hanno sul loro territorio impianti per la produzione di energia elettrica. La proposta in esame nasce dal fatto che l'ANCI si è rivolta a tutti i parlamentari per segnalare i termini di una contesa con l'ENEL che stupisce perché l'ENEL...

MORANDO. Perdiamo la causa! Abbiamo già detto che votiamo a favore!

PELLICINI. Va bene, ma una volta tanto che abbiamo ragione non ci fate parlare? È veramente il massimo!

MORANDO. Ho capito, però!

PELLICINI. Per carità, per non disturbare il collega Morando, che evidentemente è in tutt'altre faccende affaccendato o pensa al dopo e al meglio, insisto nel sottolineare che vi è un accordo unanime dal momento che l'ENEL non sta pagando quanto deve ai comuni, oltretutto anche sotto il profilo dell'ICI. I ricorsi presentati al TAR sono numerosissimi e la situazione creatasi deve trovare una conclusione. Quindi – ripeto – il Parlamento è chiamato all'interpretazione della legge perché si concluda definitivamente la situazione che si è creata.

Pertanto, per conto di Alleanza Nazionale, con un intervento ridotto temporalmente nei termini più brevi possibili per ragioni evidenti, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 30.1027, evitando di chiedere la votazione nominale mediante procedimento elettronico per non far perdere tempo, considerato altresì l'unanime accordo.

Grazie signor Presidente, grazie senatore Morando. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo di apporre la nostra firma, se i presentatori lo consentono, all'emendamento 30.1027, in merito al quale dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1027, presentato dal senatore Zanoletti e da altri senatori.

È approvato.

Gli emendamenti 30.1028 e 30.1029 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 30.2000, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Poiché l'ordine del giorno n. 5 è stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Senatore Senese, le è stato rivolto un invito a ritirare l'emendamento 30.0.1000 e a trasformarlo in un ordine del giorno. Intende accogliere tale richiesta?

SENESE. Signor Presidente, accolgo l'invito rivoltomi dal relatore e dal Governo e ritiro l'emendamento per trasformarlo, insieme alla collega Salvato cofirmataria, in un ordine del giorno che «impegna il Governo a promuovere opportune misure finalizzate all'eliminazione di costi impropri e distorsivi della concorrenza all'interno dell'Unione europea attualmente gravanti sulle imprese che impiegano energia elettrica come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'ordine del giorno n.550 testé formulato.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

L'emendamento 30.0.1008 è stato ritirato.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

PERUZZOTTI. Per chiedere la votazione elettronica dell'emendamento 30.0.1001.

PRESIDENTE. Se lo mettessi in votazione renderei debole l'ordine del giorno già accolto dal Governo poiché presumo che l'emendamento non verrà approvato.

Gli emendamenti 30.0.1001 e 30.0.1002, identici all'emendamento 30.0.1000, sono stati ritirati per confluire nell'ordine del giorno n. 550.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 30.0.1001 e chiediamo di aggiungere le firme all'ordine del giorno appena presentato dal senatore Senese.

CUSIMANO. Signor Presidente, anche noi accogliamo questo invito in merito all'emendamento 30.0.1002 e aggiungiamo le nostre firme all'ordine del giorno.

D'ALÌ. Signor Presidente, anch'io chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Senese.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Il senatore Cabras ha presentato un nuovo testo dell'emendamento 30.0.1003. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi nuovamente sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1003 (Nuovo testo), presentato dal senatore Cabras.

È approvato.

Gli emendamenti 30.0.1004 e 30.0.1005 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.1006.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo emendamento che propone il massimo ribasso ai nuclei familiari composti da persone portatrici di *handicap*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.1006, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1007, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

AZZOLLINI. L'emendamento 31.1000 si illustra da sé.

ROSSI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 31.1001. In questi cinque anni di Governo della sinistra, non solo è stata inasprita la pressione fiscale, ma sono state anche aumentate le tariffe dei servizi pubblici; fra queste, la tariffa dei servizi di scuolabus. Il Governo per sanare il bilancio statale anziché tagliare le spese ha applicato l'IVA sui servizi di scuolabus, che precedentemente ne erano esenti. Poiché adesso, come dice il Governo, ci troviamo nella possibilità di distribuire un *bonus* derivante da una eccedenza di entrate fiscali, sarebbe giusto ripristinare le condizioni preesistenti, esentando dall'IVA i servizi di scuolabus.

LAURO. Do per illustrato l'emendamento 31.1002.

MORO. Do per illustrato l'emendamento 31.1003.

CIMMINO. Do per illustrato l'emendamento 31.1004.

DE CAROLIS. Signor Presidente, di recente il Parlamento ha approvato una legge molto importante per il termalismo. Questo settore soffre di problemi di ordine istituzionale, finanziario e organizzativo. Con quella legge sono state risolte soprattutto le questioni di natura istituzionale.

L'emendamento 31.1005, che ho presentato, tiene conto della grande risorsa che il patrimonio termale costituisce per l'intera economia del Paese e propone una modificazione, sostanzialmente a costo zero, delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. La sua finalità principale è di agevolare gli investimenti in molte realtà termali, favorendo così l'innalzamento degli *standard* qualitativi delle strutture, in linea con gli obiettivi indicati nella legge approvata.

L'accoglimento di tale proposta consentirà inoltre di eliminare una distorsione, che finisce col penalizzare in maniera precipua il settore termale: essendo il Servizio sanitario nazionale il cliente principale delle aziende termali, l'IVA gravante sulla prestazioni erogate si tradurrebbe di fatto in un ulteriore onere per l'erario. Si tratta quindi di approvare un emendamento che non comporta aggravio alcuno e che dà impulso notevole a tutto il settore del termalismo.

PEDRIZZI. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 31.1006 e 31.1007. Il primo in pratica è identico a quello presentato dal senatore De Carolis: sottolineo l'importanza di concedere questo aiuto per lo sviluppo delle attività delle aziende termali che, come tutti sanno, prima hanno avuto la necessità che si varasse una legge istituzionale, che ha dato sistemazione a tutta la normativa che le riguarda. Ora, quale aiuto concreto, proponiamo che siano approvati questi due emendamenti che vanno incontro all'esigenza di acquisire, ampliare, ristrutturare e rimodernare le aziende termali.

Vorrei poi sottolineare l'importanza dell'emendamento 31.1026, che propone di aggiungere al comma 7: «e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescin-

dere dall'adattamento del veicolo». È una misura che va incontro a questa fascia disagiata di cittadini italiani; ne sottolineo l'importanza, in particolare alla riflessione del Governo e del relatore.

TAROLLI. Gli emendamenti a mia firma sono da considerarsi illustrati.

BONATESTA. Signor Presidente, l'emendamento 31.1026 si riferisce all'articolo 31 che prevede: «Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto». Il testo della finanziaria, al comma 7, stabilisce: «Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con *handicap* psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento».

Cosa prevede l'articolo 8 della legge n. 449 del 1997? Ne leggo solamente una parte: «Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Risparmio la lettura del resto dell'articolo.

Cosa succede, in effetti? La legge, pur sembrando abbastanza chiara, in realtà si presta a differenti interpretazioni sul territorio nazionale: c'è chi la intende estesa anche ai non possessori di patente speciale; c'è chi invece ritiene ancora che il possesso della patente speciale sia uno dei requisiti tali per far rientrare in queste agevolazioni i portatori di *handicap*.

Il Parlamento, quindi anche il Senato, sempre su sollecitazione del Gruppo Alleanza Nazionale, già in passato si è occupato di questo problema e aveva riconosciuto il diritto a questo trattamento particolare a tutti gli invalidi. Però, evidentemente ciò non basta, perché – ripeto – ci giungono segnalazioni per cui non dappertutto viene riconosciuto questo trattamento agli invalidi non in possesso di patente.

Quindi, l'emendamento da noi presentato sta a dimostrare la necessità di un ulteriore chiarimento. Noi chiediamo di aggiungere al comma 7 le parole: «e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo».

Su tale emendamento richiamiamo l'attenzione sia del relatore che del rappresentante del Governo. Ancora una volta ci stiamo impegnando

nel segnalare le necessità di una delle categorie deboli e più bisognose di attenzione. Speriamo che almeno in questa occasione il Governo si dimostri sensibile alle sollecitazioni che gli arrivano dal Gruppo Alleanza Nazionale e che quindi l'emendamento 31.1026 venga approvato.

CURTO. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 31.1011 per rappresentare la necessità che si faccia giustizia di una particolare categoria, quella degli agenti di commercio, per i quali i mezzi di locomozione rappresentano un fattore principale nell'esplicazione della loro attività economica.

In passato, questa categoria poteva godere della completa detrazione riguardante l'acquisto degli autoveicoli e dei carburanti. Dopo fasi abbastanza complesse, all'interno delle quali i vari Governi decisero di operare una stretta totale per determinare l'acquisizione di risorse finanziarie, si arrivò poi ad accettare una detrazione pari solamente al 50 per cento.

Noi riteniamo che questa sia ancora insufficiente. Comprendiamo le esigenze di recuperare risorse da parte dell'erario, però pensiamo che per questa particolare categoria debba essere compiuto un altro passo avanti; e noi chiediamo che sia fatto individuando nella misura dell'80 per cento la detrazione a cui la categoria degli agenti di commercio deve avere diritto. Per questo chiediamo il voto favorevole sull'emendamento 31.1011.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Moro, Zanoletti, Gubert, Manieri, Asciutti, Leoni e Vegas.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 31.1025. Faccio presente che l'abbassamento dell'IVA su questi rifiuti è particolarmente rilevante ai fini dell'incentivazione di una politica di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Il decreto legislativo a cui ci si riferisce recepisce una serie di direttive dell'Unione europea sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. L'abbassamento dell'IVA sui prodotti di recupero, fra l'altro, favorirebbe la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, attraverso la produzione di materia prima da rifiuti la cui utilizzazione come combustibile o altro mezzo di produzione di energia potrebbe essere estremamente utile e interessante.

Tale incentivo, inoltre, provocherebbe un allargamento della base imponibile che potrebbe, a medio termine, compensare le minori entrate e scongiurare le maggiori spese, certe, per lo smaltimento finale, e quindi anche quelle per la tutela ambientale.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Cò e Minardo.

COLLA. Signor Presidente, desidero riformulare l'emendamento 31.2000 in questo modo: «Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

«3-bis. trattamento dei pneumatici usati mediante ricostruzione, ai fini del loro riutilizzo per autovetture e motocicli»;

«8-ter. Per le finalità previste dal comma 7 -bis è autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 2001, 11 miliardi per l'anno 2002 e 8 miliardi per l'anno 2003».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 (v. em. 2.40)».

La riformulazione di questo emendamento ha lo scopo di renderlo conforme all'allegato H della direttiva sull'IVA 77/388 della CEE che, al punto 17, consente la riduzione dell'IVA per i servizi prestati per il trattamento dei residui.

È importante sottolineare come il settore della ricostruzione dei pneumatici rappresenti una risorsa fondamentale per la nostra economia. Inoltre, il principio di salvaguardia ambientale impone di trattare i rifiuti omogenei, e quindi bisogna agevolare il lavoro di coloro che investono in questo settore, attuando una serie di cicli produttivi per il recupero dei materiali singoli. Il pneumatico non è un rifiuto del quale ci si deve disfare, bensì un autentico bene di consumo, idoneo ad essere riparato ed impiegato per l'uso per il quale è stato concepito. Dal punto di vista economico, la ricostruzione dei pneumatici consente di poter riutilizzare gli stessi attraverso l'impiego di costi più bassi e con garanzia di qualità, tant'è che l'Italia contava un numero considerevole di aziende del settore che davano lavoro a ben 5.000 addetti.

Oggi le aziende da 300 si sono ridotte a 150 e l'Italia importa pneumatici nuovi prodotti in Estremo Oriente e nei paesi dell'Est, di scarsa qualità. È nota tanto al Parlamento quanto all'Unione europea e all'ONU l'importanza industriale ed ecologica di allungare il ciclo di vita del prodotto pneumatico. Da parte di tutti ci dovrebbe essere il massimo impegno nel favorire questo tipo di operazione che, oltre a dare vantaggi di tipo ecologico ed economico, crea occupazione e sviluppo tecnologico, consentendo al settore di affrontare il fenomeno della globalizzazione. Quindi, il primo passo da fare riguarda, dal nostro punto di vista, una forma di incentivazione fiscale, attraverso la riduzione dell'IVA dal 20 al 4 per cento, riduzione cui non ostano le disposizioni comunitarie in materia precedentemente citate. C'è da aggiungere anche che una forma di riduzione dell'IVA in questo settore è già stata adottata dall'Irlanda senza che sia stata aperta alcuna procedura di infrazione da parte delle autorità europee.

Concludo chiedendo ai colleghi di riflettere sull'importanza di votare a favore di questo emendamento, che tiene conto sia della tutela ambientale sia delle piccole e medie imprese che operano nel settore della rico-

struzione dei pneumatici, la cui crisi provocherebbe gravi ricadute sotto il profilo occupazionale. Ricordo che questo emendamento ha già avuto parere favorevole anche alla Camera dei deputati. In Commissione, qui al Senato, si è pensato che esso contrastasse con le direttive CEE, ma non è vero. Noi chiediamo tutto questo sulla parte piccola dei prodotti residui, quella che va ricostruita; in questo senso è da intendersi la diminuzione dell'IVA.

FIGURELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 31.0.1000.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, chiedo di parlare sull'emendamento 31.2000, presentato dal senatore Colla.

Non entro nel merito della collisione tra questo provvedimento ad aliquota ridotta e le direttive comunitarie. Voglio invece sottolineare due altri aspetti. In primo luogo vi è un progetto di raccomandazione della Commissione europea tendente ad affermare che la ricostruzione dei pneumatici deve essere incrementata così da fare in modo che in tempi brevi i pneumatici ricostruiti rappresentino circa il 25 per cento delle vendite di gomme di ricambio. Questo perché, a parte l'economicità dei costi, il procedimento applicato ha anche una valenza ecologica molto rilevante: non inquina.

D'altra parte, la Camera dei deputati ha approvato, in sede di discussione, una risoluzione che impegna il Governo ad emanare provvedimenti per favorire la diffusione dei pneumatici ricostruiti. La risoluzione è stata accolta dal Governo, che ha assunto una serie di impegni importanti; in particolare, vorrei sottolineare l'impegno ad emanare direttive ai Ministeri ed agli enti pubblici perché da qui a due anni, entro cioè il 2002, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per la loro flotta utilizzino almeno il 50 per cento di pneumatici ricostruiti.

Da una parte, ci troviamo di fronte ad una raccomandazione della Commissione europea a voler puntare su questo settore; dall'altra, ad una risoluzione adottata dal Governo che, conformemente alla raccomandazione della Commissione europea, si impegna a fare in modo che il 50 per cento dei pneumatici sia costituito da pneumatici ricostruiti.

Concludendo il mio intervento, sottolineo che questo settore riveste una importanza vitale per alcune aree del nostro Paese: segnatamente il nord-Emilia ed il Trentino. Raccomanderei seriamente al Governo, quindi, di attenersi quanto meno all'atteggiamento che ha assunto precedentemente alla Camera dei deputati.

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, condivido le argomentazioni espresse sull'emendamento 31.2000, il cui primo firmatario è il senatore Colla. Ribadisco l'importanza di questo emendamento che riguarda aziende che non solo sono dislocate nel territorio del nord-Emilia, ma anche in quello di Bologna ed, in modo particolare, nella zona di Anagni, dove vi è la più grande azienda del settore, la Marangoni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 31.1000, 31.1001, 31.1002, 31.1003, 31.1004, 31.1006, 31.1007, 31.1009, 31.1010 (Nuovo testo), 31.1011, 31.1012, 31.1013, 31.1014, 31.1015, 31.1016, 31.1017, 31.1018, 31.1019, 31.1020, 31.1021, 31.1022, 31.1023, 31.1024 e 31.1025.

Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 31.1026 sia sostanzialmente superfluo, perché la legge già fa riferimento a tutte le situazioni di *handicap* stabilendo che è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva. Quindi, a mio avviso, non c'è bisogno di questa specificazione. Peraltro, per non riaprire un'altra polemica con il mio cortese senatore interlocutore, preferisco che ci sia una ripetizione nel testo piuttosto che una polemica politica su un tema su cui invece siamo d'accordo. Quindi, esprimo parere favorevole.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 31.1027 e 31.1028. Sull'emendamento 31.2000 informo che l'Ufficio studi del Senato segnala che quella norma che abbiamo rimosso in Commissione presentava problemi di infrazione comunitaria. A tal riguardo mi rimetto, quindi, al Governo per conoscere la sua valutazione.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 31.1029, mentre è favorevole sull'ordine del giorno n. 11.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 31.0.1000 è stato ritirato.

FIGURELLI. Signor Presidente, non l'ho ritirato, ma ho semplicemente detto che lo davo per illustrato.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Figurelli, lei lo reitera.

FIGURELLI. Sì, signor Presidente.

GIARETTA, *relatore*. Sull'emendamento 31.0.1000 mi rimetto al Governo, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 31.0.1001.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei ribadire che anche per il Governo l'emendamento 31.1026 non aggiunge nulla. In sostanza, con la norma introdotta alla Camera dei deputati abbiamo esteso alle menomazioni psichiche le agevolazioni che già si applicavano alle menomazioni fisiche.

In realtà, già l'estensione operata alla Camera dei deputati non era strettamente necessaria, perché nella definizione di *handicap* contenuta nella legge rientravano probabilmente anche le menomazioni psichiche. Abbiamo posto in essere un'aggiunta per chiarire. Quindi, ritornare sulla definizione come richiesto dal proponente mi sembra inutile e non credo che aggiunga danno. In ogni caso, sull'emendamento 31.1026 il Governo si rimette all'Aula.

Il relatore si era rimesso al Governo sull'emendamento 31.2000, che agisce in materia di IVA per i pneumatici. Il Governo, così come si era pronunciato già alla Camera, ritiene che ci sia un contrasto con la disposizione prevista nell'emendamento originario e che quel contrasto con la disciplina comunitaria permanga per effetto della riformulazione proposta in Aula. Quindi, il Governo mantiene il proprio parere contrario.

Vi era poi un'altra remissione al Governo per quanto riguarda l'emendamento 31.0.1000, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per aggiungere che l'emendamento 31.2000 comunque presenterebbe un problema di copertura, perché comporta un costo di circa 8 miliardi all'anno, e non sarebbero accettabili le coperture previste dall'emendamento della Lega.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1000, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1001, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1002.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, si tratta di agevolare sia i nuovi investimenti che il recupero dell'ingente patrimonio architettonico presente in

molte realtà termali, nonché di rimuovere un ostacolo che di fatto impedisce alle aziende termali il ricorso al lavoro interinale.

Per questo motivo il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 31.1002, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori, fino alle parole: «non si applica il disposto del precedente comma 5».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 31.1003, 31.1004, 31.1006 e 31.1007.

Ricordo che l'emendamento 31.1005 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1009.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve dichiarazione di voto su tale emendamento, che propone che vengano poste in detrazione dell'IVA le spese per vitto ed alloggio. Il divieto che oggi vige in Italia contrasta con la regola comunitaria. Ogni volta qui si invocano le direttive comunitarie per non fare qualche cosa; in questo caso, chiediamo che si faccia, perché così è previsto da una direttiva comunitaria e, più precisamente, dalla VI direttiva.

Vorrei chiedere un po' d'attenzione da parte del Governo, perché ci fornisca una risposta esaustiva al riguardo. Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea stabilisce che non è possibile limitare la detrazione di queste spese quando può essere provata l'inerenza all'attività esercitata. In forza di tale sentenza, molti contribuenti potrebbero sollevare il caso presso le competenti commissioni tributarie italiane e sappiamo benissimo che di conseguenza gli uffici si ingolferebbero con i ricorsi, le commissioni non si riunirebbero e «campa cavallo»!

Ciò potrebbe creare un altro caso analogo (che già si è verificato) a quello relativo al rimborso della cosiddetta tassa sulle società.

Visto che il rappresentante del Governo ed il relatore si sono già espressi in senso contrario, chiedo una migliore valutazione di quanto ho esposto e che il parere contrario possa essere riconsiderato.

PRESIDENTE. C'era contrarietà da parte del relatore e del Governo: lei, in sostanza, chiede un ripensamento?

MORO. Chiedo al Governo un ripensamento alla luce di quanto ho dichiarato: c'è la VI direttiva che permette «un tanto».

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, intende confermare il parere già espresso?

(Il sottosegretario D'Amico conversa con il senatore De Carolis).

Senatore De Carolis, la prego: non distraiga il rappresentante del Governo!

MORO. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, chiedo che almeno in queste fasi sia il relatore che il rappresentante del Governo siano lasciati liberi e non tormentati continuamente da pressioni e da distrazioni!

PRESIDENTE. Senatore Moro, questo è auspicabile di norma, però qualche volta può servire anche per ritirare o per avere il favore su qualche emendamento!

MORO. Sarà mia cura venire incontro a questa richiesta, però sono sicuro che il rappresentante del Governo non ha sentito nulla di quello che ho esposto.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di porre attenzione all'emendamento 31.1009, illustrato anche diffusamente da parte del presentatore, senatore Moro.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo conferma l'orientamento negativo e, quindi, esprime parere contrario.

MORO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.1009, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1010 (Nuovo testo).

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Non lo dica con tanta insistenza, usa un tono burbero!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.1010 (Nuovo testo), presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1011, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1012, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1013, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 31.1014.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, si tratta di una dichiarazione di voto contraria. Modificare il decreto per far rientrare certi comuni in una fascia climatica piuttosto che in un'altra mi sembra inopportuno, visto che tale possibilità è già prevista dalla legge. Ogni comune deve infatti attrezzarsi e giustificare che i gradi-giorno attribuiti con il decreto ministeriale non sono corretti. Ci sono tanti comuni che l'hanno già fatto, ricordo, tra tutti, quello di Trento, che è riuscito a dimostrare che ha 3.001 gradi-giorno e non 2.600, a cambiare così fascia climatica e ad entrare a far parte della zona F.

Non ritengo corretto che si possa introdurre il principio che si può modificare il numero dei gradi-giorno in maniera tale da far rientrare determinati comuni in determinate fasce. Lo so che questo oggi come oggi determina la possibilità di essere inclusi o esclusi da certi benefici, tuttavia i comuni hanno già l'opportunità di farlo. Non vi è quindi la necessità di modificare le norme contenute nel decreto originario.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRIGNONE. Signor Presidente, la questione è molto più complessa, sia perché nell'ambito di un comune le frazioni possono chiedere una classificazione diversa sia perché, in ogni caso, questo provvedimento an-

drebbe soprattutto a beneficio dei comuni di area, se non montana, almeno pedemontana, che sono già pesantemente penalizzati dai costi dei combustibili per riscaldamento.

Ritengo quindi che, o una rideterminazione delle misurazioni o dei criteri di attribuzione dei gradi-giorno o un abbassamento della quota, da 3.000 a 2.900, possa essere proposto in forma emendativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 31.1014, presentato dai senatori Zanoletti e Tarolli, fino alle parole: «superiore a 2.900».

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 31.1014 e l'emendamento 31.1015.

Metto ai voti l'emendamento 31.1016, presentato dai senatori Zanoletti e Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1017, presentato dalla senatrice Manieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1018, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1019, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1020, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1021, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1022, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1023, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1024, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1025, presentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1026.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo sia per chiedere che all'emendamento si aggiungano le firme del sottoscritto e dei senatori Preioni, Wilde, Stiffoni, Leoni, Moro, Colla, Rossi, Antolini, sia per chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

VEDOVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDOVATO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.1026, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n.4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1027, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1028, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.2000 (Nuovo testo).

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione, poiché sia il Governo che il relatore hanno espresso parere negativo su questo emendamento e quindi poiché immagino che l'Assemblea stia per bocciarlo, chiedo al Governo – e poi farò una richiesta ai presentatori dell'emendamento – se per caso non intenda, nella misura in cui i presentatori dell'emendamento siano disponibili a ritirarlo, riprendere anche in Senato la risoluzione che ha accolto alla Camera per intensificare l'impiego dei pneumatici ricostruiti.

Ricordo che il Governo si è detto disponibile ad emanare direttive ai Ministeri e agli enti pubblici perché entro il 2002, nell'acquisto dei pneumatici di ricambio per le loro flotte, facciano ricorso almeno per il 50 per cento a pneumatici ricostruiti.

Piuttosto che bocciare una volta per tutte questo emendamento, chiedo ai presentatori se intendono ritirarlo e al Governo – qualora fosse ritirato – se vuol riprendere l'impegno preso alla Camera dei deputati.

COLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLA. Signor Presidente, sono molto contento dell'esito che abbiamo avuto un attimo fa sull'emendamento 31.1026, quando il senatore Peruzzotti ha stravolto la situazione. Quindi, sono molto fiducioso nel Governo, anche perché voglio vedere se il sottosegretario D'Amico si dimostrerà un amico, nel senso che in questo caso ci si mette contro tutte le associazioni ambientali, contro tutti i miei amici Verdi e tutta la Commissione ambiente, compreso il Presidente e anche l'amico D'Urso e la senatrice Mazzuca Poggiolini. A questo punto voglio sperare che vi sia una bella lotta, come è successa prima, la voglio vedere così, variegata.

Chiedo inoltre la votazione con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Che centra la senatrice Mazzuca Poggiolini con i pneumatici?

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Caro Presidente, come sa sono molto sportiva e abile guidatrice da quando avevo 18 anni, quindi da molto tempo.

Voglio dire che questo emendamento è una parte di quello precedente che avevo presentato, relativo a tutti i rifiuti che possono essere reimpiegati con notevole successo sia dal punto economico sia dal punto di vista ambientale. In questo caso vi è anche una questione relativa ad aziende che andrebbero in sofferenza.

Poiché è una disposizione estremamente coerente, soprattutto nella riformulazione e nelle pezze d'appoggio di direttive che il Governo e il relatore non so perché hanno voluto ignorare, perché sono direttive europee e non possiamo stare in Europa quando ci fa comodo e in altri casi no, ma bisogna essere coerenti anche rispetto alla nostra collocazione internazionale e con i comportamenti che da questa ne conseguono, personalmente voterò a favore di questo emendamento, chiedendo ancora una volta al Governo e al relatore di valutarne anche la spesa, in modo da poter magari proporre loro una ulteriore riformulazione che possa essere approvata. Ripeto, intervengo perché questo emendamento è una parte di quello che avevo proposto in senso più complessivo ma che è stato respinto.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea, prima del voto, che il comma 8 dell'articolo al nostro esame è stato l'unico sul quale la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha individuato un chiaro

contrasto con le normative dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva n. 388 del 1977.

Un voto favorevole del Senato non avrebbe seguito in quanto porterebbe direttamente dinanzi alla Corte di giustizia di Lussemburgo. Alla luce di quanto ha ricordato prima il senatore Bettamio circa la politica che l'Unione europea ha avviato in tale direzione e della direttiva che è attualmente in corso, è utile non esprimere un voto sull'argomento.

Nella convinzione che la proposta avanzata dal senatore Bettamio possa essere sostenuta, chiedo al Governo di impegnarsi (così come ha fatto alla Camera dei deputati), per quanto è di sua competenza – ossia per le auto alle sue dipendenze – a procedere nel senso indicato dall'emendamento 31.2000 (Nuovo testo), presentato dai senatori Colla e Moro.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Colla, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.2000 (Nuovo testo), presentato dai senatori Colla e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

PERUZZOTTI. Grazie Senato!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Il Senato si esprime sempre nella sua autonomia. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1029.

DANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 31.1029, sul quale il Governo ha espresso parere contrario ma che, a mio giudizio, è simbolicamente importante visto che oggi gli automobilisti sono vessati da un numero esorbitante di tasse.

Inoltre, l'esosità della tassa del passaggio di proprietà degli autoveicoli usati applicata in Italia non è riscontrabile in nessun altro Paese, europeo e non. In molti casi tale tassa, equivalendo ad un quarto o ad un quinto del valore del bene acquistato, scoraggia il mercato bloccandolo e incide pesantemente sulle spese per l'acquisto.

Considerato poi che la maggior parte degli acquirenti di auto usate non gode, presumibilmente, di rilevanti possibilità economiche, mi domando perché passaggi di proprietà che in altri Paesi costano 20.000 o 30.000 lire debbano costare da noi 1.300.000 lire.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, non possiamo che essere favorevoli all'emendamento 31.1029, tenuto conto di tutte le motivazioni che il collega che mi ha preceduto ha esposto e che condividiamo pienamente.

Se i presentatori lo consentono, tutti i componenti del mio Gruppo aggiungono la loro firma sull'emendamento in questione, chiedendo all'Assemblea un sussulto di responsabilità, considerato che il mercato delle auto usate versa in gravi difficoltà soprattutto e anche perché le tasse di trasferimento della proprietà incidono, talvolta, in misura superiore allo stesso valore del veicolo. Chiedo, pertanto, che si proceda alla votazione nominale mediante procedimento elettronico.

TONIOLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONIOLLI. Signor Presidente, insisto su questo emendamento per due ragioni.

Innanzitutto, mi sembra che il relatore abbia dichiarato che ormai il risanamento finanziario è completato. Pertanto, ritengo che per le finanze dello Stato non sorgeranno problemi se l'Aula dovesse approvare questo emendamento che dà un po' di ossigeno a un mercato che langue.

In secondo luogo, proprio ieri il candidato della maggioranza Rutelli ha dichiarato che lui addirittura abolirà la tassa cui l'emendamento fa riferimento. Pertanto, ritengo che la nostra proposta sia condivisa dalla maggioranza. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e LFNP*).

ASCIUTTI. Loro voteranno contro!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.1029, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti dal Gruppo LFNP).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti dei Gruppi FI e LFNP).*

PERUZZOTTI. Vergogna! Vergogna!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha appena annunciato alla Presidenza che tutti i problemi relativi agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 2 sono stati risolti. Pertanto, tali emendamenti saranno posti in votazione intorno alle ore 19,45.

L'ordine del giorno n. 11 è stato accolto dal Governo e pertanto non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.0.1000.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord sull'emendamento in esame, dal momento che una

volta tanto il Governo esprime qualche decisione che va nell'interesse della comunità.

È stata spesa una barca di miliardi per organizzare a Palermo un convegno che non serve assolutamente a niente, nel quale si discute di aria fritta. Una volta tanto che il Parlamento ha la possibilità di approvare e di mettere in cantiere una norma che va contro il riciclaggio internazionale è bene accettare questa occasione e la Lega Nord voterà a favore dell'emendamento. Anzi, chiedo al senatore Figurelli, collega della Commissione antimafia, se ci consente di apporre la nostra firma. (*Commenti dal Gruppo DS*).

D'ALESSANDRO PRISCO. No! No!

PRESIDENTE. Il senatore Figurelli ha acconsentito.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.1000 (Nuovo testo), presentato dal senatore Figurelli e da altri senatori.

È approvato. (*Applausi del senatore Scivoletto*).

Metto ai voti l'emendamento 31.0.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo nuovamente che alle 19,45 saranno posti in votazione gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 2.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 32.1000.

MORO. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 32.1001 e 32.1002.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 32.0.1002 inserisce nel disegno di legge finanziaria – perlomeno pretende di farlo ma so già che non sarà approvato – la risoluzione di tutti i problemi che hanno di fatto congelato il provvedimento a favore dei comuni e delle province adottato con l'articolo 28 della legge n. 136 del 1999 relativo ai sovracani provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio.

Mi limito a dire questo, signor Presidente, e naturalmente invito l'Aula a votare a favore dell'emendamento.

D'ALÌ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 32.0.1006.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.1000, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.1001, 32.1002, 32.0.1002 e 32.0.1006.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 32.1000, la copertura è prevista dal comma 7 dell'articolo 54 che non esiste. Vorrei chiarimenti in merito.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, anziché «articolo 54» deve intendersi «articolo 65»: nel passaggio dalla Commissione all'Aula il numero dell'articolo è cambiato.

GIARETTA, *relatore*. Si tratta della riformulazione del comma 7 dell'articolo 65, che più opportunamente viene introdotta in questo articolo 32.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il mio parere è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, incluso il parere favorevole sull'emendamento 32.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1000, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.0.1002, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.0.1006, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati degli emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

AZZOLLINI. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

MAZZUCA POGGIOLINI. Ritiro l'emendamento 33.1006.

PRESIDENTE. L'emendamento 33.1007 si intende illustrato.

MARITATI. Do per illustrato l'emendamento 33.1008.

RIPAMONTI. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

GRILLO. Do per illustrato l'emendamento 33.1019.

ROSSI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 33.1020. Per la ristrutturazione di beni immobili vige già l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento. Con questo emendamento chiedo che la stessa aliquota sia applicata per i lavori di restauro riguardanti i contenuti di beni immobili riconosciuti di importanza storica, artistica, religiosa e culturale. Si tratta del restauro di opere generalmente in legno, vetro, tessuto, pietra e metalli vari, arazzi, assentiti preventivamente dalle competenti sovrintendenze regionali per i beni ambientali e architettonici.

Gli altri emendamenti a mia firma si intendono illustrati.

LAURO. Do per illustrato l'emendamento 33.1023.

TAROLLI. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

COLLA. Do per illustrato l'emendamento 33.1034.

ALBERTINI. Do per illustrato l'emendamento 33.1038.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, l'emendamento 33.0.1000 intende fare chiarezza sull'espressione «delegazioni comunali», equiparandole agli uffici comunali. Se così non fosse, vi sarebbe una ingiustificata diversità di trattamento tra i comuni grandi e quelli piccoli, che adesso sarebbe particolarmente rilevante a seguito del fatto che ai comuni piccoli sono stati accollati tanti di quei servizi che hanno bisogno di ulteriori uffici comunali. Penso che questo chiarimento sia assolutamente necessario per fare giustizia anche per i comuni piccoli.

VEGAS. Do per illustrato l'emendamento 33.0.1001.

ROGNONI. Do per illustrato l'emendamento 33.0.1003.

PEDRIZZI. Do per illustrato l'emendamento 33.0.1004.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 33.0.1007 è volto all'applicazione, tra l'altro molto parziale, di un principio contenuto nello statuto del contribuente, quello per cui le relazioni tributarie che non comportano danno erariale non devono essere assoggettate a sanzione. Questa norma riguarda le trasmissioni per via telematica da parte dei soggetti che vi sono obbligati, e si prevede che in caso di ritardo, poiché questo non riguarda il pagamento dell'imposta, non siano passibili di sanzione alcuna.

Nel caso fosse respinto il nostro emendamento, come temo, mi auguro che questa osservazione possa trovare spazio nel decreto legislativo di attuazione dello statuto dei diritti del contribuente, che è all'esame della 6^a Commissione e che dovrebbe appunto permettere l'applicazione anche di questo principio.

Richiamo l'attenzione dei colleghi e del relatore su questo tema, che non comporta esborsi particolari per il fisco.

FIGURELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 33.0.1010.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 33.1000, 33.1001, 33.1004, 33.1005, 33.1006, 33.1007, 33.1008, 33.1009, 33.1010, 33.1011 e 33.1012.

Per quanto riguarda l'emendamento 33.1015, propongo che la materia sia trattata all'articolo 131, al quale sono riferiti altri emendamenti che affrontano la problematica sollevata dall'articolo, perché devo dare una valutazione complessiva degli interventi in questo settore.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 33.1016, 33.1017, 33.1018, 33.1019, 33.1020, 33.1021, 33.1022, 33.1023, 33.1024, 33.1025, 33.1026, 33.1027, 33.1028, 33.1029, 33.1030, 33.1031, 33.2000, 33.1032, 33.1033, 33.1034, 33.1035, 33.1036, 33.1037, 33.1038 e 33.1039.

Sull'emendamento 33.0.1000, invito il Governo a fare una valutazione dei costi reali dell'operazione. Trattandosi di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 33, se il Governo avesse bisogno di tempo, chiederei di accantonarlo.

Infine il mio parere è contrario sugli emendamenti 33.0.1001, 33.0.1002, 33.0.1003, 33.0.1004, 33.0.1005, 33.0.1006, 33.0.1008 e 33.0.1009; mi rimetto al Governo sugli emendamenti 33.0.1007 e 33.0.1010.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 33.0.1000, la senatrice Thaler Ausserhofer ha fornito argomentazioni secondo le quali non ci sarebbero costi, ma per sicurezza ha previsto la copertura – mi pare – di qualche decina di miliardi. Sono favorevole all'ipotesi di accantonamento.

Sull'emendamento 33.0.1007, il parere del Governo è contrario. Infine, invito il senatore Figurelli a ritirare l'emendamento 33.0.1010 e a formulare un ordine del giorno in cui invita il Governo a valutare la possibilità di procedere nella direzione indicata. Il Governo accoglierebbe un ordine del giorno così formulato.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Presidente, intendo solo precisare che, avendo chiesto che l'emendamento 33.1015 sia riferito all'articolo 131, è possibile votare l'intero articolo 33.

PRESIDENTE. Apprezzo questo slittamento all'articolo 131.

Metto ai voti l'emendamento 33.1000, presentato dai senatori Moro e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1004, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1005, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 33.1006 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1007, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1008, presentato dai senatori Mari-tati e Battafarano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1009, presentato dal senatore Ripa-monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1010, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1011, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1012, presentato dai senatori Moro e Leoni.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 33.1015, con il consenso dei proponenti, si intende riferito all'articolo 131, quindi non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 33.1016, presentato dal senatore Azzol-lini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1017, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1018, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.1019.

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Richiamo l'attenzione del relatore e del Governo su questo emendamento.

Questa proposta emendativa ha contenuto identico all'emendamento 33.0.1003, che ha come primo firmatario il senatore Rognoni, presentato dai senatori della maggioranza, per cui chiedo che tali emendamenti vengano votati insieme. L'emendamento 33.1019 nasce dalle emergenze dei mesi scorsi, dai danni provocati dal maltempo nella regione Liguria, soprattutto sui litorali, che ha arrecato enormi svantaggi in particolare alla categoria dei gestori degli stabilimenti di balneazione.

Con questa proposta si prevede la possibilità di ridurre l'applicazione dell'IVA dal 20 al 10 per cento. La copertura è molto contenuta perché è inferiore a 10 miliardi; dalla formulazione di questa proposta emendativa risulta evidente che non si tratta tanto di applicare la riduzione dell'IVA ai provvedimenti amministrativi riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande, ma agli affitti di ombrelloni e sedie a sdraio; in altre parole, questioni assolutamente marginali. Sarebbe, comunque un segnale di incoraggiamento per le imprese, per lo più individuali, che hanno subito forti danni a causa delle recenti alluvioni.

PRESIDENTE. Ma le ricordo che l'emendamento 33.0.1003 è stato ritirato dal senatore Rognoni.

Metto ai voti l'emendamento 33.1019, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1020, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1021, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1022, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1023, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1024, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1025, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1026, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1027, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1028, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1029, presentato dai senatori Colla e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1030, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1031, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2000, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1032, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1033, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1034, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1035, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1036, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1037, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 33.1038, riguardo al quale, senatore Albertini, le è stato rivolto un invito al ritiro. Lei lo accoglie?

ALBERTINI. No, signor Presidente. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 33.1038.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, non ritiro l'emendamento 33.1038 perché si tratta di impedire un'estensione dell'esonero dell'IVA che è assolutamente impropria rispetto ai fini per i quali originariamente la prima norma è stata approvata.

Queste sono le società di servizio costituite dai gruppi bancari ed assicurativi per attività interne al medesimo gruppo bancario o assicurativo.

Con il collegato fiscale si è eliminato il termine «esclusivamente», relativo alle attività che queste società di servizi possono svolgere.

Quindi, si presume che in regime di esenzione IVA queste società di servizio possano agire anche all'esterno dei gruppi bancari e assicurativi che le hanno prodotte, quindi sottraendo illecitamente allo Stato la possibilità di ottenere il pagamento dell'IVA, come avviene per tutte le altre attività.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo al relatore e al Governo se hanno mutato il loro parere.

GIARETTA, *relatore*. No, signor Presidente.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come il senatore Albertini sa bene, questo è un testo che abbiamo appena introdotto e che risolve un problema che era emerso, relativo al vincolo di esclusività delle attività delle società interne al gruppo bancario e assicurativo, nel caso in cui svolgono servizi nei confronti di altre società del gruppo stesso.

La formulazione contenuta nel collegato, che il senatore Albertini vorrebbe abrogare, è molto restrittiva e non si presta comunque ad ambiguità; essa interviene con riferimento ad un gruppo, disciplinato dalla legge e che deve essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dall'Autorità pubblica di vigilanza, che nel caso delle banche è la Banca d'Italia. Non mi pare quindi che la norma si presti ad interventi di natura elusiva, quindi invito il senatore Albertini a ritirare l'emendamento; altrimenti il parere è contrario.

ALBERTINI. Le chiedo, allora Sottosegretario, il motivo della cancellazione della parola «esclusivamente». Infatti, se resta questo termine, allora la disposizione risponde a quei criteri che lei mi dice che io condivido. Non capisco perché sia stato soppresso.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ne abbiamo già discusso ma non ho difficoltà a spiegare che vi sono due fattispecie molto concrete: il caso in cui alcuni servizi vengono svolti, per esempio, nei confronti di altre banche in riferimento alla partecipazione al sistema dei pagamenti. Ad esempio, il servizio di bancomat può essere svolto attraverso una società partecipata, non solo nei confronti della banca partecipante e controllante ma anche nei confronti di altre banche: questo è uno dei casi. L'altro caso può essere la presenza di contratti a lungo termine, precedenti l'acquisizione del controllo e quindi l'inserimento del gruppo. Ho fatto riferimento a due fattispecie molto concrete. Comunque il parere del Governo rimane contrario nel caso in cui il senatore Albertini non ritiri l'emendamento.

ALBERTINI. Insisto nuovamente per la votazione dell'emendamento: il Sottosegretario non mi ha convinto affatto.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, dovremmo forse inserire in Costituzione il divieto di modificare le leggi prima di un anno dalla loro entrata in vigore?

Metto ai voti l'emendamento 33.1038, presentato dai senatori Albertini e Marino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.1039, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.1000.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, avevo chiesto l'accantonamento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 33.0.1003 è stato ritirato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.1004.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, l'emendamento in esame evidenzia una partita di giro: a seguito dell'aumento dei costi dei carburanti, il Governo e lo Stato italiano non possono lucrare sull'incremento dell'IVA.

Noi prevediamo che venga riconosciuta ai vettori aerei, oltretutto per contenere il costo dei biglietti aerei ed essere concorrenziali con le compagnie estere, che a titolo di credito d'imposta sia riconosciuto un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA sull'aumento del prezzo.

Lo Stato non può guadagnare sugli aumenti del prezzo della benzina questa è una partita di giro. Quel che in più gli viene dato, lo deve restituire come credito di imposta ai vettori aerei. Signor Sottosegretario, non faccia gesti di diniego: è proprio così. Lo Stato – ripeto – non può lucrare sugli aumenti che i prodotti, per l'incremento del prezzo del greggio e del-

l'inflazione, riescono già a spuntare sul mercato. Non può guadagnare ulteriormente perché l'IVA aumenta rispetto al prezzo base.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Piredda, lei ha una straordinaria capacità – per così dire – di innesto.

Ha facoltà di intervenire.

PIREDDA. Signor Presidente, sono di origine contadina. La capacità di innesto è legata alle stagioni, e questa è una stagione di innesti.

A parte questa battuta, intervengo per chiedere di apporre la mia firma a questo emendamento e per annunciare che voterò a favore, con riferimento al fatto che la regione Sardegna, la quale ha avviato le procedure per l'applicazione del regolamento comunitario n. 2408, si è vista contestare dalle compagnie aeree la procedura perché starebbero costantemente lievitando i prezzi del carburante per gli aerei.

Pertanto, mi sembrerebbe opportuno che venisse bloccata almeno la parte relativa alla maggiorazione derivante dall'IVA. Ritengo necessario, anche al fine di consentire alla regione Sardegna di realizzare la continuità territoriale tanto declamata, che questo emendamento venga approvato dal Senato.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, per fronteggiare i maggiori costi che derivano dall'aumento del prezzo del carburante per quanto riguarda soprattutto il settore aereo, credo che dovremmo intanto tentare, in favore dei cittadini utenti, di limitare il monopolio che esiste nella nostra nazione.

Vorrei ricordare all'Aula e ai colleghi che abbiamo sempre aiutato la compagnia di Stato. Purtroppo la stessa compagnia, due anni fa, ci disse che non avrebbe fatto più assunzioni; tuttavia, creò una società *a latere*, l'Alitalia Team, che ha continuato ad assumere.

Ritengo che non sia questo il modo giusto per calmierare i prezzi. Inoltre, è importante liberare gli *slot* che vengono accaparrati e monopolizzati da questa compagnia.

Pertanto, dichiaro che personalmente mi asterrò dal votare questo emendamento. (*Applausi del senatore Greco*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.1004, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.1005, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 33.0.1006, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.1007, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.1008, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.1009, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 33.0.1010 è stato trasformato dal senatore Figurelli nell'ordine del giorno n. 551 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1063, perché risolve una importante sperequazione che vi era in materia.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1066, invito il senatore Albertini a sottoscrivere l'emendamento precedente che presenta una soluzione che va nella stessa direzione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Albertini se accoglie l'invito del relatore.

ALBERTINI. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore.

GIARETTA, *relatore*. Il parere è favorevole sull'emendamento 2.1068.

L'emendamento 2.1084 può essere considerato come aggiuntivo all'articolo che tratta i lavori socialmente utili, in modo che possiamo concludere l'esame dell'articolo 2.

L'emendamento 2.1124 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 638, sul quale esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, lei è d'accordo che l'emendamento 2.1084 sia riferito ad altro articolo?

CAPONI. Per me va bene, a patto che esso sia considerato come un subemendamento al successivo emendamento presentato dal Governo all'articolo sui lavori socialmente utili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1063, presentato dal senatore Castellani Pierluigi.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.1066 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1068, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.1084 viene, dunque, riferito all'emendamento 83.03000.

L'emendamento 2.1124 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 638, il quale, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, precedentemente accantonati.

Invito il relatore a pronunciarsi su tali emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, mantengo la richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Va bene.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MACERATINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 34.1000.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 34.1001 e 34.1002 sono stati ritirati.

ROSSI. Signor Presidente, oggi il riconoscimento delle società sportive dilettantistiche è un'esclusiva del CONI. Con gli emendamenti 34.1003 e 34.1004 chiedo che il riconoscimento sia demandato anche

alle regioni, dando così un segnale della volontà del Parlamento di attuare il federalismo, almeno nella materia sportiva dilettantistica.

PRESIDENTE. Diamo per illustrati gli emendamenti 34.1005 e 34.0.1000.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 34.0.1000, esso è analogo all'emendamento 35.1006 e, quindi, chiedo che venga riferito all'articolo 35, in modo da poter prendere una decisione comune su entrambi gli emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 34.1003, presentato dal senatore Rossi, fino alle parole «anche alle regioni».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 34.1003 e l'emendamento 34.1004.

Metto ai voti l'emendamento 34.1005, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Secondo il relatore, l'emendamento 34.0.1000 dovrebbe essere esaminato insieme agli emendamenti all'articolo 35. Senatore Vegas, lei conviene con questa opinione?

VEGAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene.

Credo che per oggi pomeriggio abbiamo lavorato abbastanza.

Rinvio dunque il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 alla seduta notturna.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 19,52*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

- a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
- b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
- c) olio da gas o gasolio:

- 1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
- 2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

- 1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

- 2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

- 3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

- 3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

- 3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

- 4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

2) per combustione per usi civili:

2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

EMENDAMENTI

27.1000

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

27.1001 (già 19.7)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «2000» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 27. – 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1002 (già 19.8)

CENTARO, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LO CURZIO

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 27. – 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1003 (già 19.55)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto*Al comma 1, anteporre il seguente:*

«01. A decorrere dal 30 giugno 2001, è soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1004 (già 19.24)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire 1.077.962» con le seguenti: «lire 503.743».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1005 (già 19.25)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire 1.077.962» con le seguenti: «lire 538.981».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1006 (già 19.57)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «olio da gas o gasolio», sostituire le parole: «lire 697.398 per mille litri» con le seguenti: «lire 572.398 per mille litri».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1007 (già 19.52)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire la cifra: «697.398» con la seguente: «572.39».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1008 (già 19.62)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, alla lettera f), numero 2.1, sostituire le parole: «lire 56,99 per metro cubo» con le seguenti: «lire 35,47 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1009 (già 19.42)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.1, sostituire le parole: «lire 56,99» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1010 (già 19.30)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sopprimere le parole: «fino a 250 metri cubi annui».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1011 (già 19.46)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sostituire le parole: «lire 124,62» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1012 (già 19.59)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, alla lettera f) capoverso 2.2, sostituire le parole: «124,62 per metro cubo» con le seguenti: «lire 104,89 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1013 (già 19.45)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.3, sostituire le parole: «lire 307,51» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1014 (già 19.60)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso 2.3, sostituire le parole: «307,51 per metro cubo», con le seguenti: «lire 287,78 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1015 (già 19.40)

CAMERINI, VOLCIC, CAMBER

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti modifiche:

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051)

2001: - 5.000

2002: - 5.000

2003: - 5.000

27.1016 (già 19.61)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 1) per gli usi di cui alle precedenti lettera f) numeri 2.1) e 2.2); lire 46,78 per metro cubo, *con le seguenti:* a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 27,05 per metro cubo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1017 (già 19.36)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «2) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo» con le seguenti: «b) per altri usi civili: lire 192,73 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1018 (Nuovo testo) (già 19.49)

ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sui consumi di gas metano per usi civili dei nuclei familiari con reddito imponibile complessivo inferiore ai dodici milioni di lire si applica l'aliquota di accisa prevista per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1019 (già 19.18)

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per far fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1020 (già 19.19)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: «Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura:

gasolio: 15 per cento aliquota normale;

benzina: 49 per cento aliquota normale;

gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre: esenzione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1021 (già 19.20)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1022 (già 19.22)

MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BETTAMIO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attività estrattive, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno del territorio della provincia di Ragusa, sono applicate le seguenti modalità:

le accise sui prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per auto trazione e per riscaldamento) di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre

1993 n. 427 sono abolite per gli autoveicoli e natanti di proprietà dei cittadini e dei residenti nei comuni della provincia di Ragusa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1023 (già 19.21)

CENTARO, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LO CURZIO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «dell'Isola» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1024 (già 19.28)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, le aliquote delle accise indicate nel comma 1 sono ulteriormente ridotte del 20 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1025 (già 19.26)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i consumi nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46, 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1026 (già 19.27)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i consumi nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87, terzo comma, per i consumi di gas metano indicati nel comma 1 si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1027 (già 19.17)

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001 i prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per autotrazione e per riscaldamento) utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole in genere, serricole e zootecniche sono esenti da accisa nel territorio siciliano. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1966, n. 662».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1028/1 (già 19.31/1)

SCIVOLETTO

Ritirato

All'emendamento 27.1028, dopo la parola: «utilizzati» aggiungere le seguenti: «nelle coltivazioni sotto serra, sono esenti da accise».

Conseguentemente, ridurre di pari importo l'accantonamento della rubrica «Ministero affari esteri».

27.1028 (già 19.31)

BONAVITA

V. nuovo testo

Al comma 2, sostituire le parole: «gasolio utilizzato» con le seguenti: «gasolio ed i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 5.000.

27.1028 (già 19.31) (Nuovo testo)

BONAVITA, SCIVOLETTO, BEDIN, PETRUCCI, PIREDDA, VEDOVATO, LUBRANO DI RICCO

Approvato

Al comma 2, le parole da: «gasolio utilizzato» fino ad: «agricole» sono sostituite con le seguenti: «il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra».

27.1029 (già 19.6)

MANFREDI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «è esente da accisa» aggiungere le seguenti: «le aziende florovivaistiche inoltre godono per lo stesso periodo di un credito d'imposta di lire 200 per ogni chilogrammo di gasolio agricolo utilizzato per riscaldamento delle serre».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1030 (già 19.16)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo periodo le aliquote di accisa previste dal punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale per la benzina».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1031 (già 19.37)

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli acquisti di gasolio agricolo per il riscaldamento delle serre effettuati nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 viene riconosciuto un credito di imposta di lire 200 al litro. Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2001 così come stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli importi nel modo seguente:

2001: - 15.000 milioni.

27.1032 (già 19.15)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 91, le parole: "Entro la medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 luglio 2001". Le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5 della tabella, allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da emanarsi con decreto del Ministero delle finanze di cui al comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 91, si applicano dal 1° gennaio 2002».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1033 (già 19.58)

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**27.1034** (già 19.23)

WILDE, PERUZZOTTI, MORO

Respinto

Al comma 3-bis, la riduzione dell'aliquota per il gasolio di autotrazione, prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è estesa ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente per vie d'acqua.

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**27.1035** (già 19.14)

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, COSTA, AZZOLLINI, LAURO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese. Per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese che, in ragione della stagionalità delle loro produzioni, utilizzano il metano nel secondo semestre dell'anno, la riduzione del 40 per cento dell'accisa di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1036 (già 19.2)

DE LUCA Athos, LARIZZA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, le accise sulle miscele di gasolio e di olio combustibile denso con biodiesel dal 25 al 30 per cento, sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) miscela contenente oli da gas in quantità compresa tra il 70 ed il 75 per cento in volume:

- 1) per uso carburazione: lire 482.345 per mille litri;
- 2) per uso riscaldamento: lire 453.179 per mille litri;

b) miscela contenente olio combustibile denso in quantità compresa tra il 70 ed il 75 per cento in peso:

- 1) con olio combustibile ATZ:

uso riscaldamento: lire 173.853 per mille chilogrammi;
uso industriale: lire 86.411 per mille chilogrammi;

- 2) con olio combustibile BNTZ:

uso riscaldamento: lire 87.073 per mille chilogrammi;
uso industriale: lire 42.544 per mille chilogrammi.

Conseguentemente all'articolo 60, sopprimere il comma 14.

27.1037 (già 19.3)

GRILLO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul gas metano per impianti destinati ad attività dilettantistiche non a scopo di lucro è ridotta del 50 per cento».

Conseguentemente alla tabella V, la voce Ministero delle finanze capitoli 1654 e 1655 è complessivamente ridotta di 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2001 e 2003.

27.1038 (già 19.5)

STIFFONI, MORO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 L/me dell'imposta di consumo sul gas metano"».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1039 (già 19.9)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applicano anche alla pesca nelle acque interne».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1040 (già 19.10)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Id. em. 27.1021

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1041 (già 19.11 - nuovo testo)

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, VEGAS, LO CURZIO

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di estrazione, lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari all'1 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti.

6. Le somme assegnate, di cui al comma 5, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-*bis*».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1042 (già 19.12)

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istituito dell'Unione Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, erogati nella regione Sicilia, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1043 (già 19.13)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Inserire il seguente comma:*

«4-bis. L'aliquota dell'accesa per il gasolio agevolato utilizzato in agricoltura, non per il riscaldamento delle serre, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, è stabilita in misura del 10 per cento dell'aliquota normale; a decorrere dal 1° luglio 2001, è stabilita in misura pari al 22 per cento di quella normale. L'aliquota dell'accisa per la benzina utilizzata in agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stabilita in misura pari al 49 per cento di quella normale» (Copertura 50 miliardi)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**27.1044** (già 19.38)

CASTELLANI Pierluigi

Accantonato*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«Il numero 15 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

"15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati in impianti per usi industriali dotati di serbatoi fissi di alimentazione con capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi od in utenze industriali collegate ad una rete di distribuzione cittadina di GPL che abbiano consumi annui pari o superiori a 50.000 chilogrammi di tale prodotto, nonchè dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico 10 per cento aliquota normale".

L'ultimo periodo della nota (1) all'articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti od utenze industriali di cui al numero 15 della tabella A allegata al presente decreto».

Vedi compensazione emendamento 5.0.1.

27.1045 (già 19.43)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'imposta di consumo sul gas metano e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, non concorrono alla formazione della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1046 (già 19.44)

ROSSI, MORO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 45 per cento del prezzo medio al consumo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1047 (già 19.51)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MULAS, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Dopo il comma 4» a: «della pesca» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio, per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese di esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, forestali, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° gennaio 2001.

La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa

specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1048 (già 19.50)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per far fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1049 (già 19.53)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 27.1023

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specifica insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1050 (già 19.54)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 27.1047

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.8 (Nuovo testo)

ROSSI, MORO, CASTELLI, WILDE, PREIONI, PERUZZOTTI, TIRELLI, STIFFONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001,

premessi:

che l'articolo 27 relativo alla riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;

che la risoluzione ministeriale n. 103 del Dipartimento delle entrate del 20 agosto 1998, consente alle aziende distributrici l'applicazione della aliquota IVA del 20 per cento nel caso di uso domestico promiscuo (cottura e produzione di acque calde e riscaldamento) del gas metano, anziché di quella del 10 per cento che secondo la normativa vigente si applica invece alle forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda;

che in relazione all'utilizzo del gas metano per usi civili non si può agevolmente distinguere la quantità consumata per uso riscaldamento dalla quantità consumata per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda,

impegna il Governo:

nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per le utenze ad uso promiscuo, **a valutare ed eventualmente** adottare le opportune iniziative al fine di procedere ad un'imposizione su base induttiva applicando l'aliquota IVA del 10 per cento e l'accisa di lire 56,99 per metro cubo previste per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda, ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre dell'anno precedente.

(*) Accolto dal Governo con l'aggiunta delle parole evidenziate in neretto.

9.4885.10 (Nuovo testo)

ROSSI, MORO, CASTELLI, WILDE, TIRELLI, STIFFONI, TABLADINI, PERUZZOTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che nell'anno 2000 si sono verificati aumenti abnormi del costo dell'energia e dei carburanti a causa della crescita delle materie prime petrolifere e dell'aumento del cambio euro/dollaro;

che tali aumenti anomali falsano il calcolo del volume di affari presunto derivante dall'applicazione degli studi o dei parametri,

impegna il Governo:

a tener conto dell'anomalia dell'aumento dei costi energetici nell'applicazione degli studi di settore e dei parametri;

a neutralizzare totalmente tale aumento ai fini dell'utilizzo di settore e dei parametri, preferibilmente decurtando l'importo del costo da inserire nel programma di calcolo, in percentuale pari all'incremento medio del costo dei carburanti e dell'energia verificatosi nel corso dell'anno 2000.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.1000 (già 19.0.1)

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera *a*) del Trattato dell'Unione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO
ALL'ARTICOLO 20 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

*(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa
sul gas metano)*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

«4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrol-

chimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.

5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:

a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;

c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;

d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;

e) gli impianti di compressione».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

«8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta».

EMENDAMENTO

28.1000 (già 20.2)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È concesso un contributo di un milione di lire per ciascun taxi che converte il carburante usato per autotrazione in GPL e gas metano».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 28

28.0.1000 (già 2.0.8)

PERUZZOTTI, MORO, TIRELLI

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano)

1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord (vedi emend. 2.40).

28.0.1001 (già 2.0.9)

PERUZZOTTI, MORO, TIRELLI

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano)

1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, è distinta e applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del comma 1».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord (vedi emend. 2.40).

28.0.1002 (già 19.0.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Imposta di consumo sul gas metano)

1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le suddette agevolazioni sono accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: "n. 412" sono inserite le seguenti: "ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale"».

EMENDAMENTI

29.1000 (già 21.19)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per il periodo dal 1° gennaio-30 giugno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1001 (già 21.13)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001» con le seguenti: «Per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1002 (già 21.15)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio» con le seguenti: «1° novembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1003 (già 21.3)

MORO, ROSSI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1004 (già 21.14)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Id. em. 29.1003

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1005 (già 21.16)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Id. em. 29.1003

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1006 (già 21.11)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «sull'intero territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.1007 (già 21.4)

ROSSI, MORO

Le parole da: «Al comma 1» a: «50 per litro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» e: «50 per chilogrammo» rispettivamente con: «200 per litro» e: «200 per chilogrammo».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1008 (già 21.10)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti parole: «150 per litro».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.1009 (già 21.12)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «100 per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «100 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.1010 (già 21.17)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «200 per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «200 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1011 (già 21.18)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «200 per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «200 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1012 (già 21.8)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «150 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.1013 (già 21.5)

MORO, ROSSI

Respinto

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «e lire 50 per metro cubo di gas metano».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1014 (già 21.20)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Id. em. 29.1013

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e lire 50 per metro cubo di gas metano».

Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.1015 (già 21.9)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRUZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-qua-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

1-ter. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.1016 (Ulteriore nuovo testo 2) [già 21.23 (Nuovo testo)]

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

c) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

d) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Ministero delle finanze, la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio)» è diminuita del seguente importo:

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

29.1017 (già 21.25)

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C - Ministero delle finanze - la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate)» è diminuita del seguente importo:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

29.1018 (già 21.21)

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, PIREDDA, GERMANÀ

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «zone geografiche» inserire le seguenti: «e nelle isole minori».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.1019 (già 21.2)

DE CAROLIS

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, così come convertito dalla legge approvata il 17 novembre 2000 dalla Camera, non ancora pubblicata, le parole: «appartenenti ai Comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E «sono abrogate».

29.1020 (già 21.6)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 (Agenzia delle entrate) ridurre lo stanziamento per il 2001 di lire 30 miliardi.

29.1021 (già 21.7)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2001: - 30.000.

29.1022 (già 21.22)

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO, D'ALÌ, AZZOLLINI

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-qua-ter della legge n. 66 del 6 febbraio 1992.

2-ter Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per i Comuni della provincia di Udine in litri 11.5 milioni annui».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.1000 (già 21.0.2)

MORO

Respinto

Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Soppressione della sovrattassa diesel)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, è soppressa».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.0.1001 (già 21.0.1) (Testo corretto)

MACERATINI, BONATESTA, PEDRIZZI, MULAS, PACE, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Agevolazioni sull'acquisto di carburante per gli autoveicoli adibiti al trasporto dei disabili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il carburante acquistato per autoveicoli privati ed autoveicoli destinati al trasporto pubblico di persone disabili è ridotto di 500 lire al litro».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato con emendamenti

*(Razionalizzazione delle imposte
sull'energia elettrica)*

1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.

2. All'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni le parole: «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».

3. All'articolo 52, comma 2, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».

4. All'articolo 52, comma 3, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici».

5. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

6. All'articolo 53, comma 2, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) che l'acquistano da due o più fornitori».

7. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 63 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituita dalla seguente:

«b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000».

8. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

9. Al citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;

b) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero «16»;

c) all'articolo 63, comma 4, le parole: «dal 1° al 15» sono sostituite dalle seguenti: «1° al 16».

10. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidrite solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

11. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui ai commi 9 e 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

EMENDAMENTI

30.1000 (già 22.12)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

30.1001 (già 22.24)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'impiego dell'energia nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1002 (già 22.25)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impiego dell'energia elettrica nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1003 (già 22.30)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «Al comma 3» a: «superiori a» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, punto o-bis), sostituire le parole: «utilizzate in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh» con le seguenti: «utilizzate in impianti aventi consumi mensili superiori a 100.000 kwh».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

30.1004 (già 22.5)

CARPI, SALVATO, SENESE

Precluso

Al comma 3, alla lettera o-bis) ivi richiamata, sostituire le parole: «utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a

1.200.000 kwh» con le parole: «utilizzata in impianti aventi consumi mensili superiori a 200.000 kwh».

Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051)

2001: - 40.000;

2002: - 40.000;

2003: - 40.000.

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Peruzzotti.

30.1005 (già 22.23)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Le parole da: «Al comma 3» a: «consumi relativi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

«o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del trattato sull'Unione europea».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1006 (già 22.21)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

«o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1007 (già 22.20)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

«o-ter) impiegata nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1008 (già 22.22)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 30.1005

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

«o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1009 (già 22.4)

BONAVITA

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 4, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato».

30.1010 (già 22.18)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 6, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:

«b-ter) nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1011 (già 22.19)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 6, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:

«b-ter) nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE».

30.1012 (già 22.11)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Dopo il comma 7» a: «metro cubo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

30.1013 (già 22.13)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1014 (già 22.31)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di lire 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

30.1015 (già 22.14)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 10, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, il Comitato interministeriale prezzi definisce una riduzione compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta per l'energia elettrica sui consumi relativi ad attività produttive».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1016 (già 22.15)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "con potenza elettrica non superiore a 30kW" sono soppresse».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1017 (già 22.16)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera g) è soppressa».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1018 (già 22.17)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 52, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "con potenza elettrica non superiore a 20 kw" sono soppresse».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.1019 (già 22.33)

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In riferimento al combinato disposto del comma 2, lettera c), e del comma 7 dell'articolo 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, così come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i così detti "grandi utenti", che impegnano potenze superiori a 200Kw, provvedono al versamento delle addizionali sui comuni di energia elettrica direttamente alla provincia».

30.1020 (già 22.9)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

8-ter.. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma 9, l'autorità per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

30.1021 (già 22.8)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 549

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, non si applica la componente A della tariffa per il mercato vincolato e della tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvigionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto 16 marzo 1999, n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato a viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

30.1022 (già 22.27)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, dopo le parole: "per l'illuminazione pubblica" sono inserite le seguenti: "per l'agricoltura"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

30.1023 (già 22.28)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:

"p) impiegata in usi agricoli"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

30.1024 (già 22.29)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla Tabella A, parte III, n. 103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "editoriali e simili" sono aggiunte le seguenti: "e per uso agricolo"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

30.1025 (già 22.32)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 30.1020

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79. L'autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma precedente, l'autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

30.1026 (già 22.10)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 30.1020

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79. L'autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma precedente, l'autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

30.1027 (già 22.34)

ZANOLETTI, TAROLLI, THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, PICCIONI

Approvato

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136 deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

11-ter I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati:

a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 del 1980, per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero montano come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, in base alle percen-

tuali attribuite ai singoli comuni negli stessi decreti e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in precedenza;

b) quelli riguardanti i rivieraschi, ai sensi dell' articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 del 1980, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

11-*quater* Tutti i sovracanonici sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

30.1028 (già 22.1)

STANISCIÀ

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini di razionalizzare la distribuzione di energia elettrica, di mantenere il pluralismo nell'offerta di servizi e di rafforzare i soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, anche le società di distribuzione non partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL SpA la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2000, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo fra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2001, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

9-*ter*. Nel caso delle cessioni dei rami di azienda di cui al comma precedente, le concessioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1999, n. 79, sono rilasciate entro il 31 marzo 2002».

30.1029 (già 22.7)

LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il pagamento del diritto annuale di licenza relativo all'anno 2001, non si dà luogo all'applicazione di sanzione amministrativa, nè di interessi, se il pagamento stesso viene effettuato entro il 15 gennaio 2001 nella misura prevista dal precedente comma 6».

30.2000

ROSSI

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «27 dello stesso mese» con le seguenti: «5 del mese successivo».

Compensazioni LFNP n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.5

PASQUINI, BONAVITA, MICELE, MELE, CONTE, CADDEO, BETTONI, VELTRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

impegna il Governo:

a meglio precisare, almeno in sede interpretativa, i dubbi che nascono dalla singolare formulazione del punto 5 dell'articolo 30, che estende ad una imposta vigente le esenzioni di un tributo che si sopprime con il punto 1 dello stesso provvedimento.

Sarebbe opportuno invece, come più volte perorato, che tali esenzioni o esclusioni venissero ripetute e confluissero in unico elenco, a disposizione di tutti gli operatori del settore. Si tratta dei consumi per:

illuminazione pubblica (esenzione legge 27 novembre 1989, n. 384, articolo 4, comma 3);

esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica (esenzione legge 27 novembre 1989, n. 384, articolo 4, comma 3);

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (esclusione legge 13 maggio 1999, n. 133, articolo 10, comma 6).

(*) Accolto dal Governo.

9.4885.549 (già em. 30.1021)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo,

affinché all'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, non si applichi la componente A della tariffa per il mercato vincolato e della tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas e che per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvisionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali sia esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non sia assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto 16 marzo 1999, n. 79.

Impegna infine il Governo affinché, in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sia concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato a viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati».

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 30

30.0.1000 (Nuovo testo)

SENESE, SALVATO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 30.0.1001 e 30.0.1002, nell'odg n. 550

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica)

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, non si applica la Componente A della tariffa per il mercato vincolato e della tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5 commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'industria del Commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvigionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali, per le quantità previste dagli stessi contratti, conserva il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvederà al conseguente adeguamento delle proprie delibere».

30.0.1008

CARPI

Ritirato

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica)

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, non si applica la Componente A della tariffa per il mercato vincolato e della tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5 commi 3 e 4 del decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvigionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvederà al conseguente adeguamento delle proprie delibere».

30.0.1001 (già 22.0.1)

WILDE, MORO, ROSSI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 30.0.1000 e 30.0.1002, nell'odg n. 550

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995 n. 250 convertito in legge 8 agosto 1995 n. 349, non si applica la Componente A della Tariffa per il mercato vincolato e della Ta-

riffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Per i medesimi impieghi:

l'energia elettrica di produzione nazionale, compresa quella ceduta dal GRTN al cliente finale, è assoggettata alla Componente B nella misura ridotta del cinquanta per cento;

l'energia elettrica di importazione è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e, come nell'anno 2000, non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete;

in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazioni.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà al conseguente adeguamento delle proprie delibere».

30.0.1002 (già 22.0.5)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 30.0.1000 e 30.0.1001, nell'odg n. 550

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come matoria prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1985, n. 250 convertito in legge 8 agosto 1985, n. 349, non si applica Componente A della Tariffa per il mercato vincolato e della Tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5 commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvigionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto 16 marzo 1999 n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio

e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati».

30.0.1003 (già 22.0.3) (Nuovo testo)

CABRAS

Approvato

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-ter.

*(Modifiche al decreto legislativo n. 79 del 1999
in materia di energia elettrica)*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al primo capoverso, dopo le parole: «eccedenti 100 GWH» sono aggiunte le parole «, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448».

Conseguentemente sostituire l'importo di "50.000" con "40.000".

30.0.1004 (già 22.0.4)

BONFIETTI

Ritirato

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-quater.

1. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli involucri superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

2. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati:

quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel Bacino Imbriero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente

interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in precedenza;

quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

3. Tutti i sovracanoni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

30.0.1005 (già 22.0.7)

MONTAGNINO, CASTELLANI

Ritirato

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-quinquies.

(Unificazione delle modalità di versamento delle accise sugli olii minerali e delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica)

1. Fermi restando di cui all'articolo 3, comma 4, all'articolo 26, comma 8, all'articolo 56, comma 2, all'articolo 61, comma 1, lettera e), e all'articolo 63, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il versamento delle accise sugli oli minerali e delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica e dei relativi diritti annuali di licenza di cui al titolo IV del medesimo testo unico è effettuato mediante utilizzo del modello di pagamento «F24», con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

30.0.1006 (già 22.0.8)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, GUBERT

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-sexies.

1. Si applicano le aliquote energetiche con il massimo ribasso ai nuclei familiari composti anche da una persona con *handicap*, in situazione

di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o agli stessi soggetti titolari di canone».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

30.0.1007 (già 22.0.9)

Cò, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-septies.

(Beni e servizi indispensabili per i nuclei familiari)

1. Il presente articolo definisce che i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai 100 milioni annui usufruiscono per uso domestico di beni e servizi indispensabili. Tali beni e/o servizi individuati dal comma 5 sono usufruibili a prezzo di costo come stabilito ai sensi del comma 3.

2. Per tali nuclei si definiscono anche i limiti di consumo oltre ai quali si applica il prezzo di mercato.

3. Il prezzo di costo di tali beni e servizi si ricava sottraendo dal prezzo comunemente definito di mercato dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la quota finanziaria relativa all'investimento iniziale e successivi nonché il suo ammortamento, la quota fiscale diretta o accessoria, la quota di ricarico riconducibile al profitto dell'impresa produttrice del bene o erogatrice del servizio.

4. Al fine di penalizzare gli sprechi è fissata dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la tariffa maggiorata da applicarsi sul prezzo di mercato relativamente ai consumi elevati dei beni e servizi di cui al comma 5.

5. I servizi di pubblica utilità che sono interessati dalla presente normativa operano nel campo della energia elettrica, gas metano e Gas propano liquido, nella distribuzione dell'acqua e sua depurazione, nella comunicazione telefonica fissa nel settore del trasporto pubblico nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Le Autorità indipendenti operanti nei settori di cui al comma 5 comunicano al CIPE il prezzo dei beni e dei servizi di pubblica utilità determinatosi attraverso il calcolo di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

7. Il CIPE determina annualmente, con propri provvedimenti, la «quantità» e il «prezzo di costo» da applicare ai servizi indispensabili ai nuclei familiari, nonché il prezzo maggiorato per quanto previsto dal comma 4.

8. In via transitoria sono indicate nella tabella allegata le quantità da erogare al prezzo di costo per l'anno 2001.

Servizio di pubblica utilità	Quota in KWh, metri cubi, scatti telefonici, peso in kg, litri dei servizi di pubblica utilità da erogare al solo prezzo di costo per numero dei componenti del nucleo familiare					
	1	2	3	4	5	6
Energia elettrica in KWh/abitate	1.000	1.900	2.700	3.500	4.100	4.600
Gas metano metri cubi/anno	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Di cui: In Kilocalorie	13.800	15.640	17.480	19.320	21.160	23.000
Gas propano liquido	Nd	nd	nd	nd	nd	nd
Acqua potabile Depurazione	150	150	150	150	150	150
	litri	litri	litri	litri	litri	litri
Canone fognatura	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno
Rete telefonica fissa	Il pagamento del canone bimestrale relativo all'utilizzo della rete telefonica da diritto all'accesso e all'utilizzo in comodato gratuito della stessa					
Raccolta rifiuti in Kg/giorno	0,8	1,4	2	2,6	3,2	3,8

9. Nell'ambito della definizione dei servizi minimi nel settore dei trasporti collettivi le regioni devono prevedere particolari tariffe agevolate di abbonamento per pensionati ultra sessantacinquenni, per studenti, disoccupati disabili e lavoratori pendolari.

10. relativamente al prezzo di mercato dei rifiuti solidi urbani è stabilito quanto segue:

- a) il prezzo è definito nell'ambito territoriale ottimale;
- b) i rifiuti solidi urbani, conferiti attraverso la raccolta differenziata, è senza costo per i nuclei familiari.

11. Il CIPE può annualmente incrementare la quantità e il prezzo di costo da applicare ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3.

12. Ai nuclei familiari in condizioni comprovate situazioni economiche di indigenza va assicurato un servizio minimo di elettricità ed erogazione dell'acqua anche in condizioni di morosità per cui, è vietato il distacco, o l'interruzione del servizio.

13. Il comma 12 si applica qualora l'utente moroso, di comprovata indigenza, sottoscriva un impegno a:

a) accettare una dotazione di potenza diminuita con appositi dispositivi limitatori:

- 5 Ampères per 220 Volts di tensione nel caso elettrico;
- 75 litri/acqua giorno per ogni membro del nucleo familiare con una tolleranza del 10 per cento.

b) pagare quanto consumato nel periodo di dotazione non appena le condizioni di indigenza dovessero venire a mancare. La tariffa da appli-

carsi è pari alla metà della tariffa prevista dal comma 3 per un periodo massimo arretrato di cinque anni.

14. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3, nonché in caso di manomissione del dispositivo limitatore, è consentito il distacco dei servizi.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le Authority comunicano al CIPE le informazioni di cui ai commi precedenti.

16. Il CIPE delibera i prezzi di costo entro il 30 dicembre di ogni anno a valere sull'anno in arrivo.

17. Successivamente il ministro delle finanze, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione della presente legge conseguentemente alle delibere adottate dal CIPE».

Compensazioni del Gruppo misto Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.550 (già emm. 30.0.1000, 30.0.1001 e 30.0.1002)

SENESE, SALVATO, WILDE, MORO, ROSSI, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO,

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo,

a promuovere opportune misure finalizzate all'eliminazione di costi impropri e distorsivi della concorrenza all'interno dell'Unione europea, attualmente gravanti sulle imprese che impiegano energia elettrica come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Art. 31.

Approvato con un emendamento

*(Disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate»;

b) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-*quinquies*), è aggiunto il seguente:

«27-*sexies*) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna»;

c) all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Rapporto tra imposta unica e altri tributi*). - 1. L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad

esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».

4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.

6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con *handicap* psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

EMENDAMENTI

31.1000 (già 23.1)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 - Rapporto tra imposta unica e altri tributi - 1 L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in concessione i concorsi pronostici di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

31.1001 (già 23.2)

ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il n. 14) è aggiunto il seguente:

"14-bis) prestazioni di trasporto di scuolabus effettuate per conto dei comuni"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

31.1002 (già 23.3)

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Le parole da: «Al comma 1» a: «precedente comma 5» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 19, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

31.1003 [già 23.5 (nuovo testo 1)]

MORO, WILDE, ROSSI

Precluso

Art. 23.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Nel primo comma, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

"6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA"».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

31.1004 (già 23.5)

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAPOLI Roberto

Precluso

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti commi 6 e 7:

"6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio del-

l'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA"».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

31.1005 ([già 23.5 (nuovo testo 2)])

DE CAROLIS, CARPI

Ritirato

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-bis sono inseriti i seguenti commi 6 e 7:

"6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA"».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

31.1006 (già 23.6)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, TURINI

Precluso

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-bis sono inseriti i seguenti commi 6 e 7:

"6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'Imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA"».

31.1007 (già 23.7)

MACERATINI, BUCCIERO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO, TURINI

Precluso

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-bis sono inseriti i seguenti commi 6 e 7:

"6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'Imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui al citato decreto indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA"».

31.1009 (già 23.11)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 19-bis al comma 1 è soppressa la lettera e);».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

31.1010 (nuovo testo) [già 25.3 (nuovo testo 3)]

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire il seguente:

«b-bis. All'articolo 19 dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti commi 6 e 7:

"Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termini così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detrabile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA"».

Conseguentemente, all'articolo 143, Tabella A, diminuire proporzionalmente fino ad un totale di 15 miliardi gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finanziati alle regolazioni debitorie.

31.1011 (già 23.13)

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 19-bis, comma 1, lettera g), dopo la parola "50 per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli agenti di commercio la detrazione avviene nella misura dell'80 per cento"».

31.1012 (già 23.14)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) alla Tabella A, parte III, dopo la voce 125, è aggiunta la seguente:

"125-bis prestazioni veterinarie;"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**31.1013** (già 23.15)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) alla Tabella A, parte III, all'inizio della voce 127-*quinques*), premettere le seguenti parole: «le seguenti opere effettuate dai comuni e dalle province:».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**31.1014** (già 23.16)

ZANOLETTI, TAROLLI

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «superiore a 2.900» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modifiche:

"zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 2.900";

"zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.900"».

31.1015 (già 23.17)

GUBERT, MORO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modifiche:

"zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 2.900";

"zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.900".

1-ter. I Ministri delle finanze e dell'industria provvedono alla individuazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

31.1016 (già 23.18)

ZANOLETTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. I Ministri delle finanze e dell'industria provvedono alla individuazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

31.1017 [già 23.19 (nuovo testo)]

MANIERI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar ed assimilati, comprese le multisale, deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali, prevista dalla Tabella A parte terza, come modificata, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133. La medesima aliquota deve essere

applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati. Conseguentemente aumentare i tabacchi secondo il successivo comma 2-ter.

2-ter. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni».

31.1018 (già 23.20)

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multi-sale, deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali (prevista in particolare dalla Tabella A, parte III, come modificata, da ultimo, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati».

31.1019 (già 23.23)

LEONI, COLLA, MORO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «fino alla data del 31 dicembre 2000» alla fine fine del comma, con le seguenti: «dalla data del 1° gennaio 2001 fino alla data del 31 dicembre 2002 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

31.1020 (già 23.24)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) le prestazioni aventi per oggetto realizzazioni edilizie destinate alla rieducazione ed al reinserimento nella società di persone sottoposte a restrizioni della libertà personale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**31.1021** (già 23.25)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Respinto

Sopprimere i commi 4 e 5.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Detraibilità dell'Iva relativa agli acquisti di taluni veicoli)

1. Nell'articolo 19-bis1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ai quali è consentita la detrazione integrale;"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

31.1022 (già 23.26)

ROSSI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

31.1023 (già 23.27)

ROSSI, MORO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni di acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli segue gli stessi principi e limiti stabiliti nell'articolo 121-bis (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal periodo d'imposta 2001».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

31.1024 (già 23.28)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

31.1025 (già 23.30)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo, riutilizzo di rifiuti come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio».

Conseguentemente all'articolo 143, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001:	- 100.000;
2002:	- 100.000;
2003:	- 100.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

31.1026 (già 23.32)

MACERATINI, BONATESTA, COZZOLINO, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, VEDOVATO

Approvato

Al comma 7, in fine, dopo la parola: «accompagnamento» aggiungere le seguenti: «e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo».

31.1027 (già 23.34)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «viene altresì eliminato l'obbligo di adattamento dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le persone disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti e per i familiari di cui sono fiscalmente a carico».

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10)

31.1028 (già 23.35)

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali agevolazioni sono estese anche alle Associazioni ONLUS e alle cooperative di

servizio e di assistenza a soggetti con gravi handicap ai quali è riconosciuta l'indennità di accompagnamento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

31.2000

COLLA, MORO, GIOVANELLI, STANISCIÀ, CARCARINO, PAROLA, BORTOLOTTI,
PIREDDA

V. nuovo testo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

"3-bis) pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli";

8-ter. Per le finalità previste dal comma 7-bis è autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 2001, 11 miliardi per l'anno 2002 e 8 miliardi per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

31.2000 (Nuovo testo)

COLLA, MORO, GIOVANELLI, STANISCIÀ, CARCARINO, PAROLA, BORTOLOTTI,
PIREDDA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 0633, alla Tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

"3-bis) trattamento dei pneumatici usati mediante ricostruzione, ai fini del loro riutilizzo per autovetture e motocicli";

«8-ter. Per le finalità previste dal comma 7-bis è autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 2001, 11 miliardi per l'anno 2002 e 8 miliardi per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

31.1029 (già 23.38)

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. La tassa del passaggio di proprietà degli autoveicoli usati è fissa e pari a lire 50.000 sino alla cilindrata 1.800 e lire 100.000 per le cilindrature superiori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.11

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, CADDEO, CURTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti, ha abolito la vecchia imposta sugli spettacoli già SIAE, prevedendo che alcune delle attività rientranti nel suo campo di applicazione siano ora assoggettate ad una nuova imposta ribattezzata «imposta sugli intrattenimenti», mentre altre attività (fra cui le fiere) siano ora soggette alla sola IVA.

In particolare l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, ha introdotto l'articolo 74-*quater* nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, escludendo dalla nuova imposta sugli intrattenimenti una serie di attività definite come «spettacoli» specificatamente elencate nella Tabella C allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972. Tali attività sono fatte rientrare esclusivamente ed obbligatoriamente nel campo di applicazione dell'IVA medesima e per esse è disposta un'apposita disciplina.

La suddetta Tabella C comprende accanto ad attività come gli spettacoli cinematografici, quelli sportivi, quelli teatrali e i concerti dal vivo (che sono certamente qualificabili come «spettacoli» secondo la comune accezione del termine), anche attività come le «mostre e le fiere campionarie» che in realtà non possono considerarsi attività di spettacolo in considerazione delle finalità e delle modalità di svolgimento delle medesime.

L'assimilazione delle manifestazioni fieristiche all'attività spettacolistica è un retaggio della precedente legislazione ma non rispecchia affatto la realtà attuale che vede nelle fiere uno strumento di *marketing* e di comunicazione offerto alle imprese per consentire alle stesse la presentazione ai potenziali acquirenti dei propri prodotti e dei propri servizi avviando le conseguenti trattative commerciali.

La stessa legge regionale, 25 febbraio 2000, n. 12, dell'Emilia Romagna, definisce le manifestazioni fieristiche come attività limitate nel tempo svolte, in regime di concorrenza, in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione e la commercializzazione di beni e servizi.

L'assoggettazione delle attività fieristiche alla disciplina prevista per gli «spettacoli» comporta per i soggetti organizzatori di fiere rilevanti difficoltà operative e pesanti oneri economici (ad esempio l'acquisto di appositi misuratori fiscali o di biglietterie automatizzate per l'emissione dei titoli di accesso e l'obbligo di pagare l'IVA al 20 per cento sui biglietti omaggio, ignorando che questi ultimi non sono un'agevolazione per chi ne usufruisce ma costituiscono, in ambito fieristico, lo strumento base per favorire l'incontro della domanda e dell'offerta). Le suddette difficoltà risultano più gravose soprattutto per i piccoli centri fieristici alcuni dei quali potrebbero non essere in grado di affrontare i suddetti investimenti ed oneri – per altro del tutto ingiustificati – con grave pregiudizio anche per le stesse imprese beneficiarie dei loro servizi.

Se ne deduce che le «mostre e fiere campionarie» non dovrebbero essere incluse nella più volte citata Tabella C e, di conseguenza non dovrebbero essere assoggettate ad una disciplina pensata e formulata dal legislatore solo con riferimento all'attività di spettacolo. Più ragionevolmente, invece, tali attività dovrebbero essere soggette all'ordinario regime IVA, con esclusione dell'applicazione della disciplina speciale contenuta nel più volte citato articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Alla luce di tali considerazioni,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza un intervento legislativo atto a modificare la disciplina IVA attualmente applicata alle attività fieristiche stralciando le «mostre fiere e campionarie» dalla citata Tabella C per restituirle alla disciplina generale dell'IVA.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 31

31.0.1000 (Nuovo testo) [già 23.0.1)]

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Approvato

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Costituzione delle unità di informazione finanziaria
e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)*

1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione (2000/642/GAI) del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita per l'Italia presso l'Ufficio italiano cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unità al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. All'articolo 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) 1 comma 4, lettera f), dopo le parole: 'qualora siano attinenti alla criminalità organizzata', sono inserite le seguenti: 'ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi';

b) al comma 10, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: 'Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 121'».

31.0.1001 (già 23.0.2)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, è soppressa la lettera e)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato con un emendamento

(Norme in materia di energia geotermica)

1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 50.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

EMENDAMENTI

32.1000 (già 24.1)

THALER AUSSERHOFFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni

previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità».

Conseguentemente sopprimere il comma 7 dell'articolo 54.

32.1001 (già 24.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

All'articolo 24 comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

32.1002 (già 24.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei comuni delle zone climatiche F e E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 32

32.0.1002 (già 24.0.3)

PERUZZOTTI, MORO, WILDE, CASTELLI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 136,
in materia di energia idroelettrica)*

1. Al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, apportare le seguenti modifiche:

"a) le parole: 'A decorrere dal 1° gennaio 1999' sono soppresse;

b) le parole: 'risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio' sono soppresse con le seguenti: 'intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore e inferiore per l'accelerazione di gravità';

c) dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: 'I sovracanonici provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio riguardanti i BIM, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, sono versati per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sulla base delle percentuali attribuite ai singoli comuni dal citato decreto. Mentre quelli riguardanti i rivieraschi, di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono versati per l'80 per cento a favore dei medesimi comuni territorialmente interessati dagli impianti e sulla base delle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle province interessate. I sovracanonici sono esigibili dagli aventi diritto anche senza la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.'».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

32.0.1006 (già 24.0.9)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico)

1. All'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - (*Imposizione sui bitumi di petrolio*). - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci impostanti o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonchè di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4".

2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce "Imposizioni diverse", sono soppresse le parole: "Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg".

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonchè di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari, nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e nuovi importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchibenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici e miscugli di idrocarburi ar-chilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo é:

- a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
- b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
- c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;

c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente avvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta su valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;

b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 1.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera *f*), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera *g*), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 33.

Approvato

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis* 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:

1) alla lettera *g*), dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte le seguenti: «la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto»;

2) alla lettera *h*), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila»;

b) all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera *e-bis*) sono aggiunte le seguenti:

«*e-ter*) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)»;

c) all'articolo 74-*bis* è aggiunto in fine il seguente comma:

«In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-*bis*, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni».

d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 18), dopo le parole: «dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,» sono inserite le seguenti: «anche in scrittura *braille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»;

2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,» sono inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche in scrittura *braille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;

b) al comma 5-*bis*, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2002».

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

EMENDAMENTI

33.1000 (già 25.1)

MORO, TIRELLI

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0.a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della C.R.I. e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266«».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

33.1001 (già 25.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, le operazioni di qualsiasi tipo il cui soggetto è un'organizzazione di volontariato riconosciuta"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1004 (già 25.5)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

«01) nella lettera c) sostituire le parole: "non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio" con le seguenti: "è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito,

dalvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1005 (già 25.7)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «cinquanta-mila» con le seguenti: «centomila».

Compensazione del Gruppo Forza Italia. (v. emend. 1.0.1).

33.1006 (già 25.10)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

33.1007 (già 25.11)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

33.1008 (già 25.12)

MARITATI, BATTAFARANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

33.1009 (già 25.17)

RIPAMONTI, CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 18), aggiungere il seguente:

"18-bis) dischi, compact, disc, nastri e cassette"».

Conseguentemente:

all'articolo 131, sopprimere il comma 15;

all'articolo 143, comma 2, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001: - 40.000;

2002: - 40.000;

2003: - 40.000.

33.1010 (già 25.21)

MORO, LEONI, COLLA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

"21-ter) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio, nonché interventi di potenziamento dello stesso, finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania nn. 1 e 3 (v. emend. 2.40).

33.1011 (già 25.20)

MORO, LEONI, COLLA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

"21-ter) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali;"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1012 (già 25.19)

MORO, LEONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

"21-ter) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni e integrazioni;"»;

e dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A parte III relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è abrogato il n. 127-quinquies)».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1015 (già 25.18)

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Riferito all'articolo 131

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine i seguenti numeri:

«2-bis. Prestazioni veterinarie, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, ovunque rese, a favore delle associazioni senza fini di lucro che si occupano della cura di animali randaggi, riconosciute dalle Regioni;

2-ter. Alimenti per animali domestici destinati al consumo delle associazioni senza fine di lucro che si occupano della cura degli animali randaggi, riconosciute dalle Regioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a) costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001: - 3.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

33.1016 (già 25.53)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) nella tabella A, parte terza (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

"n. 120-bis) prestazioni di ricovere e cura rese da cliniche e case di cura private non convenzionate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**33.1017** (già 25.25)

MORO, LEONI, COLLA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 cento, al numero 127-*quinques*), dopo le parole: "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: ", nonchè manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse come definite dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457,"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**33.1018** (già 25.26)

MORO, LEONI, COLLA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 cento, al numero 127-*quinques*) è inserito il seguente:

"127-*sexies*) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio"».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania n. 3 (v. emend. 2.40).

33.1019 (già 25.15)

GRILLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 cento, al numero 127-septiesdecies) è aggiunto il seguente:

"127-octiesdecies) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente alla Tabella C, la voce Ministero delle finanze capitoli 1654 e 1655 è complessivamente ridotta di 600 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

33.1020 (già 25.27)

ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

"127-octiesdecies) lavori di restauro, preventivamente assentiti dalle competenti sovrintendenze regionali per i beni ambientali ed architettonici, che riguardano opere di vetro, legno, tessuto, arazzi, metalli vari oltre che di pietra o altro materiale di costruzione, inserite in contenitori storici, artistici, religiosi e culturali"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1021 (già 25.31)

MORO, LEONI, COLLA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1022 (già 25.29)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 19-bis 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, comma 1, alla lettera g) le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

33.1023 (già 25.30)

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazioni al fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

33.1024 (già 25.32)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2004".

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

33.1025 (già 25.33)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO,
NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) all'articolo 34, comma 6, primo capoverso, dopo le parole: "un volume d'affari non superiore a" sostituire le parole: "cinque milioni" con le seguenti: "cinquanta milioni di lire"».

Conseguentemente, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento».

33.1026 (già 25.34)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. A numero 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo";».

Compensazione del Gruppo di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

33.1027 (già 25.35)

LEONI, COLLA, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo è esente dall'imposta sul valore aggiunto».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1028 (già 25.36)

LEONI, COLLA, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni di unità immobiliari e relative pertinenze adibite, da parte delle imprese che le hanno costruite per la vendita o acquistate per la rivendita, ad uso abitativo e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1029 (già 25.37)

COLLA, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa"».

Compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1030 (già 25.38)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola "cinquantamila, relativa ai versamenti periodici", è sostituita con la seguente: "duecentomila"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1031 (già 25.39)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola "cinquantamila, relativa ai versamenti periodici", è sostituita con la seguente: "centomila"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.2000

ROSSI, MORO, TIRELLI

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni LFNP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

33.1032 (già 25.41)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli interessi relativi ai versamenti periodici dei contribuenti trimestrali sono deducibili ai fini delle imposte dirette».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1033 (già 25.42)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.1034 (già 25.43)

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, è così modificata: "la definizione... (*omissis*)... per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio... (*omissis*)..." viene sostituita con la seguente definizione: "... (*omissis*) ... per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore ad almeno un'ora.... (*omissis*)..."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

33.1035 (già 25.50)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è soppressa».

33.1036 (già 25.49)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è obbligatoria soltanto per i contribuenti ordinari».

33.1037 (già 25.45)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. a) devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, affettuano lavori e servizi di sistemazione, di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

b) gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti;

c) per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento;

d) all'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 1997, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 135.

33.1038 (già 25.47)

ALBERTINI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 53 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, è abrogato».

33.1039 (già 25.55)

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 10, primo comma, n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "orfanatrofi, asili," sono eliminate le parole: "case di riposto per anziani e simili".

3-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine: "le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili, autorizzate al funzionamento secondo le rispettive leggi regionali, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 33

33.0.1000 (già 25.0.1)

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Accantonato

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per delegazioni comunali di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, si intendono tutti gli uffici comunali ovunque ubicati».

Conseguentemente, nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 30 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 50.000.

33.0.1001 (già 25.0.2)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-ter.

(Modifica norma sulla detrazione IVA)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle comministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali," sono soppresse.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282 del 1991 - ENEA (3.2.1.13 - ENEA - cap. 7210), sono apportate le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**33.0.1002** (già 25.0.3)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

1. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di mezzi di trasporto" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le prestazioni di intermediazione"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 230 del 1998, articolo 19,

fondo nazionale servizio civile (16.1.2.1 - obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 4.000;

2002: - 4.000;

2003: - 4.000.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

33.0.1003 (già 25.0.4)

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Ritirato

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*quinquies*.

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente numero:

"127-*octiesdecies*) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle finanze (Agenzie fiscali), aggiungere:

2001: - 10.000 milioni;

2002: - 10.000 milioni;

3003: - 10.000 milioni.

33.0.1004 (già 25.0.5)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*sexies*.

1. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al tra-

sporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

33.0.1005 (già 25.0.6)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-septies.

(IVA nelle procedure concorsuali)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

33.0.1006 (già 25.0.9)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Id. em. 33.0.1005

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-octies.

(IVA nelle procedure concorsuali)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

33.0.1007 (già 25.0.7)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*nonies*.

1. All'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso in cui la dichiarazione sia inviata entro trenta giorni successivi al termine previsto, non si applica alcuna sanzione qualora l'amministrazione non abbia compiuto alcun atto, anche di semplice sollecito; in caso contrario si applica una sanzione pari ad 1/20 del minimo; la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo se la dichiarazione è inviata dopo il 30° giorno ma non oltre il 90°. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato dall'intermediario nello stesso giorno dell'invio telematico della dichiarazione".

2. Gli intermediari indicati nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 possono sanare la tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione con il pagamento di una somma di lire 500.000 per ciascun periodo di imposta, a meno che l'amministrazione abbia già compiuto atti di accertamento».

33.0.1008 (già 25.0.8)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*dicies*.

(Spese per prestazioni veterinarie)

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine la seguente voce: (*octiesdecies*) "Spese per prestazioni veterinarie"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

33.0.1009 (già 25.0.10)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-undicies.

(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi)

1. Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati. Con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

33.0.1010 (già 46.201)

FIGURELLI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 551

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-dodicies.

(Norme interpretative)

1. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332 come modificato dalla legge 27 dicembre 1997 n. 499, è da intendersi applicabile anche nel caso in cui il diritto al premio matura a seguito dell'acquisto di merci della stessa categoria merceologica effettuato in un determinato arco di tempo, la cui documentazione può essere costituita dalla raccolta di un certo numero di buoni, bollini, etichette e simili».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.551 (già em. 33.0.1010)

FIGURELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

vista la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332 come modificato dalla legge 27 dicembre 1997 n. 499,

raccomanda al Governo di valutare l'opportunità di includere nella sua applicazione anche il caso in cui il diritto al premio matura a seguito dell'acquisto di merci della stessa categoria merceologica effettuato in un determinato arco di tempo, la cui documentazione può essere costituita dalla raccolta di un certo numero di buoni, bollini, etichette e simili.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE
DELLE FAMIGLIE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono

sostituite dalle seguenti: «fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 10, comma 3-*bis*, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata»;

c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera *a)*, relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

«*a)* fino a lire 20.000.000 18 per cento;»;

2) la lettera *b)*, relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

«*b)* oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;»;

3) nella lettera *c)*, relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento a decorrere dall'anno 2001»;

4) nella lettera *d)*, relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: «39,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003»;

5) nella lettera *e)*, relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: «45,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000»;

e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rap-

portata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

«a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000»;

2) nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: «redditi di pensione» sono inserite le seguenti: «, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:»;

«a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000»;

f) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:

1) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) al secondo periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti o successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente o successivo»;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;

4) al quarto periodo, le parole: «il contribuente dimora abitualmente» sono sostituite dalle seguenti: «il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente»;

5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto»;

g) all'articolo 13-*ter*, in materia di detrazioni per canoni di locazione:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 640.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 960.000»;

2) al comma 1, lettera b), le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 480.000»;

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni»;

h) all'articolo 48-*bis*, comma 1, lettera a-*bis*), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario na-

zionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «alla eliminazione delle barriere architettoniche,» sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,» e dopo le parole: «sulle parti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici»;

b) al comma 6, le parole: «nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001».

3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «nel periodo d'imposta 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2000 e 2001».

4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei lavori.

5. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro un anno dall'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dall'acquisto».

6. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

7. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

8. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

9. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e g), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle

di cui al medesimo comma, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, numeri 1) e 3), *f)*, *g)*, numero 3), e *h)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

10. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

11. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione già a valere dai versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.

EMENDAMENTI NN. 2.1063, 2.1066, 2.1068, 2.1084 E 2.1124

2.1063 (già 2.2 - ulteriore nuovo testo)

CASTELLANI Pierluigi, ALBERTINI

Approvato

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro, apportare la seguente variazione:

2003: - 20 miliardi.

2.1066 (già 2.6)

ALBERTINI

Ritirato

All'articolo 2, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la lettera f-bis):

«1. Alla lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interessi passivi e i relativi oneri accessori sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la detrazione per l'ammontare non detratto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito».

2. Al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del citato testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera *b)*, del comma 1, del presente articolo».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a lire 115 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, il comma 2 è soppresso;

all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-*bis*: «Per i soggetti di cui all'articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4».

2.1068 (già 2.95 - nuovo testo)

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Approvato

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annui"».

Conseguentemente, all'articolo 143, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 4000.

Conseguentemente ancora, alla tabella A, Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 8000.

2.1084 (già 2.164)

CAPONI, MARINO, MANZI, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI

Riferito all'emendamento 83.0.3000

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*), comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1° gennaio 1998 e 31 dicembre 1999, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 7 del decreto legislativo 28 febbraio, n. 81. Ai medesimi soggetti, se in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni che presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, da erogarsi secondo le quantità e modalità indicate nel citato comma».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 sopprimere le parole: «h) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati», le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».

2.1124 (già 2.171)

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, COSTA, VENTUCCI, PEDRIZZI

Trasformato nell'ordine del giorno n. 638

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.638 (già em. 21.124)

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, COSTA, VENTUCCI, PEDRIZZI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 2, del disegno di legge 4885, concernente la legge finanziaria 2001

impegna il Governo:

a rendere detraibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute, per i servizi di interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381».

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali
per le società sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche».

EMENDAMENTI

34.1000 (già 26.3)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 e per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci, saranno introdotti modi semplificati di certificazione dei titoli di accesso con un apposito regolamento da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

34.1001 (già 26.5)

BONAVITA, GUERZONI, PETRUCCI, GAMBINI, VEDOVATO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso il termine per l'installazione dei misuratori fiscali"».

34.1002 (già 26.7)

PASQUINI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata

in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso il termine per l'installazione dei misuratori fiscali"».

34.1003 (già 26.8)

ROSSI

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «Regioni» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il riconoscimento delle società sportive dilettantistiche è demandato anche alle Regioni».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

34.1004 (già 26.9)

ROSSI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il riconoscimento delle società sportive dilettantistiche è demandato anche alle Regioni».

34.1005 (già 26.10)

GUBERT

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.1000 (già 26.0.1)

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, PASTORE

Riferito all'articolo 35

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il regime tributario previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle *pro loco* ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attività».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 27.1001(Maceratini e altri)par te prima	191	188	000	051	137	095	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 27.1018 (Rossi)	187	186	002	051	133	094	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.27.1019 (Centaro e altri)	188	185	001	055	129	093	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.27.1022 (Minardo e altri)	187	184	000	044	140	093	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 27.1027 (Minardo e altri)	179	178	002	050	126	090	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 27.1029 (Manfredi)	182	181	002	051	128	091	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 27.1038 (Stiffoni e Moro)	193	192	003	059	130	097	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 27.1041 (Centaro e altri)	187	186	002	052	132	094	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 27.1042 (Centaro e altri)	175	172	000	046	126	087	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 27.1047(Maceratini e altri)pri ma parte	187	184	000	050	134	093	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.27.0.1000 (Minardo e altri)	182	181	000	048	133	091	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.28.0.1000 (Preuzzotti e altri)	177	174	000	051	123	088	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0979 del 14-12-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.28.0.1001 (Peruzzotti e altri)	173	170	004	040	126	086	RESP.
14	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.28.0.1002 (Moro e altri)	177	176	000	052	124	089	RESP.
15	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 29.1007 (rossi e Moro) prima p arte	199	197	000	056	141	099	RESP.
16	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 29.1013 (Moro e Rossi) id. em. 29.1014 (Moro e altri)	181	180	002	050	128	091	RESP.
17	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 29.1018 (Lauro e altri)	186	185	004	058	123	093	RESP.
18	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 29.0.1001 (testo corretto) (Ma ceratini e altri)	184	181	002	051	128	091	RESP.
19	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 30.1002 (Moro e altri)	179	178	002	051	125	090	RESP.
20	NOM.	Disegno di legge n. 4885 Em. 30.1003 (Vegas e altri)prima pa rte	189	188	014	070	104	095	RESP.
21	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 30.0.1006 (Azzollini e altri)	193	192	004	053	135	097	RESP.
22	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 31.1009 (Rossi e Moro)	174	173	003	046	124	087	RESP.
23	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 31.1010 (nuovo testo) (Tarolli e altri)	187	186	003	057	126	094	RESP.
24	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 31.1026 (Maceratini e altri)	188	186	002	178	006	094	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3

Seduta N. 0979

del 14-12-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 31.2000 (Colla e altri)	189	185	006	063	116	093	RESP.
26	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 31.1029 (Asciutti e altri)	195	194	007	064	123	098	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
BORNACIN GIORGIO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BORRONI ROBERTO	C	C	C				C			C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRIGNONE GUIDO	F	F	F																			F
BRUNI GIOVANNI							F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
BUCCIERO ETTORE				F	F	F	F	F							F	F	F	F	F	F	F	
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO		F	F		F		F	F		F	F	R	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F
CALVI GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	F	F	F	F											F	F	F	F	F	F	F	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C
CAMO GIUSEPPE	C		C	C	C						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CAPALDI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CARPI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLANI CARLA	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	F		F	F			F	F		
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO																						F
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F								
CIMMINO TANCREDI												C										C
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C			C			C									C	C	C	C
CO' FAUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C		C				C	C	C	C	C	C	F	C	

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 3

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
COLLA ADRIANO		F	F	C			F		C			F					F	F	F	F	F	F
CONTE ANTONIO	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F				F
CORRAO LUDOVICO	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C			C	C
CORTELLONI AUGUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	A	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO																						F
COVIELLO ROMUALDO					C	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CURTO EUPREPIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	
CUSIMANO VITO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DANIELI PAOLO	F																					
DANZI CORRADO	F	F	F	F	F	F	F	F	F						F	F	F	F			F	F
DE ANNA DINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F	F	
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DENTAMARO IDA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						C	C	C	
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIANA LINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DIANA LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DOLAZZA MASSIMO															F	F	F	F			F	
DONDEYNAZ GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			F	C				

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 4

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'URSO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ELIA LEOPOLDO	C						C								C	C	C	C	C	C	C	C
ERROI BRUNO	C	C		C		C	A	F		F	C	C	C	C	C		C		F		C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAUSTI FRANCO																						F
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C		C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F	F	F														F	F	F	F
FISICHELLA DOMENICO	P	P	P						F													
FLORINO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F								F	F	F	F		F	F	
FOLLIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FOLLONI GIAN GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO				C	C	C	C	C	C						C		A	C		C	C	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FUSILLO NICOLA															C	C	C	C				
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
GERMANA' BASILIO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	A	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GRECO MARIO																						
GRILLO LUIGI															F	F	F	F				
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
LASAGNA ROBERTO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LAURIA BALDASSARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	M	M	C	C		C					C	C	C	C				C

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 8

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROCCHI CARLA							C	F	C	C	C	C			C		F	C	C	C	C	C
ROGNONI CARLO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									
ROSSI SERGIO		F	R	R		F	F			F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F		F	F	
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI															C	C		C	C	F	C	
SALVATO ERSILIA										C	C	C	C	C	C	C						
SALVI CESARE	C	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C			C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	M	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							F		F
SEMENZATO STEFANO																			C	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
SERENA ANTONIO	F																					F
SERVELLO FRANCESCO																						F
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F					
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
STANISCIÀ ANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO				C		F	F					F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
TABLADINI FRANCESCO											F	F	F	F								F
TAROLLI IVO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F		F
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
THALER AUSSEHOFER HELGA	C	A	C	C	A	A	A	C	C	C	C	F	A	F	C	A	A	C	A	A	A	A
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	M	C	M	C	M	C	C	C	C	C	C	M	M	C	C	C

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 11

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23				alla n° 0			
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M				
AGOSTINI GERARDO	C		C	C				
ALBERTINI RENATO	C		C	C				
ANDREOLLI TARCISIO	C	F	C	C				
ANGIUS GAVINO	C	F	C	C				
ANTOLINI RENZO	F		F	F				
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F				
AYALA GIUSEPPE MARIA			C	C				
AZZOLLINI ANTONIO	F	F		F				
BALDINI MASSIMO	F	F						
BARBIERI SILVIA	C	F	C	C				
BARRILE DOMENICO	M	M	M	M				
BASINI GIUSEPPE								
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M				
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	F	C	C				
BATTAGLIA ANTONIO	M	M	M	M				
BEDIN TINO	C	F	C	A				
BERGONZI PIERGIORGIO		F	C	C				
BERNASCONI ANNA MARIA	C	F						
BERTONI RAFFAELE	C	F	C	C				
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C				
BESSO CORDERO LIVIO	C	F	C	C				
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F				
BETTONI BRANDANI MONICA	C	F	C	C				
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	F	C						
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F	F	F	F				
BISCARDI LUIGI	C	F	C	C				
BO CARLO	M	M	M	M				
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M				
BOCO STEFANO								
BONATESTA MICHELE	F	F	F	F				
BONAVITA MASSIMO	C	F	R	C				

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 12

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 0			
BONFIETTI DARIA	C	F	C	C
BORNACIN GIORGIO				
BORRONI ROBERTO	C	F	C	C
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	F	F	C
BOSI FRANCESCO	F	F	F	F
BRIGNONE GUIDO	F	F	F	F
BRUNI GIOVANNI		F	F	F
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	F	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F			
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	F	C	C
BUCCIERO ETTORE	F	F	F	F
CABRAS ANTONIO	C	F	C	C
CADDEO ROSSANO	C	F	C	C
CALLEGARO LUCIANO				
CALVI GUIDO	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	F			
CAMERINI FULVIO	C	F	C	C
CAMO GIUSEPPE		F	C	C
CAPALDI ANTONIO	M	M	M	M
CAPONI LEONARDO	C	F	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	F	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	C	F	C	C
CARPINELLI CARLO	C	F	C	C
CASTELLANI CARLA		F	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	F	C	C
CASTELLI ROBERTO		F	F	
CAZZARO BRUNO	C	F	C	C
CENTARO ROBERTO		F	F	F
CIMMINO TANCREDI	C	F	F	A
CIONI GRAZIANO	C	F	C	C
CO' FAUSTO	C	F		

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 13

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 0			
COLLA ADRIANO	F	F	F	
CONTE ANTONIO	C	F		
CONTESTABILE DOMENICO	F	F	F	F
CORRAO LUDOVICO	C	F	C	C
CORTELLONI AUGUSTO	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F			
COVIELLO ROMUALDO	C	F	C	C
CRESCENZIO MARIO	C	F	C	F
CURTO EUPREPIO		F		
CUSIMANO VITO		F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	F	C	C
D'ALI' ANTONIO	F	F		F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA		F		
DANIELI PAOLO	F	F		F
DANZI CORRADO	F	F	F	F
DE ANNA DINO	F	F	F	F
DEBENEDETTI FRANCO	C	F	C	C
DE CAROLIS STELIO	C	F	F	F
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	F	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M
DE LUCA ATHOS	C	F	F	F
DE LUCA MICHELE	C		C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	F	C	C
DENTAMARO IDA	C	F		
DE ZULUETA TANA	C	F		
DIANA LINO			C	C
DIANA LORENZO	M	M	M	M
DI BENEDETTO DORIANO	C	F	C	C
DI ORIO FERDINANDO	C	F	C	C
DOLAZZA MASSIMO				
DONDEYNAZ GUIDO			C	

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 14

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 0			
DONISE EUGENIO MARIO	C	F	C	C
D'URSO MARIO	C	F	C	C
DUVA ANTONIO	C	F	A	C
ELIA LEOPOLDO	C	F	C	C
ERROI BRUNO	C	F	C	C
FALOMI ANTONIO	C	F	C	C
FASSONE ELVIO	C	F	C	C
FAUSTI FRANCO	F	F	F	F
FERRANTE GIOVANNI	C	F	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	F	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	F	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F	F
FISICHELLA DOMENICO				
FLORINO MICHELE				
FOLLIERI LUIGI	M	M	M	M
FOLLONI GIAN GUIDO	M	M	M	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		C	C	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	C
FUSILLO NICOLA				
GAMBINI SERGIO		C	C	
GERMANA' BASILIO	F	F		
GIARETTA PAOLO	C	F	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M
GRECO MARIO			F	
GRILLO LUIGI				
GRUOSSO VITO		C	C	
GUERZONI LUCIANO	C	F	C	F
IULIANO GIOVANNI	C	F	C	C
LARIZZA ROCCO	C	F	C	C
LASAGNA ROBERTO	F	F	F	F
LAURIA BALDASSARE	C	F	C	C
LAURIA MICHELE			C	

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 15

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 0			
LAURICELLA ANGELO	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	F	F	F	F
LAVAGNINI SEVERINO	C	F	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F
LO CURZIO GIUSEPPE				
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	F	C	C
LORENZI LUCIANO	A	F		A
LORETO ROCCO VITO	C	F	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI				
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	F	C	C
MAGGI ERNESTO	F	F	F	F
MAGGIORE GIUSEPPE	F	F	F	F
MAGLIOCCHETTI BRUNO				
MAGNALBO' LUCIANO	F	C	A	F
MANARA ELIA				
MANCA VINCENZO RUGGERO	F	F	F	F
MANCINO NICOLA	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	C		F	
MANFREDI LUIGI	F			
MANIERI MARIA ROSARIA	C	F	C	C
MANIS ADOLFO	M	M	M	M
MANTICA ALFREDO				
MANZELLA ANDREA	C	F	C	C
MANZI LUCIANO	C		C	C
MARCHETTI FAUSTO	C		C	C
MARINI CESARE	C	F	C	C
MARINO LUIGI	C	F	C	C
MARITATI ALBERTO GAETANO	C	F	C	C
MARRI ITALO	F	F		F
MARTELLI VALENTINO	F	F	F	F

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 16

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 0							
MASCIONI GIUSEPPE		F		C		C		
MASULLO ALDO	C		F		C		C	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C		F		F		C	
MEDURI RENATO			F		F			
MELE GIORGIO		F		C		C		
MELONI FRANCO COSTANTINO								
MELUZZI ALESSANDRO		F				C		
MICELE SILVANO	C		F		C		C	
MIGNONE VALERIO	M		M		M		M	
MIGONE GIAN GIACOMO	C		F		C		C	
MINARDO RICCARDO		F		F		F		
MONTAGNA TULLIO	C		F		C		C	
MONTAGNINO ANTONIO NICHELE	C		F		C		C	
MONTELEDONE ANTONINO	M		M		M		M	
MONTICONE ALBERTO	C		F		C		C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C		F		C			
MORO FRANCESCO	F		F		F		F	
MULAS GIUSEPPE	F		F		F		F	
MUNDI VITTORIO	C		F		C		C	
MUNGARI VINCENZO								
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO							C	
NAPOLI ROBERTO	C		F		F		C	
NAVA DAVIDE								
NIEDDU GIANNI	C		F		C		C	
NOVI EMIDDIO								
OCCHIPINTI MARIO	C		F				C	
PACE LODOVICO								
PAGANO MARIA GRAZIA		F		C		C		
PALOMBO MARIO	F		C		F		F	
PALUMBO ANIELLO								
PAPINI ANDREA	C		F		C		C	
PAPPALARDO FERDINANDO	C		F		C		C	

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 17

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 0			
PARDINI ALESSANDRO		C	C	
PAROLA VITTORIO	C	F	C	C
PASQUALI ADRIANA		F	F	
PASQUINI GIANCARLO	M	M	M	M
PASSIGLI STEFANO	C	F	C	C
PASTORE ANDREA		F	F	
PEDRIZZI RICCARDO		F	F	
PELELLA ENRICO	C	F	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI				
PELLICINI PIERO				
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	F
PETRUCCI PATRIZIO	C	F	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	A	C	
PETTINATO ROSARIO	C	F	F	C
PIANETTA ENRICO		R		
PIATTI GIANCARLO	C	F	C	C
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F
PIERONI MAURIZIO	C			
PILONI ORNELLA	M	M	M	M
PINGGERA ARMIN	A	F	A	A
PINTO MICHELE	C	F	C	A
PIREDDA MATTEO		F	F	F
PIZZINATO ANTONIO	C	F	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	F	C	C
PONTONE FRANCESCO	F	F	R	F
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F	R	F	F
PREDA ALDO	C	F	C	C
PREIONI MARCO	F	F	F	F
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE				
RECCIA FILIPPO	F	F	F	F
RESCAGLIO ANGELO	C	F	C	C
RIGO MARIO	M	M	M	M

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 18

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23				alla n° 0			
RIPAMONTI NATALE	C	F						
RIZZI ENRICO	F	F	F	F				
ROBOL ALBERTO	C	F	C	C				
ROCCHI CARLA				C				
ROGNONI CARLO	C	F	C					
RONCHI EDOARDO (EDO)								
ROSSI SERGIO	F	F	F	F				
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	F	F	F				
RUSSO GIOVANNI	C	F	C	C				
RUSSO SPENA GIOVANNI								
SALVATO ERSILIA								
SALVI CESARE	M	M	M	M				
SARACCO GIOVANNI	C	F	C	C				
SARTO GIORGIO	C							
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	F	C	C				
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	F	F				
SCIVOLETTO CONCETTO	C	F	C	C				
SCOPELLITI FRANCESCA	F	F	F	F				
SEMENTATO STEFANO	C	A	C	A				
SENESE SALVATORE	C	F	C	C				
SERENA ANTONIO	F	F	F	F				
SERVELLO FRANCESCO	F	F	F	F				
SMURAGLIA CARLO	C	F	C	C				
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F	F					
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	F	F	C				
STANISCIA ANGELO	C	F	C	C				
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F				
TABLADINI FRANCESCO								
TAROLLI IVO	F		F	F				
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M				
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	F	A	A				
TOIA PATRIZIA	C	M	C	C				

Seduta N. 0979 del 14-12-2000 Pagina 19

Totale votazioni 26

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 0			
TONIOLLI MARCO	F	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F	F
TURINI GIUSEPPE	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE				
VALLETTA ANTONINO	C	F	A	F
VEDOVATO SERGIO	C	F	C	C
VEGAS GIUSEPPE				
VELTRI MASSIMO	C	F	A	C
VENTUCCI COSIMO				F
VERALDI DONATO TOMMASO	C	F	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO		F	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	F	C	C
VILLONE MASSIMO	C	F	C	C
VISENTIN ROBERTO				
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	F	C	C
VIVIANI LUIGI	C	F	C	C
VOLCIC DEMETRIO	C	F	C	C
WILDE MASSIMO	F	F	F	F
ZAMBRINO ARTURO MARIO				
ZANOLETTI TOMASO	F	F		
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	M
ZILIO GIANCARLO	C	F	C	C

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro Affari Esteri

(Governo Prodi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (1284-B)

(presentato in data **14/12/00**)

S.1284 approvato dal Senato della Repubblica; C.3289 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Prodi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997 (2868-B)

(presentato in data **14/12/00**)

S.2868 approvato dal Senato della Repubblica; C.5129 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Sanità

(Governo Prodi-I)

Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (4732-BIS)

(presentato in data **14/12/00**)

C.4932 approvato dalla Camera dei Deputati; S.4732 rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica; C.4932-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Prodi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (4919)

(presentato in data **14/12/00**)

C.5028 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo D'Alema-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sanà il 3 marzo 1998 (4920)

(presentato in data **14/12/00**)

C.6252 approvato dalla Camera dei Deputati;

Sen. MANZI Luciano, MARINO Luigi, ALBERTINI Renato, BERGONZI Piergiorgio, CAPONI Leonardo, CARCARINO Antonio, CRIPPA Aurelio, CÒ Fausto, MARCHETTI Fausto, RUSSO SPENA Giovanni, SALVATO Ersilia

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1456-B)

(presentato in data **14/12/00**)

S.1456 approvato da 4° Difesa (assorbe S.1616); C.4509 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2446);

Sen. CAMBER Giulio

Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia (4921)

(presentato in data **14/12/00**)

Sen. PALOMBO Mario

Istituzione dei comparti difesa e sicurezza nel pubblico impiego (4922)

(presentato in data **14/12/00**)

Sen. PINTO Michele, FOLLIERI Luigi, CASTELLANI Pierluigi, PALUMBO Aniello, VERALDI Donato Tommaso, RUSSO Giovanni, CALVI Guido, FASSONE Elvio

Nuove norme sulla difesa in giudizio dei non abbienti (4923)

(presentato in data **14/12/00**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 12 dicembre 2000, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come innovata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale n. 400 della seduta plenaria della Commissione stessa avvenuta in data 9 novembre 2000.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione Zoologica «Antonio Dohrn» per l'esercizio 1998 (*Doc. XV*, n. 304).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni

IULIANO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la regione Campania è commissariata per l'emergenza rifiuti dal lontano 11 febbraio 1994;

che tale emergenza rifiuti è ben lontana dall'essere risolta e le discariche a cui i comuni conferiscono i rifiuti solidi urbani sono pressoché tutte esaurite;

che in particolare in provincia di Salerno la discarica di Parapoti, nel comune di Montecorvino Pugliano, quella di Sardone, nel comune di Giffone Vallepiiana, e quella di Costa Cucchiara, nel comune di Polla, saranno definitivamente chiuse nelle prossime settimane;

che in pratica dal 31 dicembre 2000 la quasi totalità dei comuni della provincia di Salerno non saprà dove conferire i propri rifiuti;

che non è ipotizzabile in alcun modo una ulteriore proroga nella gestione delle discariche, soprattutto quella di Parapoti, in quanto oltre ad ineludibili vincoli tecnici si registra la legittima protesta dei cittadini di quel territorio, ormai giunti al limite della sopportazione per i gravi problemi ambientali e per i pericoli di natura sanitaria che potrebbero derivare dalla ulteriore utilizzazione dei siti;

che nel corso di audizioni formali ed informali tenute presso la 13^a Commissione ambiente del Senato e la Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sia i rappresentanti degli enti locali sia il prefetto di Salerno, sia i rappresentanti del commissario di Governo hanno rappresentato la drammaticità di una situazione che potrebbe esplodere fra qualche giorno;

che in particolare questi ultimi, pur avendo ipotizzato una serie di localizzazioni che riguardano siti di vagliatura, impianti di compostaggio, stoccaggio della componente solida degli RSU, impianto di CdR, hanno lamentato il ritardo con cui viene emanata una ordinanza da parte del Ministero dell'interno, che renderebbe operative le scelte di individuazione di questi siti;

che sarebbe improprio scaricare sui comuni e sui sindaci responsabilità che sono di esclusiva competenza della struttura commissariale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative immediate i Ministri in indirizzo intendano promuovere per evitare che dal 1° gennaio 2001 migliaia di tonnellate di rifiuti invadano i comuni della Campania e della provincia di Salerno.

(3-04187)

SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, MONTELEONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che gli scriventi, a partire dal 24 marzo 2000, hanno presentato ben sei interrogazioni sul grave problema della siccità e sulla mancanza d'acqua ad uso potabile, irriguo e industriale nella regione Puglia;

che nell'ultima interrogazione, quella del 5 dicembre 2000, hanno evidenziato alcune proposte risolutive del problema a breve e a medio e lungo termine ed hanno considerato urgente la dichiarazione di stato di calamità naturale per i danni subiti dagli agricoltori;

che lo stato di emergenza continua e addirittura si aggrava;

che in provincia di Foggia il sindaco della città capoluogo onorevole Agostinacchio ha organizzato incontri con numerosi comuni interessati al grave problema;

che anche l'ANCI su proposta dell'onorevole Agostinacchio ha approvato un ordine del giorno chiedendo l'urgente convocazione di un tavolo di concertazione istituzionale fra Stato-regione Puglia e regioni limitrofe per reperire altre risorse idriche;

che la regione Puglia ha predisposto quanto di sua competenza e nella Conferenza Stato-regioni attraverso l'assessore all'agricoltura Marmo ha sollecitato, insieme alle altre regioni, interventi a favore dei danneggiati dalla siccità ed iniziative risolutive del problema;

che al momento il Ministro delle politiche agricole e forestali si è limitato a firmare un decreto per la dichiarazione dello stato di calamità in alcuni comuni della provincia di Bari per la siccità relativa al periodo maggio-settembre 2000;

che l'Acquedotto pugliese, che ha sottovalutato nei mesi scorsi il problema, dando assicurazioni di ogni tipo, soltanto nelle scorse settimane ha fatto sapere che tra un paio di mesi, in mancanza di piogge adeguate, vi sarà un'emergenza per l'acqua ad uso potabile nella gran parte della regione Puglia;

rilevato:

che è urgente un tavolo di concertazione Governo-regione Puglia-regioni limitrofe e Acquedotto pugliese per individuare le soluzioni immediate ed anche quelle a medio e lungo termine per dare concrete risposte al problema dell'acqua ad uso potabile, irriguo e industriale;

che per alcune zone della Puglia (ad esempio il Gargano) è anche urgente l'intervento dell'esercito con le autobotti;

che è ormai necessaria la dichiarazione di stato di emergenza e di calamità naturale per tutta la regione Puglia;

che vanno individuati con apposito e urgente decreto-legge gli interventi per indennizzare gli agricoltori e gli allevatori dei pesanti danni subiti e le altre misure necessarie,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare.

(3-04188)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è stato recapitato, tramite l'ordine degli architetti della provincia di Forlì-Cesena, «a tutte le colleghe iscritte» un modulo predisposto dal Ministro per le pari opportunità con la richiesta di dati personali e professionali;

che da quanto si rileva dalla nota di accompagnamento l'obiettivo del Ministero predetto sarebbe finalizzato a «costituire un archivio delle donne di alta qualificazione» e «definire un quadro della competenze femminili disponibili nel nostro paese, con riferimento, in primo luogo, alla necessità di assicurare una significativa presenza delle donne negli organismi di nomina governativa»,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza della iniziativa del Ministro per le pari opportunità, se la condivide, ovvero se sia stata anch'essa risultato di concertazione;

se, in via di mera ipotesi, l'iniziativa *de qua* si possa inquadrare tra le iniziative di valenza pre-elettorale e se non ritenga travalichi l'una la correttezza gestionale ministeriale e l'altra i doveri istituzionali del rappresentante di un ordine professionale;

se risulti al Presidente del Consiglio che sia stato sempre garantita a «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso» la possibilità di «accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalle legge» (articolo 51 della Costituzione) e se, conseguentemente, gli risulta che le nomine governative, o qualunque altra nel nostro paese, siano state sempre fatte sulla base delle effettive capacità e competenze ovvero per meriti politici;

se il Presidente del Consiglio non ritenga che la rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale» che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (articolo 3 della Costituzione) possa effettivamente raggiungersi attraverso l'inopportuna iniziativa del Ministro per le pari opportunità.

(4-21602)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che con la circolare n. 23 dell'11 febbraio 2000 il Ministro delle finanze ha voluto dare precisi chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI), previsti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria);

che al punto B attribuzione della rendita catastale della suddetta circolare, vengono dettate precise norme sulle sanzioni e interessi per effetto di nuove determinazioni della rendita catastale;

che per effetto delle disposizioni innovative contenute nel decreto legislativo n. 504 del 1992 i comuni provvedono alla liquidazione della maggiore imposta dovuta e degli interessi senza applicazione di sanzioni, qualora lo scostamento tra la rendita dichiarata e quella attribuita non superi il 30 per cento, dispongono il rimborso delle somme versate in eccedenza e dei relativi interessi, applicano all'imposta dovuta una maggiorazione del 20 per cento ove la rendita attribuita superi di oltre il 30 per cento quella dichiarata. La norma prevede e stabilisce il periodo in cui non si ha certezza della rendita definitiva, interessando così soltanto le annualità precedenti a quella in cui il contribuente ha avuto comunicazione della rendita effettiva;

che si desume chiaramente e ne consegue che le disposizioni dell'articolo 30, comma 11, stabiliscono innovativamente che fino alla data in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza della rendita non possono essere computati né interessi né sanzioni;

che tutto quanto contemplato nella circolare n. 23 dell'11 febbraio 2000 del Ministero delle finanze deve applicarsi dovutamente soprattutto da parte di determinati comuni che interpretano in modo difforme le norme previste e dettate dalla circolare ministeriale;

che il comune di Marano (Napoli) sembra voler penalizzare i propri cittadini inviando bollette stravaganti per una serie di inesattezze e la cui certezza sulle sanzioni irrorate sembra più dettata da persecuzione fiscale che da accertamenti reali della imposta comunale sugli immobili (ICI);

che l'amministrazione comunale di Marano in ossequio alla legge vigente con relativa circolare esplicativa deve rispondere in termini esauritivi alla domanda che sorge spontanea dalla cittadinanza, ovvero se le bollette inviate corrispondono all'ammontare dovuto;

che il comune di Marano, ove rispondessero al vero tali irregolarità, dovrebbe anche rendere conto all'amministrazione contabile dello Stato delle diverse liquidazioni nell'ordine di centinaia di milioni al personale preposto ed impegnato a colpire l'evasione,

l'interrogante chiede di conoscere, previo accertamento e verifica ispettiva nei Dicasteri dell'interno e delle finanze nel comune di Marano di Napoli, le modalità delle riscossioni ed i relativi importi dovuti o presunti, nonché se le norme legislative con relativa circolare esplicativa siano state dovutamente considerate ed applicate dall'amministrazione comunale di Marano.

(4-21603)

MONTAGNA. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che la città di Broni (Pavia) è ad alto rischio ambientale e come tale è stata riconosciuta in sede nazionale a causa dell'amianto lavorato per circa sessant'anni dal locale stabilimento della Fibront, tanto che risulta essere uno dei comuni con il maggior numero di morti in assoluto in campo nazionale per mesotelioma, cancro della pleura;

che a detta situazione, già estremamente negativa, si aggiungono ora le emissioni dello stabilimento Italcementi, a cui una delibera della giunta regionale della Lombardia (n. 45275 del 24 settembre 1999) consente di bruciare rifiuti speciali costituiti da copertoni di autoveicoli, plastiche di vario genere contenenti cloro, fibre artificiali, eccetera per 5.000 tonnellate all'anno;

che la bonifica dell'amianto dello stabilimento Fibront ora Italcementi non è ancora ultimata;

che lo stesso sorge nel centro abitato;

che l'emissione dal camino dello stabilimento di anidride solforosa, concausa della formazione delle piogge cosiddette «acide», può contribuire a disgregare ulteriormente, oltre alla normale azione erosiva del vento, le coperture degli edifici di Broni, in buona parte costituite da «eternit», cioè da una miscela di cemento-amianto, causando un'ulteriore immissione nell'atmosfera di fibre di amianto,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo perché l'intero territorio di Broni, e non una singola emissione di fumi, venga sottoposto a valutazione di impatto ambientale; perché i combustibili dello stabilimento Italcementi siano i più compatibili rispetto alla generale situazione ambientale della città di Broni, e quindi all'interno dei limiti più restrittivi previsti dalla legislazione vigente; perché con atti trasparenti ed efficaci gli enti a ciò preposti tutelino la salute degli abitanti di Broni e, al contempo, tranquillizzino la popolazione allarmata e spaventata dalla situazione attuale.

(4-21604)

ZAMBRINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la tubercolosi, ancora oggi, è una delle malattie più diffuse in Italia e la più diffusa nel mondo; si calcola che un terzo della popolazione mondiale sia affetta da M. Tuberculosis;

che, negli ultimi anni, in Italia e negli altri paesi industrializzati si è diffuso un ottimismo ingiustificato che ha portato a sottovalutare il fenomeno; le conseguenze umane, sociali ed economiche, di questo atteggiamento sono di enorme portata e meritevoli di attento studio finalizzato ad azioni mirate per una esatta stima del fenomeno, per un miglioramento delle conoscenze e per un controllo efficiente della sua, sempre più crescente, diffusione;

che il Ministero della sanità ha fornito alle regioni un documento per la prevenzione ed il controllo della tubercolosi, per un obiettivo di salute collettiva;

che la strategia di prevenzione si basa sul controllo dei contatti dei casi escreato-positivi, sulla ricerca e sulla chemioprevenzione dei soggetti tubercolino-positivi nei gruppi a rischio, sulla vaccinazione dei soggetti a rischio per i quali non è realizzabile un'attività di *follow-up*;

che la strategia di controllo deve mirare alla cura dei malati, alla protezione dallo sviluppo della malattia dei soggetti infettati da M. Tuberculosis, alla prevenzione per i soggetti non infettati;

che particolare importanza assume la gestione della diagnosi e della terapia. La diagnosi tempestiva ed il trattamento efficace di tutti i casi di tubercolosi, con particolare riguardo alle forme polmonari con espettorato positivo, sono i cardini fondamentali su cui si basa il controllo della TBC; questi due elementi sono infatti di massima importanza, non solo per il singolo individuo, ma anche per limitare la diffusione della malattia nella collettività;

che, infatti, un soggetto portatore di un processo polmonare bacillifero e non trattato rappresenta una fonte di contagio capace di infettare, nell'arco temporale di sei mesi, in media da cinque a dieci individui; il periodo massimo di contagio è quello che precede la diagnosi, quando il paziente non ha ancora iniziato la terapia;

che la diagnosi di TBC può essere posta tramite *case-finding* passivo e *case-finding* attivo. Il *case-finding* passivo è quello in cui l'iniziativa per la diagnosi parte dal malato; la maggioranza dei casi viene identificata in quanto i pazienti stessi si rivolgono alle strutture sanitarie per i sintomi causati dalla malattia. Inoltre, soggetti che ricevono cure mediche per altre patologie possono essere trovati affetti da una forma tubercolare concomitante;

che un eventuale ritardo nella diagnosi può essere legato al paziente, che ritarda a riferire al medico i sintomi o al medico che, di fronte al paziente sintomatico, non pone la TBC fra le possibili diagnosi differenziali;

che il ritardo diagnostico è frequente in situazioni di bassa prevalenza dove sia il paziente sia il medico sono portati a dimenticare questa patologia;

che i mezzi suggeriti per migliorare il *case-finding* passivo sono i corsi di aggiornamento per i medici di famiglia e per i medici che svolgono attività rivolte a gruppi a rischio particolarmente elevato di TBC (infettivologi, medici dei SERT, medici penitenziari); educazione dei soggetti a rischio: tutti gli individui sottoposti ad un maggior rischio di TBC per fattori individuali o ambientali devono essere consapevoli della possibilità di insorgenza di tale malattia e dei sintomi di esordio; indagini di base Rx torace, test tubercolinico, esame dell'espettorato per BK diretto e colturale; indagini di secondo livello: prelievo di materiali biologici tramite manovre invasive (fibrobroncoscopia) o di tessuti (per esempio biopsia linfonodale), Tc torace, test sierologici;

che il *case-finding* attivo consiste nello *screening* di particolari gruppi a rischio ed ha lo scopo di identificare i soggetti affetti da malattia tubercolare;

che il trattamento di TBC è definito efficace quando porta alla scomparsa del M. Tuberculosis (negativizzazione) e non comporta recidive;

che l'efficacia del trattamento dipende essenzialmente da due fattori: prescrizione corretta dei farmaci e buona aderenza del paziente alla terapia;

che da molti anni si parla della non adesione del paziente alle prescrizioni mediche come del più grosso ostacolo oggi rimasto nella lotta alla TBC;

che, a tal uopo, sono stati proposti vari interventi per migliorare l'adesione del paziente; tra questi: strategie di trattamento (cicli brevi di chemioterapia con singola somministrazione giornaliera di più farmaci in un'unica preparazione farmaceutica); incentivi economici; interventi educazionali; terapia direttamente osservata;

che è sempre più chiaro che la non adesione del paziente non è una generica maldisposizione alle cure, ma le sue cause sono molteplici, complesse e, solo in parte, dipendenti dalla volontà del soggetto. Fra questi fattori rientrano: la concomitanza di altri problemi quali, ad esempio, uso di droghe, etilismo e malattie mentali; fattori di tipo economico come povertà, assenza di fissa dimora; fattori di tipo culturale e sociale;

che di fondamentale importanza nella strategia del *follow-up* socio-sanitario dei casi di tubercolosi attiva e della profilassi di eventuali recidive morbigena è il sussidio antitubercolare INPS che, con il nome di INPSF, fu istituito alla fine degli anni Venti dietro suggerimento di prestigiosi clinici della più importante scuola fisiologica del mondo, quella italiana;

che risulta allo scrivente che si stia paventando l'ipotesi di adottare provvedimenti tesi alla abolizione dell'incentivo in oggetto,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto in premessa e considerata la costante diffusione della tubercolosi, non si ritenga di adottare ulteriori iniziative, analoghe all'incentivo economico INPS di cui sopra, volte alla cura dei pazienti affetti da tale malattia, in particolare degli appartenenti alle fasce più deboli ed emarginate, per permettere loro di accedere con corretta assiduità ai servizi specialistici pneumotisiologici.

(4-21605)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 27 dicembre 1995 la signora Assunta Ranieri e il signor Gaetano Orlando stipularono un contratto preliminare di compravendita di un esercizio di rivendita di quotidiani e riviste, situato in via Giovanni Falcone nel comune di Marano di Napoli;

che in data 28 ottobre 1999 il signor Gaetano Orlando rappresentava al predetto comune un'istanza recante la denuncia, nei confronti della signora Assunta Ranieri, per l'esercizio dell'attività di rivendita senza alcuna autorizzazione amministrativa;

che da informazioni assunte dallo scrivente risulterebbe che, in data 5 novembre 1999, conseguentemente alla denuncia in oggetto, il comando della polizia municipale accertava la situazione di illegittimità della signora Ranieri, emettendo al riguardo verbale di contravvenzione e relativa sanzione pecuniaria;

che nonostante ciò, agli inizi del mese di gennaio 2000, l'amministrazione comunale non aveva ancora adottato gli opportuni provvedimenti per far cessare la situazione di illegittimità esistente;

che il comportamento omissivo dell'amministrazione comunale ha favorito, fino ad oggi, la signora Ranieri, penalizzando ingiustificatamente la posizione oggettiva del signor Orlando;

che, stante quanto sopra, in data 31 maggio 2000, la polizia municipale stilava altro verbale di contravvenzione (n. 163/00/PU) a carico dell'attività in oggetto, sanzionando un'ammenda pecuniaria «per esercizio abusivo»;

che in seguito a ciò, in data 13 giugno 2000, il responsabile del settore AE inoltrava l'ordinanza di chiusura (protocollo comunale n. 015057) al sindaco, il quale, ad oggi, non ha ancora apposto la propria firma;

che risulta allo scrivente che i motivi della omissione d'atti d'ufficio risiederebbero in una disputa legale, già avviata e affidata alla magistratura ordinaria e in attesa di giudizio, tra il signor Gaetano Orlando (cedente) e la signora Ranieri (acquirente), entrambi vincolati dal contratto di compravendita sopracitato;

che sembrerebbe che «l'atteggiamento protettivo» manifestato dal sindaco sia indirizzato alla figlia della signora Ranieri, signora Antonella Nappi. Sarebbe una coincidenza occasionale il fatto che quest'ultima abbia effettuato un versamento a suo nome dell'importo di lire 405.000 il 3 marzo 1999 presso l'ufficio postale L651, a favore del comune di Marano di Napoli, per occupazione del suolo pubblico, mentre lo stesso suolo risulta essere di proprietà privata;

che altrettanto occasionali sarebbero le istanze presentate sin dal 31 luglio 1997 dalla stessa signora Nappi, come esplicitato nell'esposto-denuncia del 13 marzo 2000 depositato presso la procura della Repubblica - V Reparto;

che giova sottolineare che nel frattempo il consiglio comunale di Marano di Napoli ha approvato definitivamente il Piano ottimale dei punti di vendita (esclusivi e promiscui), con le delibere del consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2000 e quella successiva n. 56 del 22 giugno 2000 per la riapertura dei termini di un concorso pubblico per l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni amministrative nel settore dell'editoria;

che la prima istanza presentata in data 30 maggio 2000, protocollo 13815, dal signor Gaetano Orlando non è stata accolta, nonostante il comune fosse a conoscenza che l'area sulla quale ubicare l'edicola è privata; la seconda istanza è stata presentata il 10 luglio 2000, protocollo 018065, e infine la terza è stata presentata il 17 luglio 2000, protocollo 018752, per integrazioni e rettifiche, corredata dei requisiti e titoli richiesti dal bando, posseduti dall'Orlando;

che, nonostante il possesso dei requisiti, l'autorizzazione amministrativa non risulta essere stata ancora rilasciata all'interessato;

che risulta ancora allo scrivente che esisterebbero rilevanti differenze relative alle disponibilità delle autorizzazioni complessive messe a

concorso rispetto a quelle «concedibili» della tipologia «punti esclusivi Zona centro»;

che, infatti, le risultanze riguardanti la tipologia «esclusivi Zona Centro», espressi con valori numerici, dovrebbero essere esattamente rispondenti a quelli riportati nel Piano di localizzazione approvato con le delibere citate;

che queste ultime, invece, riportano valori numerici diversi per la stessa tipologia,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che il comportamento adottato dall'amministrazione comunale e, in particolare, dal sindaco siano da ritenersi illegittimi, considerati anche i gravi pregiudizi e la lesione dell'interesse pubblico che ne sono derivati.

(4-21606)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 28 novembre 2000, alle ore 11,05, un aereo F104 dell'Aeronautica militare ha sorvolato a bassissima quota le scuole e l'abitato nord di Villafranca (Verona);

che secondo le segnalazioni dei cittadini, l'aereo in questione volava a non più di 100 metri di altezza, provocando un rumore insopportabile e turbando gravemente le attività scolastiche e cittadine,

si chiede di sapere:

il nome del pilota responsabile di questa grave violazione delle più elementari norme di sicurezza e comportamento;

quali disposizioni, e da chi, gli siano state impartite per il decollo ed il volo, nonché il costo sostenuto dall'erario per il volo in questione;

quali immediate disposizione si intenda assumere per accertare e punire i responsabili ed impedire il ripetersi di simili gravi episodi;

quali valutazioni impediscano la chiusura del terzo stormo e la destinazione della base di Villafranca esclusivamente ad attività di tipo logistico, in considerazione dei comportamenti scarsamente professionali rilevati in occasione di eventi come quello oggetto della presente interrogazione;

per quali motivi, infine, non sia stata data ancora risposta all'interrogazione presentata dallo scrivente in data 12 ottobre 1999 e riguardante sempre l'aeroporto militare di Villafranca.

(4-21607)

MELE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Considerata l'inusitata chiusura della frontiera fra Italia e Francia, in particolare quella di Ventimiglia, in occasione del vertice dell'Unione europea a Nizza,

si chiede di sapere:

le ragioni del blocco;

se si ritenga che gli argomenti addotti dalla gendarmeria francese e comunque le decisioni del Governo francese siano compatibili con la let-

tera dei trattati sulla libera circolazione, e con lo spirito dei trattati europei;

se non si ritenga censurabile il comportamento delle forze dell'ordine italiane in occasione della manifestazione organizzata a Ventimiglia dai giovani cui era stato impedito di transitare in Francia.

(4-21608)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-21589, dei senatori Cortelloni ed altri.

